

PROVINCIA
DI PIACENZA



PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE

2007

NORME



APPROVATO
*con atto C.P. n. 69
del 2 Luglio 2010*

ADOTTATO C.P. n. 17 del 16 Febbraio 2009

*modificato con Variante specifica
adottata con atto C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013
approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017*

Prof. Massimo Trespidi
Presidente Provincia di Piacenza

Avv. Patrizia Barbieri
Assessore alla Programmazione e Sviluppo Economico, Territorio - Montagna

Gruppo di progetto:

Dott. Vittorio Silva	Coordinatore del Progetto
Dott. Adalgisa Torselli	Responsabile del Progetto
Dott. Giovanna Baiguera	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Giuseppe Bongiorno	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Antonio Colnaghi	Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente
Arch. Simona Devoti	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Arch. Elena Fantini	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Ing. Gianni Gazzola	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Paolo Lega	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Cesarina Raschiani	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Arch. Gianbattista Volpe	Servizio Trasporti e Attività Produttive

Consulenti e progettisti esterni:

Prof. Federico Oliva	Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano
Prof. Paolo Galuzzi	Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano
Dott. Giorgio Neri	Ambiter
Prof. Fabio Torta	T.R.T.
Dott. Luca Bisogni	
Dott. Giovanna Fontana	
Ing. Ivo Fresia	

Collaboratori:

Dott. Marcellina Bonvini	Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente
Arch. Pietro Bosi	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Roberto Buschi	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Dott. Fausta Casadei	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Geom. Enrica Sogni	Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
Geom. Dante Solenghi	Servizio Infrastrutture Stradali e Viabilità
Ing. Leonardo Benedusi	Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente
Dott. Gianmarco Maserati	Servizio Trasporti e Attività Produttive
P.i. Ivano Faccini	Servizio Agricoltura
Dott. Albino Libè	Servizio Agricoltura
Dott. Tiziana Trombatore	Servizio Agricoltura

Collaborazioni esterne:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Laboratorio di Economia Locale – Università Cattolica – sede di Piacenza

Prof. Enrico Ciccotti

Prof. Paolo Rizzi

Dott. Elena Gazzola

Dott. Davide Marchettini

Dott. Luca Quintavalla

Dott. Matteo Tiroto

Ambiter:

Dott. Davide Gerevini

Dott. Claudia Giardinà

Dott. Luca Pellegrini

ARPA - Sezione prov.le di Piacenza:

Dott. Lia Barazzoni

Dott. Giuseppe Biasini
Dott. Francesca Frigo
Dott. Laura Piro
Dott. Elisabetta Russo

ARPA-SIM:

Dott. Gabriele Antolini
Dott. Francesco Dottori
Dott. Vittorio Marletto

Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano:

Dott. Eleana Gropelli
Arch. Massimiliano Innocenti

Società Piacentina di Scienze Naturali

Andrea Ambrogio
Dott. Giacomo Bracchi
Sergio Mezzadri
Dott. Antonio Ruggeri
Dott. Chiara Spotorno

Enia S.p.A.:

Ing. Filippo Losi

Tempi Agenzia S.p.A.:

Ing. Marco Razza
Ing. Paolo Ripamonti

T.R.T.:

Ing. Simone Bosetti
Ing. Francesca Fermi
Ing. Espedito Saponaro

Arch. Davide Allegri

Arch. Gregory Keble

Dott. Nadia Losi

Paola Marazzi

Dott. Marcello Motta

Ing. Livio Rossi

Daniela Tamagni

Manuela Vigevani

Sistema informativo territoriale ed elaborazione cartografica:

Ing. Gianni Gazzola (Coordinamento)

Arch. Pietro Bosi

Dott. Paolo Lega

Dott. Ivano Baroni

Arch. Gregory Keble

Dott. Nadia Losi

Ing. Livio Rossi

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale

Segreteria ed attività amministrativa

Rosella Caldini

Dott. Valeria Costantino

Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente

Area Programmazione, Infrastrutture, Ambiente

Hanno inoltre fornito documentazione e contributi le seguenti strutture dell'Amministrazione provinciale:

Servizio Infrastrutture Stradali e Viabilità

Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente

Servizio Agricoltura

Servizio Turismo – Attività Culturali

Servizio Sistema Scolastico

Servizio Mercato del Lavoro e Formazione

Si ringraziano gli Enti e Società di servizi:

ACI sede di Piacenza

AIPO

Archivio di Stato di Piacenza

ARNI

ARPA

ATO Piacenza

Autorità di Bacino del Fiume Po

Consorzio di Bonifica Tidone e Trebbia

Consorzio di Bonifica Bacini Piacentini di Levante

Consulta delle Province del Po

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

Enia S.p.A.

ITL sede di Piacenza

MIPIACE.COM S.p.A.

Regione Emilia-Romagna - Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e Insediamenti Storici

Regione Emilia-Romagna - Servizio Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità; Servizio Ferrovie

Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – sede di Piacenza

TEMPI Servizi

TEMPI Agenzia S.p.A.

I Comuni della provincia di Piacenza

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	1
TITOLO I - CONTENUTI, EFFICACIA DEL PIANO E RAPPORTI CON I DIVERSI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE ..	1
CAPO 1° FINALITA', OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO	1
<i>Art. 1 Finalità e contenuti del Piano</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 Efficacia del PTCP e rapporti con gli atti di pianificazione e programmazione generali e settoriali sovraordinati, di livello provinciale e comunale</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 Elaborati del PTCP.....</i>	<i>3</i>
CAPO 2° STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO	5
<i>Art. 4 Strumenti di attuazione del PTCP.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 Monitoraggio</i>	<i>5</i>
PARTE SECONDA – TUTELA TERRITORIALE, PAESISTICA E GEOAMBIENTALE.....	6
TITOLO I - SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO	6
CAPO 1° MORFOLOGIA DEL TERRITORIO	6
<i>Art. 6 Sistema dei crinali e della collina</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 Limite storico all'insediamento umano stabile</i>	<i>8</i>
CAPO 2° ASSETTO AGRICOLO FORESTALE	8
<i>Art. 8 Assetto vegetazionale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 Esempari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari.....</i>	<i>11</i>
CAPO 3° CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI	11
<i>Art. 10 Reticolo idrografico</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</i>	<i>14</i>
<i>Art. 12 Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</i>	<i>18</i>
<i>Art. 13 Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 14 Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I) e fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L).....</i>	<i>20</i>
CAPO 4° AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI	21
<i>Art. 15 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 Biotopi umidi.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 17 Zone di valenza ambientale locale</i>	<i>24</i>
<i>Art. 18 Zone di tutela naturalistica</i>	<i>24</i>
<i>Art. 19 Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica</i>	<i>26</i>
<i>Art. 20 Crinali spartiacque principali e crinali minori.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 21 Patrimonio geologico.....</i>	<i>28</i>
TITOLO II - IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO.....	28
CAPO 1° AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO.....	28

Art. 22	<i>Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</i>	28
Art. 23	<i>Zone di tutela della struttura centuriata</i>	30
CAPO 2° INSEDIAMENTI STORICI.....		32
Art. 24	<i>Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane</i>	32
CAPO 3° AMBITI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE.....		33
Art. 25	<i>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</i>	33
Art. 26	<i>Zone interessate da bonifiche storiche di pianura</i>	34
Art. 27	<i>Viabilità storica</i>	36
Art. 28	<i>Viabilità panoramica</i>	37
Art. 29	<i>Zone gravate da usi civici</i>	37
TITOLO III - PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO.....		38
CAPO 1° LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DEI TERRENI E DELLE ACQUE		38
Art. 30	<i>Protezione dei terreni e delle acque e prevenzione dei rischi naturali</i>	38
Art. 31	<i>Rischio di dissesto</i>	39
Art. 32	<i>Rischio di dissesto individuato a livello sovraprovinciale</i>	43
Art. 33	<i>Rischio sismico</i>	45
Art. 34	<i>Risorse idriche e Zone di tutela dei corpi idrici</i>	47
Art. 35	<i>Acque destinate al consumo umano</i>	47
Art. 36	<i>Sorgenti, risorgive e fontanili</i>	51
Art. 36-bis	<i>Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</i>	52
CAPO 2° AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI		53
Art. 37	<i>Definizioni</i>	53
Art. 38	<i>Aree non idonee per ogni tipo di impianto</i>	53
Art. 39	<i>Articolazione delle aree non idonee</i>	53
Art. 40	<i>Discariche e altri impianti per rifiuti non pericolosi al di fuori dei casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR</i>	54
Art. 41	<i>Discariche e altri impianti per rifiuti pericolosi</i>	54
Art. 42	<i>Discariche per rifiuti inerti</i>	54
Art. 43	<i>Compostaggio di rifiuti urbani e/o /speciali</i>	54
Art. 44	<i>Impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi</i>	54
Art. 45	<i>Impianti di trattamento e stoccaggio per rifiuti inerti</i>	54
Art. 46	<i>Stazioni di trasferimento per rifiuti urbani di consistente rilevanza sovracomunale</i>	55
Art. 47	<i>Stazioni ecologiche e piattaforme ecologiche</i>	55
Art. 48	<i>Impianti già autorizzati per rifiuti urbani</i>	55
Art. 49	<i>Aree soggette a verifica preventiva</i>	55
Art. 50	<i>Aree agricole di particolare pregio</i>	55
TITOLO IV - SPECIFICHE MODALITA' DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE		56
CAPO 1° AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....		56
Art. 51	<i>Aree naturali protette</i>	56
Art. 52	<i>Rete Natura 2000</i>	57
Art. 53	<i>Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto</i>	57
CAPO 2° UNITÀ DI PAESAGGIO.....		58
Art. 54	<i>Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela</i>	58
Art. 55	<i>Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio</i>	59

PARTE TERZA - IL PROGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	60
TITOLO I - TERRITORIO RURALE.....	60
<i>Art. 56 Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale</i>	<i>60</i>
<i>Art. 57 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>	<i>62</i>
<i>Art. 58 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola</i>	<i>64</i>
<i>Art. 59 Ambiti agricoli periurbani</i>	<i>65</i>
<i>Art. 60 Aree di valore naturale e ambientale</i>	<i>67</i>
<i>Art. 61 Disciplina degli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole.....</i>	<i>67</i>
<i>Art. 62 Disciplina degli interventi edilizi per funzioni non connesse alle attività agricole.....</i>	<i>69</i>
TITOLO II - INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.....	70
<i>Art. 63 Obiettivi relativi all'evoluzione del sistema insediativo e direttive alla pianificazione di settore.....</i>	<i>70</i>
<i>Art. 64 Disposizioni generali per il sistema insediativo.....</i>	<i>71</i>
<i>Art. 65 Compensazione ecologica.....</i>	<i>72</i>
<i>Art. 66 Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti.....</i>	<i>72</i>
<i>Art. 67 Rete ecologica.....</i>	<i>73</i>
<i>Art. 68 Salvaguardia della qualità dell'acqua e dell'aria.....</i>	<i>75</i>
<i>Art. 69 Inquinamento acustico</i>	<i>75</i>
<i>Art. 70 Inquinamento luminoso.....</i>	<i>76</i>
<i>Art. 71 Inquinamento elettromagnetico.....</i>	<i>76</i>
<i>Art. 72 Dotazioni ecologico – ambientali.....</i>	<i>77</i>
TITOLO III - FABBISOGNO DI SPAZI PER LE DIVERSE FUNZIONI	78
<i>Art. 73 Funzioni abitative</i>	<i>78</i>
<i>Art. 74 Funzioni produttive.....</i>	<i>79</i>
<i>Art. 75 Dotazioni territoriali.....</i>	<i>79</i>
<i>Art. 76 Dotazioni territoriali sovracomunali</i>	<i>80</i>
<i>Art. 77 Vincoli e perequazione urbanistica.....</i>	<i>80</i>
<i>Art. 78 Edilizia residenziale sociale.....</i>	<i>81</i>
TITOLO IV - ARMATURA URBANA, SCENARI DI PROGETTO E VOCAZIONI TERRITORIALI.....	81
<i>Art. 79 Componenti principali del sistema insediativo</i>	<i>81</i>
<i>Art. 80 Città Regionale</i>	<i>82</i>
<i>Art. 81 Poli Ordinatori.....</i>	<i>82</i>
<i>Art. 82 Centri Integrativi e di Base.....</i>	<i>82</i>
<i>Art. 83 Centri Specialistici dell'offerta turistica.....</i>	<i>82</i>
<i>Art. 84 Ambiti specializzati per attività produttive.....</i>	<i>83</i>
<i>Art. 85 Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale</i>	<i>83</i>
<i>Art. 86 Funzioni logistiche.....</i>	<i>85</i>
<i>Art. 87 Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale.....</i>	<i>86</i>
<i>Art. 88 Aree ecologicamente attrezzate.....</i>	<i>86</i>
<i>Art. 89 Misure per lo snellimento dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive insediate nelle aree ecologicamente attrezzate</i>	<i>86</i>
<i>Art. 90 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante.....</i>	<i>87</i>
<i>Art. 91 Poli funzionali.....</i>	<i>88</i>
<i>Art. 92 Insediamenti commerciali.....</i>	<i>90</i>
<i>Art. 93 Disposizioni per le strutture di vendita di rilievo sovracomunale.....</i>	<i>92</i>
<i>Art. 94 Disposizioni per le strutture di vendita di rilievo comunale.....</i>	<i>94</i>
<i>Art. 95 Graduazione dell'attuazione delle previsioni di grandi strutture di vendita.....</i>	<i>94</i>
<i>Art. 96 Sale cinematografiche di rilievo sovracomunale</i>	<i>95</i>
<i>Art. 97 Indirizzi per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali nelle aree urbane e in quelle di particolare pregio storico, insediativo, archeologico, artistico, ambientale o territoriale</i>	<i>95</i>
<i>Art. 98 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale</i>	<i>96</i>

TITOLO V –SISTEMA ENERGETICO.....	97
Art. 99 <i>Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica</i>	97
Art. 100 <i>Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico</i>	100
TITOLO VI - ACCESSIBILITA' E MOBILITA' TERRITORIALE.....	101
Art. 101 <i>Mobilità globale integrata</i>	101
Art. 102 <i>Individuazione e governo strategico del sistema della mobilità</i>	102
Art. 103 <i>Misure di rispetto ed integrazione alla viabilità</i>	103
Art. 104 <i>Rete ciclabile ed escursionistica di valenza territoriale</i>	104
Art. 105 <i>Accessibilità agli insediamenti urbani e storici</i>	105
Art. 106 <i>Trasporto pubblico</i>	106
Art. 107 <i>Servizio ferroviario</i>	106
Art. 108 <i>Servizio di trasporto pubblico locale - TPL</i>	107
Art. 109 <i>Condizioni di sicurezza stradale e mobilità territoriale</i>	108
Art. 110 <i>Divieto di installazioni pubblicitarie</i>	108
Art. 111 <i>Idrovia e approdi fluviali</i>	109
Art. 112 <i>Azioni per una mobilità sostenibile</i>	109
TITOLO VII - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI.....	110
Art. 113 <i>Aree Programma</i>	110
Art. 114 <i>Strumenti di attuazione concertata del Piano</i>	110
Art. 115 <i>Perequazione territoriale</i>	111
 PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI	 111
TITOLO I - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE	111
Art. 116 <i>Attività estrattive e indirizzi al PIAE</i>	111
Art. 117 <i>Termini per l'adeguamento dei Piani comunali e misure di salvaguardia</i>	112

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**TITOLO I - CONTENUTI, EFFICACIA DEL PIANO E RAPPORTI CON I DIVERSI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE****CAPO 1°****FINALITA', OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO*****Art. 1******Finalità e contenuti del Piano***

1. Nel quadro della programmazione provinciale e della pianificazione territoriale ed urbanistica, il presente Piano, formato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, persegue l'obiettivo generale di caratterizzare la provincia di Piacenza quale territorio che si distingue nel panorama regionale e nel sistema padano per la qualità offerta ai cittadini e alle imprese qualificandosi come eccellenza del vivere bene.
2. A questo fine, il PTCP promuove la competitività territoriale e la sostenibilità dei processi di sviluppo come riferimenti fondamentali del proprio progetto di territorio. La sostenibilità viene intesa dal Piano nella triplice dimensione di:
 - sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito e lavoro in modo duraturo;
 - sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali e integrità dell'ecosistema, anche favorendo l'esercizio dell'attività agricola in quanto insostituibile fattore di mantenimento e di qualificazione del paesaggio;
 - sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo tra classi sociali, classi di età, generi, territori.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nei commi precedenti, il presente Piano:
 - a. favorisce la sintesi e la verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale, definendo indirizzi per la loro elaborazione e le loro successive varianti;
 - b. orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
 - c. determina, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraprovinciali, il parametro per l'accertamento di conformità dei Piani strutturali comunali (PSC) e degli strumenti urbanistici di cui al regime transitorio disciplinato dall'art. 41 della L.R. n. 20/2000, nonché per la verifica di compatibilità degli atti comunali di variante al presente Piano.
4. Inoltre, il PTCP articola sul territorio le linee di azione della programmazione regionale e costituisce sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia nonché strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale.
5. Il Piano articola i propri contenuti in:
 - a. tutela territoriale, paesistica e geoambientale;
 - b. progetto di territorio: programmazione del sistema insediativo e del sistema delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 2***Efficacia del PTCP e rapporti con gli atti di pianificazione e programmazione generali e settoriali sovraordinati, di livello provinciale e comunale***

1. Il presente Piano ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo di interessi provinciali di cui precedente Art. 1, comma 4.

2. In particolare, con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinati, il Piano:
 - a. costituisce approfondimento ed attuazione del Piano territoriale regionale (PTR);
 - b. ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio dando attuazione alle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 20/2000, l'unico riferimento per gli strumenti urbanistici comunali e per l'attività amministrativa attuativa;
 - c. recepisce e coordina le disposizioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, assumendone, per il territorio provinciale, i contenuti nonché il valore e gli effetti solamente a seguito del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998 tra la Provincia e l'Autorità di bacino del fiume Po;
 - d. recepisce e coordina le disposizioni del Piano per la tutela delle acque (PTA);
 - e. recepisce e coordina i contenuti del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);
3. In relazione agli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale di livello provinciale, il presente Piano:
 - a. costituisce il riferimento generale per l'esercizio ed il coordinamento delle funzioni programmatiche ed amministrative della Provincia, nonché per l'elaborazione e aggiornamento dei piani provinciali di settore;
 - b. assume valore ed effetti di Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - c. costituisce adeguamento alla L.R. n. 26/2003 in materia di rischio di incidente rilevante;
4. Riguardo agli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale dei Comuni, il presente Piano:
 - a. coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia;
 - b. costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e intercomunale;
 - c. costituisce altresì riferimento, insieme agli altri strumenti di pianificazione provinciali e regionali, per la verifica di conformità dei piani urbanistici comunali;
5. **(D)** Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché gli ulteriori contenuti e le ulteriori disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione e dalle presenti norme, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali. I Comuni procedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al presente Piano nei termini stabiliti dal successivo Art. 117.
6. **(I)** Gli strumenti urbanistici comunali, in sede di adeguamento sia generale che parziale al PTCP, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate nelle tavole di Piano per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il Piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
7. **(I)** Per assicurare una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, in sede di formazione e adozione del PSC, i Comuni possono motivatamente proporre varianti al presente Piano in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e alle specifiche disposizioni del presente Piano.
Gli aggiornamenti del Quadro conoscitivo e degli elaborati tecnici del PTCP operati nell'ambito dei procedimenti approvativi degli strumenti della pianificazione comunale, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle presenti Norme e con la condivisione della Provincia, non costituiscono variante al presente Piano.
8. **(D)** I piani provinciali di settore approvati dopo l'adozione del presente Piano dovranno recepirne ed approfondirne i contenuti e, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, potranno motivatamente e limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, proporre modifiche al PTCP ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato, secondo la disciplina e le norme procedurali di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000. I piani provinciali di settore vigenti si considerano compatibili con il presente Piano fino al termine di due anni decorrenti dalla data di approvazione del PTCP stesso.
9. Le disposizioni dettate attraverso il presente Piano costituiscono, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2000:
 - a. indirizzi;

- b. direttive;
- c. prescrizioni.

Gli **indirizzi** costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali.

Le **direttive** costituiscono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione.

Le **prescrizioni** costituiscono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

Le disposizioni delle presenti Norme, che si traducono in prescrizioni, direttive ed indirizzi di cui alle definizioni precedenti, sono contrassegnate dalle lettere **P**, **D** ed **I**. I contenuti propositivi della Relazione generale costituiscono indirizzi.

- 10.** Nel caso in cui una componente territoriale ricada contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle tavole di cui al successivo Art. 3 e, nel caso di incertezze interpretative dovute alla sovrapposizione tra i diversi sistemi, zone ed elementi oggetto di tutela, prevalgono le disposizioni maggiormente restrittive e cautelative.

Nel caso di contrasto tra norme generali e norme specifiche prevalgono queste ultime.

L'eventuale contrasto tra i contenuti dei diversi elaborati, grafici e alfabetici, di cui al successivo Art. 3, va risolto accordando prevalenza al contenuto delle presenti Norme.

- 11.** Gli obiettivi generali e specifici assunti dal presente Piano costituiscono criterio interpretativo per la valutazione di ammissibilità o meno di interventi e attività non espressamente previsti tra quelli vietati o consenti nell'ambito dei sistemi, delle zone e degli elementi disciplinati dal Piano stesso.
- 12.** Gli interventi ammessi dal futuro PTPR aggiornano automaticamente gli elenchi degli interventi consentiti dal presente Piano.

Art. 3 **Elaborati del PTCP**

- 1.** Il PTCP è costituito da:

- a. Quadro conoscitivo formato da:
 - Volume A "Sistema economico e sociale";
 - Volume B "Sistema naturale e ambientale" e relativa cartografia;
 - Volume C "Sistema territoriale" e relativa cartografia;
 - Volume D "Sistema della pianificazione" e relativa cartografia.

Gli allegati al Quadro conoscitivo non costituiscono parte integrante del presente Piano ma si configurano quali strumenti di supporto per agevolare la lettura del Quadro conoscitivo stesso ed il loro aggiornamento o la loro modifica non costituiscono variante al PTCP.

- b. Relazione corredata dai seguenti allegati contrassegnati e denominati come segue:
 - **1R** (R) "Inquadramento progettuale Asse pedemontano";
 - **2R** (R) "Inquadramento progettuale riqualificazione della SS n. 9 via Emilia";
 - **3R** (T) "Sistema Ferroviario Piacentino e rete (linee ed assi forti) del trasporto pubblico locale (TPL)";
 - **4R** (T) "Rete ciclabile di valenza provinciale";
 - **5R** (T) "Principali itinerari e percorsi escursionistici";
 - **6R** (T) "Corridoio integrato del F.Po".
- c. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) formata da:
 - Rapporto ambientale e relativi allegati;

- Sintesi non tecnica;
 - Studio e Valutazione di incidenza;
 - Tavola in scala 1:100.000, denominata "Sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo";
 - Tavola in scala 1:100.000, denominata "Propensione alla tutela naturalistica".
- d. Le presenti Norme ed i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:
- Elenco degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico o monumentale disciplinati ai sensi della L.R. n. 2/1977, contrassegnato dalla lettera **N1**;
 - Elenco delle località sede di insediamenti storici, contrassegnato dalla lettera **N2**;
 - Elenco delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, contrassegnato dalla lettera **N3**;
 - Elenchi dei tratti di viabilità panoramica di interesse provinciale, contrassegnati dalla lettera **N4**;
 - Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, contrassegnate dalla lettera **N5**;
 - Elaborato descrittivo delle Unità di paesaggio provinciali, contrassegnato dalla lettera **N6**;
 - Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale e dei Poli produttivi consolidati, contrassegnate dalla lettera **N7**;
 - Schede descrittive dei Poli funzionali, contrassegnate dalla lettera **N8**;
 - Schede descrittive delle grandi strutture di vendita, contrassegnate dalla lettera **N9**;
 - Elenco delle zone sismiche, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e degli abitati da consolidare/trasferire, contrassegnato dalla lettera **N10**;
 - Schede descrittive relative alle principali previsioni di infrastrutture per la mobilità, contrassegnate dalla lettera **N11**;
 - Elenco fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano rifiuti e confermate dal PPGR, contrassegnato dalla lettera **R** (prospetti n.1, 2 e 3).
- e. Cartografia di piano costituita da:
- n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A1** e denominate "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale";
 - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A2** e denominate "Assetto vegetazionale";
 - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A3** e denominate "Carta del dissesto";
 - n. 11 tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dalla lettera **A4** e denominate "Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali";
 - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **A5** e denominate "Tutela delle risorse idriche";
 - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **A6** e denominata "Schema direttore Rete ecologica";
 - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **T1** e denominata "Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali";
 - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **T2** e denominate "Vocazioni territoriali e scenari di progetto";
 - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **I1** e denominate "Collegamenti e mobilità territoriale";
 - n. 1 tavola in scala 1:100.000, contrassegnata dalla lettera **I2** e denominata "Classificazione e livelli funzionali della rete stradale";
 - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **vr1** e denominate "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti";
 - n. 2 tavole in scala 1:50.000, contrassegnate dalla lettera **vr2** e denominate "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti".

CAPO 2°

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 4

Strumenti di attuazione del PTCP

1. **(D)** Il presente Piano si attua mediante:
 - a. gli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla legislazione vigente;
 - b. ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, di programmazione, provinciale e subprovinciale, nonché di concertazione previsto dalla vigente legislazione tra i quali si elencano:
 - Piani settoriali;
 - Programmi speciali d'area di cui alla L.R. n. 30/1996;
 - accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000;
 - accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
 - accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000;
 - accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000.
2. **(I)** E' riconosciuta alla Giunta provinciale la facoltà di emanare atti di coordinamento tecnico per favorire l'attuazione del presente Piano.

Art. 5

Monitoraggio

1. **(I)** Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, il monitoraggio assicura una verifica continua sullo stato di attuazione del presente Piano, sulle ricadute delle scelte strategiche, strutturali e delle politiche/azioni del Piano, nonché il controllo degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali riguardanti, in particolare, il sistema di accessibilità, gli ambiti produttivi, le trasformazioni insediative residenziali potenziali sulla base del ruolo e del rango dei centri, anche al fine della revisione e aggiornamento del Piano stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del presente Piano e la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi previsti e adottare le opportune misure correttive.
2. **(D)** La Giunta provinciale effettua il monitoraggio anche sulla base del Piano di monitoraggio riportato nello specifico allegato al Rapporto ambientale della ValSAT, promuovendo forme di collaborazione con la Regione, le Comunità Montane, i Comuni e le Associazioni economiche e sociali, anche attraverso specifiche sessioni della conferenza di pianificazione, e garantendo la pubblicità dei *reports* ambientali periodici.
3. **(I)** Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al presente Piano e comunque sempre incluse nel Quadro conoscitivo delle varianti allo stesso.
4. **(D)** Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del precedente comma 1, secondo periodo, è data informazione attraverso il sito *web* della Regione e della Provincia.

PARTE SECONDA – TUTELA TERRITORIALE, PAESISTICA E
GEOAMBIENTALE

TITOLO I - SISTEMI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

**CAPO 1°
MORFOLOGIA DEL TERRITORIO**

*Art. 6
Sistema dei crinali e della collina*

1. **(I)** Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come delimitati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente medesimo Piano per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e alla connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.
2. **(I)** Ai fini della tutela del sistema di cui al precedente comma 1, vengono assunti i seguenti indirizzi:
 - a. i Comuni, in sede di formazione e adozione dei PSC o varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, necessari per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche e per assicurare la visuale del sistema dei crinali, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
 - b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
3. **(P)** Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono realizzabili esclusivamente le seguenti infrastrutture ed attrezzature, purché previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali qualora contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, subordinatamente alla loro sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti:
 - a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche;
 - f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
4. **(P)** La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 3 non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
5. **(P)** Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, possono inoltre essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali:

- a. rifugi e bivacchi;
 - b. strutture per l'alpeggio;
 - c. percorsi e spazi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
- 6. (P)** Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al precedente comma 5 le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 7. (P)** Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 6 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente, in modo significativo, l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 8. (D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali ed esclusi i percorsi di cui alla lettera c. del precedente comma 6, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali e mediante la pubblicazione sul sito *web* del Comune e della Comunità Montana interessati;
 - c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 9. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 7**Limite storico all'insediamento umano stabile**

1. **(D)** Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, il limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale è possibile prevedere solo attività e infrastrutture tecnologiche di rilevanza sovracomunale, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti, esclusivamente al fine di consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione ambientale delle aree interessate, qualora la pianificazione di settore provinciale ne confermi la compatibilità paesistico-ambientale.
2. **(I)** Per esigenze documentate non altrimenti soddisfacenti, la pianificazione comunale può localizzare modeste previsioni insediative, esclusivamente in presenza di insediamenti antropici consolidati, qualora le stesse siano previste in stretta contiguità con l'edificazione esistente ed in coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni contenuti nell'allegato **N6** alle presenti Norme relativi all'Unità di paesaggio di appartenenza.

CAPO 2°**ASSETTO AGRICOLO FORESTALE****Art. 8****Assetto vegetazionale**

1. **(I)** Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il presente Piano è corredato dalla tavola contrassegnata dalla lettera **A2** in cui sono rappresentate, con appositi perimetri o individuazioni, le seguenti aree ed elementi:
 - a. area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);
 - b. area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);
 - c. elementi lineari (formazioni lineari).
2. **(I)** Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui al precedente comma 1, lettere a. e c., nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

Alle formazioni lineari sono applicate anche le disposizioni di cui al successivo Art. 9.
3. **(D)** Sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo le aree e gli elementi di cui alla lettera b. del precedente comma 1, nonché ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nei quali sono ammessi le normali attività silvicolture, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti.
4. **(D)** Il PTCP conferisce al sistema delle aree forestali e boschive finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa e persegue l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO² al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura. L'espansione naturale del bosco, compatibilmente con il mantenimento dei prati-pascoli in montagna, rientra tra le finalità indicate nel presente articolo e la sua parziale o totale eliminazione, qualora ammessa, deve essere compensata secondo le disposizioni di cui al successivo comma 9.

(P) Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.
5. **(P)** Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al precedente comma 2 sono ammessi esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981;
 - b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 6, 7 e 8;
 - c. gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
 - d. le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- (P) Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 9.
- 6.** (P) Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- (I) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC, o della variante di adeguamento al presente Piano, possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.
- 7.** (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.
- 8.** (P) Gli interventi di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.
- (P) Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso

e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 9. (P)** I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

(D) I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.

- 10. (D)** Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tavola contrassegnata dalle lettere **A1** del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

- 11. (D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

- 12. (I)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Capo e alle individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente al sistema delle aree forestali e boschive.

In tale sede, i Comuni possono proporre, con riferimento al contesto locale, motivate revisioni alle perimetrazioni dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, senza che ciò costituisca variante al presente Piano. Tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Provincia provvede ad aggiornare la tavola contrassegnata dalla lettera **A2**.

13. (D) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche, per i Comuni dotati di PSC, ovvero di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 per i Comuni dotati di PRG, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PTCP. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché alle previsioni urbanistiche, anche solo adottate, prima dell'adozione del presente Piano.
14. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 9

Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari

1. (D) In sede di formazione e adozione del PSC o variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni individuano gli esemplari arborei singoli, in gruppi od in filari di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati con specifico Decreto emanato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 2/1977 e riportati nell'allegato **N1** alle presenti Norme, che è aggiornato a seguito dell'emanazione di nuovi Decreti di tutela o di revoca di precedenti Decreti.
- (P) Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto regionale ai sensi della L.R. n. 2/1977 dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.
2. (I) Attraverso il PSC o la variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni possono individuare gli esemplari singoli non soggetti a vincolo, ma meritevoli di tutela, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.
- (P) Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio il quale potrà dettare una specifica disciplina regolamentare.
3. (D) I Comuni provvederanno inoltre ad individuare nelle aree urbane i parchi e i giardini che rivestono interesse storico-architettonico e ad articolare una disciplina secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 25, comma 5, anche attraverso l'emanazione di uno specifico Regolamento.
4. (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria pianificazione urbanistica alle disposizioni ed individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente alle formazioni lineari di cui al comma 1, lettera c., del precedente Art. 8, ed integrano la rappresentazione delle formazioni lineari eventualmente non classificate nelle medesime tavole, ovvero propongono motivate revisioni supportate da analisi ed accertamenti. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.

CAPO 3°

CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

Art. 10

Reticolo idrografico

1. (I) Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione provinciale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con

le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica. E' favorita la pratica della pianificazione e gestione integrata secondo un approccio pluriobiettivo.

2. **(D)** Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua individuati cartograficamente nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**. La delimitazione delle aree fluviali, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
3. **(D)** Sul reticolo principale il presente Piano individua tre distinte fasce fluviali, denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali, definite nella Relazione del presente Piano. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia C, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce sono riconosciute sulla base di specifici caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale e delle condizioni d'uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative dell'assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a tale ambiente, e dell'assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema.
4. **(I)** Ferme restando le competenze degli Enti preposti alle funzioni di programmazione e attuazione degli interventi di difesa idraulica e del suolo nel territorio provinciale, il presente Piano integra e specifica le conoscenze sviluppate in ambito sovraprovinciale, ponendosi quale strumento di supporto alla definizione dei fabbisogni di carattere non emergenziale. Allo scopo di razionalizzare la programmazione degli interventi di sistemazione e manutenzione idraulica, la Provincia garantisce il proprio contributo conoscitivo e la partecipazione, ove richiesta, alla definizione condivisa delle scelte di pianificazione e programmazione promosse a livello sovraordinato.
5. **(I)** La Provincia concorre, per quanto di competenza, anche attraverso gli strumenti della concertazione istituzionale, all'attuazione dei programmi di intervento degli Enti competenti alla difesa idraulica, specialmente rivolti ai settori interessati dalle fasce A e B, da realizzarsi nel rispetto delle specifiche direttive, relativamente alle seguenti attività:
 - a. manutenzione e difesa idraulica, riqualificazione ambientale e rinaturazione, sistemazione e difesa del suolo, monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei;
 - b. adeguamento delle opere infrastrutturali;
 - c. adeguamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per l'approvvigionamento potabile, degli impianti a rischio di incidente rilevante e degli impianti con materiali radioattivi;
 - d. interventi nel settore agricolo e forestale.
- 5-bis. (I)** Allo scopo di favorire e coordinare l'attuazione della gestione integrata dei corsi d'acqua secondo un approccio pluriobiettivo di cui al comma 1, all'interno delle Linee-guida per la costituzione della Rete ecologica locale di cui al successivo Art. 67, comma 2-bis, sono contenuti appositi indirizzi finalizzati alla riqualificazione della rete idrografica principale e minore. Tali indirizzi sono rivolti all'individuazione di buone pratiche per il ripristino ed il potenziamento delle fasce riparie lungo i corsi d'acqua e la rete irrigua provinciale, la diversificazione morfologica dell'alveo e la riduzione degli impatti dell'impermeabilizzazione. A più vasta scala contengono buone pratiche per la realizzazione e la manutenzione delle opere di presa, Linee-guida per la riqualificazione del sistema dei fontanili di cui al successivo Art. 36 e criteri progettuali per la definizione morfologica dei bacini di stoccaggio ad uso irriguo di cui all'allegato **N5** al presente Piano.
6. **(D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, sono tenuti a recepire le delimitazioni e le disposizioni di cui al presente Capo. In tale sede, i Comuni possono approfondire ed eventualmente integrare i contenuti specifici assunti a livello provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. A-2, comma 2, della L.R. n. 20/2000, garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal presente Piano. Ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma 7, eventuali ridefinizioni delle aree di cui

al presente Capo sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000, se non diversamente indicato nei successivi articoli del presente Capo.

- 7. (D)** In sede di adeguamento al presente Piano, i Comuni possono far coincidere i limiti delle aree di tutela fluviale individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio, rispettandone comunque l'unitarietà e i presupposti metodologici e mantenendosi indicativamente entro i 25 metri di distanza rispetto alle delimitazioni tracciate nella cartografia provinciale. I casi suddetti possono considerarsi rettifiche ai sensi del comma 6 del precedente Art. 2.
- 8. (f)** Fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli, la pianificazione comunale si indirizza a:
 - a. evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il deflusso a cielo aperto dei corsi d'acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienico-sanitaria;
 - b. assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;
 - c. favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l'integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio;
 - d. evitare, nelle aree fluviali, la localizzazione di opere destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;
 - e. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche;
 - f. minimizzare le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici, favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione e migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate nelle zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle fasce A e B, qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e come tali soggette a priorità di finanziamento.
- 9. (f)** In sede di adeguamento al presente Piano, allo scopo di rendere compatibile l'assetto urbanistico con le condizioni di rischio idraulico ed incentivare la messa in sicurezza dei territori, gli strumenti urbanistici comunali possono:
 - a. individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle fasce A e B, ai sensi dell'art. 40 delle Norme del PAI;
 - b. prevedere meccanismi perequativi e compensativi, finalizzati a favorire le seguenti azioni di riduzione del rischio, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali dei luoghi:
 - realizzazione diretta da parte dei soggetti interessati dalle opere di messa in sicurezza, previo parere vincolante degli Enti competenti alla difesa idraulica, e conseguente eventuale cessione all'Amministrazione pubblica delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, qualora le stesse siano programmate nell'ambito degli strumenti di settore previsti;
 - demolizioni parziali o totali di fabbricati e/o corpi di fabbrica ricadenti nelle aree a rischio;
 - delocalizzazione di fabbricati ricadenti nelle aree a rischio.
- 10. (D)** Il Comune procede ad una valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale, secondo i criteri e i contenuti indicati al successivo comma 11, nei seguenti casi:
 - a. qualora sia necessario procedere ad una verifica di sicurezza degli insediamenti esistenti;
 - b. in sede di redazione dei piani e programmi di protezione civile;
 - c. nell'ambito della formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, d'intesa con la Provincia, nelle fattispecie previste dai successivi articoli in cui tale valutazione costituisce una condizione per la pianificazione e attuazione di interventi altrimenti non ammessi.
- 11. (D)** La valutazione di cui al precedente comma 10 deve essere effettuata secondo i criteri definiti dalle direttive di settore, in particolare dalla deliberazione della Giunta regionale n. 126/2002 e dalla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 16/2003, come coordinati e specificati dalle Linee-

guida approvate dalla Giunta provinciale. La valutazione deve considerare tutte le informazioni reperibili presso gli Enti a vario titolo competenti, con riguardo ai dati relativi alle opere di difesa esistenti, al loro stato di adeguatezza e agli interventi idraulici programmati per la difesa del territorio, e deve concludersi con l'indicazione delle misure, a carattere strutturale e non strutturale, necessarie alla mitigazione degli impatti; per le misure strutturali dovrà essere indicato il soggetto attuatore, per quelle non strutturali dovranno essere previsti opportuni adeguamenti dei piani e programmi di protezione civile. Devono essere individuati i necessari accorgimenti tecnico-costruttivi da assumere quali condizioni per garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione urbanistica.

- 12. (P)** Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:
- la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del R.D. n. 368/1904, come integrato dal comma 7 dell'art. 14 del PAI, per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;
 - le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 55;
 - la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni ai sensi della L.R. n. 7/2004, sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n. 37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.
- 12-bis. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.
- 13. (P)** Non sono soggette alle disposizioni degli articoli del presente Capo le previsioni urbanistiche fatte salve dal PTPR adottato il 29 giugno 1989, dal PTCP adottato il 26 gennaio 1999, dal PAI approvato il 24 maggio 2001 e dal PTCP adottato il 16 febbraio 2009, alle condizioni ivi stabilite; in caso di contrasto tra i diversi regimi di salvaguardia, vale quello più restrittivo.
- 14. (D)** La disciplina di riferimento è costituita dal presente articolo e da quelli successivi del presente Capo.
- 15. (P)** Fermo restando quanto previsto dalla L. n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A o B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti, redatti ai sensi dell'art. 32 delle Norme del PAI e relative direttive d'attuazione, devono riferirsi a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale. Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

Art. 11

Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

- (D)** La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - zona A1, alveo attivo o inciso oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
 - zona A2, alveo di piena;
 - zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
- (I)** Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio

idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

3. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia A, suddivisa nelle zone A1, A2 e A3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano.
4. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.
5. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:
 - a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
 - b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a.;
 - c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
 - e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
 - f. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti;
 - g. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
 - h. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art.

- 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
 - approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
 - impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;
 - aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;
- i. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;
- j. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
- k. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- l. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;
- m. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;
- n. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi ad attività estrattive ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inseriti nell'ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell'esercizio; tali interventi devono consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d'acqua;
- o. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti compatibili dal PIAE;
- p. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano come rifiuti finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

- q. ai fini della valorizzazione e fruizione delle aree di valore naturale e ambientale di cui al successivo Art. 60, la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;
 - r. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;
 - s. le attività escursionistiche e del tempo libero.
- 6. (P)** Nell'alveo attivo o invaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
- 7. (P)** Nell'alveo attivo o invaso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
- a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
 - b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.
- 8. (P)** Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6, in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della successiva Parte terza in merito al territorio rurale:
- a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
 - b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
 - c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
 - d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;
 - e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;
 - f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
 - g. la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti a gestione pubblica o privata, purché connessi con l'ambiente fluviale ma in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso l'ampliamento dei campeggi.

9. (P) Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l'ambiente acquatico, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 del successivo Art. 18, purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica.

Art. 12

Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. (D) La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:
- zona B1, di conservazione del sistema fluviale;
 - zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale;
 - zona B3, ad elevato grado di antropizzazione;
2. (I) Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:
- la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;
 - il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
 - il recupero dei territori periferuviali ad uso naturalistico e ricreativo.
3. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia B, suddivisa nelle zone B1, B2 e B3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano.
4. (P) Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:
- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
 - in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
 - lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 5.
5. (P) Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi:
- tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive del presente comma;
 - gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli artt. 38 e 38-bis delle Norme del PAI;
 - le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive;
 - le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della successiva Parte terza;
 - l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006;

- f. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive;
 - g. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I della successiva Parte terza;
 - h. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - i. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi.
- 6. (P)** Nella zona B3 vale quanto disposto nella fascia B, mentre nella zona B1 e nella zona B2, rispetto a quanto disposto nella fascia B, valgono le seguenti limitazioni:
- a. le attività di cui alla lettera d. del precedente comma 5 sono ammesse purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;
 - b. le attività di cui alle lettere e. e g. del precedente comma 5 non sono ammesse.
- 6-bis. (P)** Nelle aree ricadenti in fascia B di nuova individuazione rispetto ai piani territoriali (PTPR, PTCP e PAI) previgenti alla data di adozione del presente Piano (16 febbraio 2009), sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla medesima data, qualora ricadenti nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 3 dell'art. 17 del PTPR.

Art. 13

Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale

- 1. (D)** La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia C si articola nelle seguenti zone:
 - a. zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche;
 - b. zona C2, non protetta da difese idrauliche.
- 2. (I)** Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.
- 3. (D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia C, suddivisa nelle zone C1 e C2 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano.
- 4. (P)** Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni:
 - a. sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del presente comma;

- b. i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
 - c. le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrato, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10;
 - d. gli impianti di produzione energetica sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10;
 - e. la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 90;
 - f. gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.
- 5. (P)** L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 del precedente Art. 10, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti, tra cui principalmente quelle individuate nell'Appendice 3 dell'allegato **B1.9** (R) al Quadro conoscitivo, implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, e dall'art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore.
- 6. (I)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, sulla base di specifiche esigenze di tutela riscontrate a livello locale, possono vietare nella fascia C o nella sola zona C2 gli interventi di cui alle lettere d., e., f. del precedente comma 4, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.

Art. 14

Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I) e fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)

- 1. (I)** La fascia di integrazione dell'ambito fluviale, denominata "fascia I", comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, tracciati con apposito segno grafico nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** del presente Piano, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.
- 2. (I)** Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.
- 3. (D)** Nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale in sede di adeguamento al presente Piano, la fascia di integrazione deve essere articolata nelle seguenti zone:
 - zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.
 - zona I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza dovrà essere indicativamente intorno ai 25 metri per lato, ovvero essere rapportata allo stato dei luoghi, senza scendere al di sotto dei 10 metri per lato.

La disciplina da applicarsi può richiamare, in tutto o in parte, le disposizioni previste per le altre fasce, preferendo, per analogia con le specifiche finalità di tutela, la disciplina di cui alla zona A1 per l'alveo inciso e quella di cui alla fascia B per la zona di integrazione, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

4. **(P)** In pendenza delle individuazioni di cui al precedente comma 3, ai corsi d'acqua da assoggettare a fascia d'integrazione si applicano le norme corrispondenti alla zona A1 per l'alveo attivo e quelle corrispondenti alla fascia B per la zona di integrazione posta ad una distanza di 25 metri dall'alveo attivo, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.
5. **(I)** In considerazione delle conoscenze e dei rilievi compiuti nel proprio territorio, il Comune può stabilire ulteriori tutele delle aree contermini al reticolo naturale e artificiale, delimitando fasce fluviali aggiuntive di rilevanza locale, denominate "fasce L", con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, compatibilmente con gli usi antropici esistenti. La disciplina da applicarsi può richiamare, in tutto o in parte, la disciplina di tutela già dettata per gli altri sistemi, da adattare in funzione delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi previsti, fatto salvo quanto disposto dai regolamenti di Polizia Idraulica.

CAPO 4°

AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI

Art. 15

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. **(D)** Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come delimitate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico-ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti.
2. **(P)** Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma, le previsioni urbanistiche fatte salve dal PTPR adottato il 29 giugno 1989, dal PTCP adottato il 26 gennaio 1999 e dal PTCP adottato il 16 febbraio 2009, alle condizioni stabilite da detti strumenti.
3. **(P)** Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le disposizioni dettate dai successivi commi del presente articolo.
4. **(P)** Sono ammesse esclusivamente le infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:
 - a. linee di comunicazione viaria nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognosticoqualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali se contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. **(P)** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a

valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **(D)** Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
 - a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. rifugi e posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.
7. **(D)** Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione comunali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. **(I)** La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. **(P)** Fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:
 - a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, secondo la classificazione di cui all'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978 e successive modifiche;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. **(P)** Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 11. (D)** Relativamente alle aree di cui al comma 1, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 12. (D)** Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al precedente ottavo comma, oltre alle aree di cui al precedente comma 2, solamente ove si dimostri:
- l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
 - la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 nonché delle disposizioni di cui alla successiva Parte terza relative ai criteri insediativi e garantendo la coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per le Unità di paesaggio di appartenenza.

Art. 16
Biotopi umidi

- (I)** Nei biotopi umidi individuati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, obiettivo della tutela è la conservazione e valorizzazione del loro grado di naturalità e biodiversità. Sono comprese nella categoria dei biotopi umidi le aree di ridotte dimensioni quali pozze, anche con carattere di temporaneità, conche lacustri naturali, torbiere, stagni, prati umidi, prati molli e lanche, che rappresentano sito di rifugio e riproduzione per la fauna minore e sono caratterizzate dalla presenza di habitat vegetazionali e specie floristiche di pregio. Sono invece escluse dalla categoria dei biotopi le aree realizzate mediante il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali, con gli aiuti previsti dai Piani di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.
- (I)** I Comuni sono tenuti a verificare l'ubicazione e, se del caso, integrare la localizzazione e la perimetrazione di dettaglio dei biotopi umidi di cui alla tavola contrassegnata dalla lettera **A1** e all'allegato **B3.1** (R) al Quadro conoscitivo valutandone lo stato evolutivo e dettando le relative disposizioni volte a tutelarne l'assetto idraulico, la qualità ambientale delle acque e l'integrità delle componenti vegetali e animali che li caratterizzano. I Comuni possono individuare ulteriori biotopi umidi oltre a quelli indicati nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** e nell'allegato **B3.1** (R) al Quadro conoscitivo.
- (D)** In tali zone non sono consentiti interventi suscettibili di danneggiare l'assetto idrogeologico locale, in particolare, sono vietati gli impianti di gestione dei rifiuti, le bonifiche, le captazioni dei rii di alimentazione, le colmature delle torbiere, le escavazioni e l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali e vegetali spontanee non autoctone e, in particolare, le immissioni di specie ittiche, fatti salvi eventuali interventi di reimmissione di specie autoctone effettuate dall'Amministrazione provinciale. Eventuali interventi di modificazione di tali zone sono consentiti per la realizzazione di opere connesse alla loro conversione a riuso per fini naturalistici.
- (D)** Gli interventi infrastrutturali e di rilevante interesse pubblico sono consentiti se non diversamente localizzabili e dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento ambientale.

5. *(I)* In tali zone potranno essere promossi interventi di valorizzazione con la finalità di consolidarne e migliorarne la biodiversità e favorirne la fruizione a scopo didattico e ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica provinciale di cui al successivo Art. 67.
6. *(I)* La Provincia provvede sulla base delle localizzazioni effettuate dai Comuni all'aggiornamento della tavola contrassegnata dalla lettera **A1**.
7. *(D)* Il mantenimento, la tutela e il miglioramento dei biotopi umidi di cui al presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, della L.R n. 15/2006.
8. *(I)* I biotopi umidi di cui al precedente comma 1 costituiscono componenti della Rete ecologica provinciale e della sua articolazione comunale.

Art. 17

Zone di valenza ambientale locale

1. *(I)* Spetta ai Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, approfondire lo studio delle zone di valenza ambientale locale, come individuate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, individuandone le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio, e quelle all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale. In tali zone le attività estrattive sono comunque localizzate previa verifica circa la non sussistenza di possibili localizzazioni alternative in zone non sottoposte ad alcuna tutela.
2. *(P)* In attesa che i Comuni predispongano gli approfondimenti di cui al precedente comma, che non producono variante al PTCP, tali zone sono assimilate a quelle di cui al precedente Art. 15.

Art. 18

Zone di tutela naturalistica

1. *(I)* Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza degli indirizzi del successivo comma 2 e le prescrizioni dei successivi commi 3 e 4.
2. *(I)* Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 1 sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:
 - a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
 - c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

- e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità all'allegato della L.R. n. 31/2002, ovvero, per i Comuni dotati di PRG, in conformità alla disciplina di Piano elaborata conformemente agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978 e sue modifiche; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - f. l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
 - g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti ovvero nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al precedente Art. 8;
 - j. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco;
 - k. gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 3. (P)** Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 1, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c. i mutamenti nell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza, didattiche culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola, con esclusione dei cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura;
 - f. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dal precedente Art. 8;
 - g. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - h. le attività escursionistiche.
- 4. (P)** Nelle zone di cui al precedente comma 1, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5. (D)** Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- d. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- e. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- f. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 19

Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica

1. **(D)** I calanchi rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale, diffuse sul territorio appenninico provinciale, e costituiscono nel loro insieme un complesso fortemente caratterizzante un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì aree di dissesto attivo, con caratteri evolutivi che ne possono determinare l'estensione alle aree circostanti, e come tali sono disciplinate dal successivo Art. 31.
2. **(I)** Nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano sono individuati i calanchi di valenza naturalistico-paesaggistica. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento che i Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare al fine di articolare, in funzione della loro diversa rilevanza paesaggistico-ambientale, naturalistica e geomorfologica, un'eventuale classificazione in:
 - a. calanchi peculiari, segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
 - b. calanchi tipici, rappresentanti la generalità delle formazioni calanchive con un grado diffuso di valenza paesistica.
3. **(P)** Nell'ambito dei calanchi peculiari, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.
4. **(I)** Nell'ambito dei calanchi tipici individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, ed in corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.
5. **(I)** La classificazione operata dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica e alle condizioni di cui ai commi precedenti costituisce adempimento di cui all'art. 20, comma 3, del PTPR a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.
(P) In attesa di tali adempimenti sui calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art. 20***Crinali spartiacque principali e crinali minori***

1. **(I)** I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano sono individuati i crinali spartiacque principali, ovvero gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale ed i crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.
2. **(I)** L'individuazione cartografica dei crinali minori costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti, su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.
3. **(I)** La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 9, comma 1, del PTPR e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate nel presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.
4. **(P)** Nei crinali principali di cui al precedente comma 1 del presente articolo e nei crinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela di cui al medesimo comma, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extragricola andranno localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza;
 - b. se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici che possano modificarne la percezione visiva dai centri abitati, dalle principali infrastrutture viarie provinciali e statali, dalla viabilità panoramica e dai punti panoramici.
5. **(P)** Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano, quali:
 - a. linee di comunicazione viaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.**(P)** Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.
6. **(P)** Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano, nonché i procedimenti relativi a progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale avviati anteriormente all'approvazione del presente Piano.
7. **(D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 21
Patrimonio geologico

1. (D) Nella tavola contrassegnata dalla lettera **B3.a** allegata al Quadro conoscitivo sono individuati gli elementi delle emergenze geologiche di importanza regionale con l'obiettivo di tutelarne i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2006.
2. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC, recepiscono l'individuazione dei beni geologici di cui al precedente comma 1, integrandone la ricognizione sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici e definendo una disciplina di tutela e salvaguardia, in coerenza con la L.R. n. 9/2006, con la finalità di assicurarne la conoscenza e la conservazione.
3. (I) Fatte salve le modalità per l'aggiornamento del catasto regionale di cui alla L.R. n. 9/2006, le ulteriori individuazioni di beni geologici effettuate dai Comuni aggiornano la tavola di cui al precedente comma 1 e il Quadro conoscitivo del PTCP senza che ciò costituisca variante al presente Piano.

TITOLO II - IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO

CAPO 1°
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO

Art. 22
Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

1. (D) Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di cui al successivo comma 2, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.
2. (D) I siti di cui al precedente comma 1 sono individuati nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b1 "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora interessati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
 - b2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

Fra le suddette categorie, il Piano individua inoltre i siti oggetto di decreto di vincolo specifico.

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, assumono le localizzazioni di cui alle lettere "a", "b1" e "b2" e le relative disposizioni di tutela e di valorizzazione, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento e valutando eventuali inserimenti cartografici, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

Le tavole del Quadro conoscitivo contrassegnate dalla lettera **C1.f** e l'allegato **C1.3 (R)** al Quadro conoscitivo medesimo individuano ulteriori segnalazioni di siti definiti "zone di interesse archeologico" la cui descrizione è contenuta nel citato allegato **C1.3 (R)** al Quadro conoscitivo; i Comuni, in sede di formazione e adozione degli

strumenti urbanistici, terranno conto di tali individuazioni provvedendo alla definizione della perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici ed alla assunzione della disciplina di tutela relativa alle categorie "a", "b1" o "b2, di cui ai successivi commi, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la suddetta Soprintendenza.

3. **(P)** Le aree di cui alle lettere "a", "b1", "b2", individuate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi successivi. Relativamente alle "zone di interesse archeologico" di cui al precedente comma 2, ultimo periodo, non ricadenti all'interno delle aree "a" e "b1", si applica la disciplina di cui al successivo comma 5. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di Piano, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.

4. **(I)** Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" e le aree sulle quali vige un decreto di vincolo specifico sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione. Ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, le aree di cui alle lettere "a", "b1" e "b2" possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione o sistemazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

(P) Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alle lettere "a", "b1", "b2" del precedente comma 2 (quando non si tratti di beni vincolati da provvedimento ministeriale, nel qual caso occorre riferirsi per l'autorizzazione agli interventi in prima istanza al D.Lgs. n. 42/2004 Parte II, Beni culturali), sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza competente, le seguenti tipologie di interventi edilizi corrispondenti alle definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) contenute nell'allegato alla L.R. n. 31/2002 e successive modifiche:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

(I) Nelle aree classificate "b1" è inoltre ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, e ferme restando ulteriori disposizioni più restrittive dettate dalla suddetta Soprintendenza e specifiche disposizioni dettate nei PSC e nei RUE comunali in accordo con le norme del presente Piano.

5. **(D)** Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, volte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, in funzione della eventuale individuazione di aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. La carta delle potenzialità archeologiche di cui al successivo comma 6 costituisce lo strumento di supporto per tale attività conoscitiva e valutativa del territorio.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale; in caso di ritrovamento di complessi e/o materiali archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

6. **(I)** I Comuni, in accordo con la Provincia e la Soprintendenza per i Beni archeologici, elaborano la "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC, curandone l'aggiornamento e assumono nel POC e nel RUE adeguate norme attuative di intervento relative alle aree a potenziale archeologico differenziato.

La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti e non, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica.

7. **(f)** La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli o associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie "a" e "b1" di cui al precedente comma 2, non compresi negli ambiti di cui al Capo 1° del successivo Titolo IV, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente, sia attraverso Enti od Istituti pubblici o a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni culturali.
- In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 23

Zone di tutela della struttura centuriata

1. **(D)** Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. **(D)** Le tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma indicando:
- gli ambiti con presenza di elementi diffusi;
 - gli elementi localizzati.
- Per tali ambiti ed elementi valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
3. **(P)** Gli ambiti di cui al precedente comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, hanno di norma destinazione d'uso rurale e sono conseguentemente assoggettati alle relative disposizioni, con le ulteriori prescrizioni che seguono:
- è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al precedente comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento;
 - qualora gli strumenti urbanistici comunali non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente, come classificati nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
 - gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
4. **(P)** Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono comunque consentiti:
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti definito ammissibile dallo strumento urbanistico, come classificato nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978;
 - il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di

- larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- 5. (P)** Le opere di cui alle lettere, d. ed e. del comma precedente, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del medesimo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Devono altresì essere contemplate, in fase di progettazione, forme di valorizzazione delle zone di cui al presente articolo.
- 6. (P)** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o nel presente Piano o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.
- 7. (P)** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.
- 8. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.
- 9. (P)** Oltre a quanto previsto dal presente Piano, non sono soggette alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, ancorché indicate nelle tavole di cui al precedente Art. 3 come appartenenti alle zone di tutela della struttura centuriata, le aree di cui al comma 12 dell'art. 21 del PTPR vigente secondo la specifica disciplina ivi indicata.
- 10. (D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:
- assumere le perimetrazioni e le localizzazioni delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a., e proporre eventuali e motivate modifiche secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali;
 - accertare le caratteristiche degli elementi, anche di tipo puntuale di cui al precedente comma 2 lettera b., ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali;
 - articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.

11. (D) Nelle zone di tutela della struttura centuriata possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, nuove aree a destinazione d'uso extragricola ove si dimostri che ciò avvenga senza:
- sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali esistenti;
 - eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione sui quali sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

CAPO 2° INSEDIAMENTI STORICI

Art. 24

Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

- (D) Il presente Piano definisce, ai sensi dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, gli insediamenti storici, individuando le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.
- (D) Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano ed elencate nell'allegato **N2** alle presenti Norme costituiscono un inventario di base degli insediamenti storici del territorio provinciale.

Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in:

- tessuti agglomerati principali;
- tessuti agglomerati;
- tessuti non agglomerati;
- nuclei principali;
- nuclei secondari.

Il presente Piano valuta, inoltre, lo stato di alterazione dei tessuti storici esistenti al fine di formulare indirizzi differenziati per le azioni di tutela degli Enti locali.

- (D) I Comuni, nel cui ambito ricadono le località indicate nelle tavole di cui al precedente comma 2, sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico definendo, ove non già effettuata, la perimetrazione degli insediamenti storici, con riferimento agli elementi riportati nella cartografia indicata nel precedente comma 2, al fine di verificare la sussistenza delle zone urbane storiche, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, e di dettarne la specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II dell'allegato alla L.R. n. 20/2000.

(f) All'interno dei tessuti agglomerati e non, che risulteranno totalmente o parzialmente alterati, la pianificazione comunale potrà escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.

(f) Il Comune potrà proporre, in modo motivato e documentato, di non perimetrare nuclei secondari di cui alla lettera e. del precedente comma 2, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; tale adempimento dovrà essere compiuto in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo (Volume C- Sistema territoriale).

(D) La definizione delle perimetrazioni di cui sopra, costituendo variante al PSC o, in via transitoria, al PRG è approvata secondo le disposizioni, rispettivamente, di cui agli artt. 32 e 41 della L.R. n. 20/2000.

- (D) I Comuni, ove non già effettuato, provvedono ad individuare i nuclei secondari di cui alla lettera e. del secondo comma del presente articolo secondo le indicazioni contenute nel Quadro conoscitivo (Volume C - Sistema territoriale) ed a verificarne la qualità storica ed architettonica, assegnando alle unità edilizie meritevoli di tutela una specifica categoria di intervento, scelta fra quelle definite dalla disciplina particolareggiata di cui al precedente comma, anche alla luce dell'eventuale loro appartenenza agli elementi di cui al successivo Art. 25, comma 1. Gli interventi sulle rimanenti unità edilizie saranno disciplinati con lo scopo di perseguirne la compatibilità degli elementi e delle finiture architettoniche con il tessuto edilizio circostante o caratterizzante

l'ambito interessato, tenendo conto degli indirizzi e delle raccomandazioni contenute nell'allegato **N6** alle presenti Norme relativi alla specifica Unità di paesaggio di appartenenza.

5. **(D)** I Comuni, con riferimento alle zone urbane storiche e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina conforme al capo A-II della L.R. n. 20/2000, adeguano i propri strumenti urbanistici dettando la relativa disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni di cui all'allegato alla L.R. n. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

6. **(P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 4, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5.

La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.

7. **(P)** Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o *ope legis*. Per la valorizzazione dei beni culturali, la pianificazione dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 156/2006.

CAPO 3°

AMBITI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE

Art. 25

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

1. **(I)** Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano una prima individuazione delle principali strutture censite come facenti parte delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, articolati in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici);
- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);
- architettura geologica.

Tali elementi sono elencati nell'allegato **N3** alle presenti Norme. Le tavole contrassegnate dalla lettera **D3.a** e l'allegato **D3.1** (T) al Quadro conoscitivo individuano, fra i suddetti beni, quelli sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, di cui l'allegato **D3.2** (R) al Quadro conoscitivo contiene l'elenco.

2. **(D)** Per i beni e le relative pertinenze di cui al precedente comma 1, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:
- a. salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;

- b. riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.
3. *(I)* I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, assumendo la stessa metodologia fornita dal Quadro conoscitivo del PTCP, verificano ed eventualmente aggiornano le localizzazioni di cui al comma 1, nonché individuano nel proprio territorio, sia nelle zone urbane che extraurbane, ove rivestano interesse storico testimoniale, eventuali ulteriori strutture nel rispetto dell'articolazione di cui al precedente comma 2. Tali individuazioni operate dai Comuni costituiscono adempimento di cui all'art. 24, comma 4, del PTPR, e come tali non costituiscono, anche a localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, variante grafica allo stesso.
- Nelle more di tale adempimento valgono le disposizioni del presente articolo.
4. *(D)* I Comuni provvedono ad effettuare l'individuazione di cui al precedente comma 3, anche in accordo con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio, attraverso una ricognizione aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico, nonché dei beni di interesse culturale sottoposti *ope legis* alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004. Le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di proprietà pubblica o di figure giuridiche senza scopo di lucro sono sottoposti *ope legis* al D.Lgs. n. 42/2004 fino a verifica dell'interesse culturale secondo l'art. 12 e seguenti dello stesso Decreto legislativo.
- Per le suddette strutture, in presenza di vincolo ministeriale o di un bene di proprietà pubblica, in caso di interventi soggetti ad autorizzazione, trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela del patrimonio culturale.
5. *(D)* I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, per le strutture di cui ai precedenti commi 1 e 3, provvedono ad articolare discipline conformi agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e all'allegato alla L.R. n. 31/2002 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al Titolo I della successiva Parte terza, procedendo ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti dell'allegato **C1.4 (R)** al Quadro conoscitivo e alle Unità di paesaggio di cui al successivo Art. 54.
6. *(I)* La Provincia, d'intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva, così come, anche con la collaborazione di soggetti privati interessati definita attraverso accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. n. 20/2000, azioni di valorizzazione dei beni storici e culturali in funzione della fruizione pubblica.
- Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui al successivo Art. 59, per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale.

Art. 26

Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

1. *(I)* All'interno delle zone di interesse storico-testimoniale, il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** in conformità alle disposizioni dei successivi commi.
2. *(I)* I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, verificano e recepiscono le individuazioni di cui al precedente comma provvedendo, in accordo con la Provincia, i Consorzi di bonifica e altri Enti interessati, ad eventuali aggiornamenti sulla base di approfondimenti della conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie. Nella stessa sede, i Comuni procedono inoltre alla individuazione dei manufatti idraulici soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e quelli più significativi sotto il profilo della organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale, tenendo conto in particolare che tali opere:

- a. coincidano con impianti di sollevamento che, nell'ambito dell'attuale sistema idraulico di bonifica, risultino tuttora indispensabili e pertanto gli interventi di tipo conservativo previsti dovranno comunque ammettere opere finalizzate alla ottimizzazione del funzionamento idraulico;
 - b. risultino rilevanti ai fini della connotazione del paesaggio agrario di bonifica e come tali salvaguardati, in particolare nelle sagome volumetriche degli stessi e nella caratterizzazione dei fronti.
- 3. (I)** I Comuni provvedono inoltre a definire le norme di tutela, ai sensi dell'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
- a. i terreni agricoli di cui al precedente comma 1 sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva comunque l'efficienza del sistema idraulico;
 - b. deve essere evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - c. qualora i manufatti idraulici siano costituiti da materiali non particolarmente pregiati (diversamente da mattoni faccia a vista non trafilati, coppi, legno, strutture in ferro, pietre locali o graniti angolari ecc.), i relativi interventi di recupero dovranno garantire la possibilità di reimpiego di materiali omogenei o migliorativi di quelli originari;
 - d. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
- 4. (I)** I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, orientano le loro previsioni sulla base dei seguenti ulteriori indirizzi:
- a. vietare ogni intervento, compresa la coltivazione a fini agricoli, a distanze dai canali di bonifica inferiori a quelle indicate dall'art. 133 del R.D. n. 368/1904;
 - b. evitare l'eliminazione di strade poderali ed interpoderali, quando affiancate o di servizio ai canali di bonifica;
 - c. evitare la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle, ecc) e, in ogni caso, vietare, senza la preventiva autorizzazione dei Consorzi di bonifica, la rimozione di manufatti idraulici che, presenti in proprietà private, siano ritenuti dai Consorzi medesimi opere necessarie ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R.D. n. 215/1933;
 - d. favorire l'impianto di vegetazione autoctona senza abbattimento di siepi, filari alberati, alle distanze prescritte dal R.D. n. 368/1904 così come modificate dall'art. 14 del PAI, purché non venga impedito il regolare deflusso delle acque, la sicurezza dei luoghi e la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua; relativamente alla vegetazione riparia contigua alla rete di bonifica, potrà essere consentito solo il mantenimento a prato;
 - e. incentivare il recupero dei manufatti di pertinenza di interesse storico-testimoniale, anche a fini didattici e fruitivi.
- 5. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.
- 6. (P)** La terminologia "bonifiche storiche" viene usata nel presente Piano al solo scopo di riprendere quella dell'art. 23 delle Norme di attuazione del PTPR vigente e per dare continuità terminologica a quella usata dal precedente PTCP, trattandosi in realtà di opere di canalizzazione irrigua e/o fognaria, comunque non costruite sulla base della normativa e delle prescrizioni pianificatorie di cui al R.D. n. 215/1933.

Art. 27
Viabilità storica

1. (I) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a. percorsi consolidati;
 - b. tracce di percorsi;
 - c. elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).
2. (I) Gli strumenti urbanistici comunali provvedono all'individuazione dei percorsi di cui al precedente comma, lettera a., alla verifica e all'aggiornamento delle tracce dei percorsi extraurbani di cui al precedente comma, lettera b., sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto e sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, devono individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze.

Provvedono inoltre alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana di cui al precedente comma 1, lettera c., ed alla formulazione della relativa disciplina d'intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, piastri ed edicole devozionali, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere.
3. (I) I Comuni provvedono inoltre ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità.
4. (I) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al precedente comma 2 costituisce adempimento di cui all'art. 24, comma 1, del PTPR e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano purché basate su adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, variante grafica al presente Piano.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.
5. (P) Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni:
 - a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
 - c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
 - d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.
6. (I) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:
 - a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originari o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi;
 - c. inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

7. (D) I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista negli strumenti urbanistici per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

Art. 28

Viabilità panoramica

1. (I) Le tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica ed elencati nell'allegato **N4** alle presenti Norme.
Tale individuazione costituisce riferimento per i Comuni che negli strumenti urbanistici, dovranno verificare in modo documentato, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline in base agli indirizzi di cui al presente articolo.
2. (D) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, costituisce adempimento di cui all'art. 24, comma 3, del PTPR e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguata documentazione, variante grafica al PTCP.
Nelle more di tali adempimenti valgono le direttive e gli indirizzi di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. (D) Nell'edificazione, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti urbanistici comunali e come tale perimetrato ai sensi della L.R. n. 47/1978 o della L.R. n. 20/2000:
- vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va esclusa l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, sul lato a favore di veduta o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici significativi, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico-turistico e paesaggistico-ambientale così come disposto al successivo Art. 110;
 - è ammessa la collocazione di segnali di indicazione di servizio, e la collocazione di insegne di esercizio con la sola indicazione merceologica, così come disposto al successivo Art. 110.
4. (I) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature informative o di supporto, quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 29

Zone gravate da usi civici

1. (I) I Comuni di Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Ottone e Zerba interessati da Comunelli e gli altri Comuni interessati da zone gravate da usi civici, nei propri strumenti urbanistici, delimitano tali ambiti territoriali, approfondendo la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie e li disciplinano nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;
 - va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; ogni intervento di realizzazione di infrastrutture viarie canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali, garantendo comunque la complessiva coerenza con la predetta organizzazione territoriale;
 - gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

TITOLO III - PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO**CAPO 1°****LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO
DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DEI TERRENI E DELLE ACQUE****Art. 30*****Protezione dei terreni e delle acque e prevenzione dei rischi naturali***

1. **(I)** Ai fini della protezione dei terreni e delle acque e della prevenzione dei rischi naturali, la pianificazione provinciale, in coerenza con i principi della pianificazione sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della preservazione della stabilità dei terreni e del regolare deflusso delle acque superficiali e sotterranee, nonché della salvaguardia dello stato quali-quantitativo ed ecologico delle risorse idriche superficiali e sotterranee, dei relativi processi di generazione e circolazione e delle relative zone paesaggistiche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e degli usi antropici.
2. **(I)** La Provincia concorre, per quanto di competenza e all'occorrenza attraverso gli strumenti della concertazione istituzionale, all'attuazione dei programmi di intervento degli Enti competenti alla difesa idraulica, specialmente rivolti ai settori interessati dal dissesto, da realizzarsi nel rispetto delle specifiche direttive, relativamente alle seguenti attività:
 - a. manutenzione e difesa idraulica e idrogeologica, riqualificazione ambientale e rinaturazione, sistemazione e difesa del suolo;
 - b. adeguamento delle opere infrastrutturali;
 - c. adeguamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per l'approvvigionamento potabile, degli impianti a rischio di incidente rilevante e degli impianti con materiali radioattivi;
 - d. interventi nel settore agricolo e forestale.
3. **(D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, sono tenuti a recepire le delimitazioni e le disposizioni di cui al presente Capo. In tale sede, i Comuni possono approfondire ed eventualmente integrare i contenuti specifici assunti a livello provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. A-2, comma 2, della L.R. n. 20/2000, garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal presente Piano. Eventuali ridefinizioni delle aree di cui al presente Capo sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000, se non diversamente indicato nei successivi articoli del presente Capo.
4. **(I)** Fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli, la pianificazione comunale si indirizza a:
 - a. evitare le modifiche allo stato dei luoghi che possano determinare fenomeni di peggioramento della stabilità dei terreni e alterazioni negative del regolare deflusso e delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee, privilegiando l'evoluzione naturale dei processi geomorfologici e favorendo l'utilizzazione forestale dei luoghi, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti;
 - b. evitare, nelle aree a rischio naturale, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva ed anche la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;
 - c. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e la laminazione delle precipitazioni meteoriche.
5. **(I)** In sede di adeguamento al presente Piano, allo scopo di rendere compatibile l'assetto urbanistico con le condizioni di rischio ed incentivare la messa in sicurezza dei territori, gli strumenti urbanistici comunali possono:
 - a. individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori a rischio, ai sensi dell'art. 18-*bis* delle Norme del PAI;
 - b. prevedere meccanismi perequativi e compensativi, finalizzati a favorire le seguenti azioni di riduzione del rischio, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali dei luoghi:

- realizzazione diretta da parte dei soggetti interessati dalle opere di messa in sicurezza, previo parere vincolante degli Enti competenti alla difesa del suolo, e conseguente eventuale cessione all'Amministrazione pubblica delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, qualora le stesse siano programmate nell'ambito degli strumenti di settore previsti;
 - demolizioni parziali o totali di fabbricati e/o corpi di fabbrica ricadenti nelle aree a rischio;
 - delocalizzazione di fabbricati ricadenti nelle aree a rischio.
- 6. (P)** Per le finalità di cui al precedente comma 1, nell'ambito delle procedure che presiedono alle scelte pianificatorie e alle realizzazioni dei singoli interventi, il proponente deve effettuare specifiche valutazioni di compatibilità e sostenibilità ambientale, tenendo conto:
- a. delle condizioni dei terreni, principalmente in termini di rischio di dissesto e di rischio sismico, e dei fenomeni di dinamica torrentizia, nonché delle caratteristiche litologiche, pedologiche, di permeabilità, di vulnerabilità e degli ulteriori aspetti rilevanti in relazione alla finalità della valutazione;
 - b. dello stato quali-quantitativo e del regime delle acque superficiali e sotterranee;
 - c. delle esigenze di conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche.
- 7. (P)** Le valutazioni di cui al precedente comma 6 devono essere condotte preliminarmente sulla base dei quadri conoscitivi disponibili, con priorità agli strumenti di pianificazione vigenti, e sulla base delle analisi locali più aggiornate e approfondite che si rendono necessarie in funzione dello stato dei luoghi e della finalità della valutazione, generalmente avvalendosi di indagini specifiche a supporto del giudizio di compatibilità. Tali valutazioni devono essere illustrate in forma di Relazione tecnica descrittiva delle analisi e delle indagini svolte, ed elaborate a supporto dell'atto pianificatorio o abilitativo al quale si riferiscono. L'esito delle valutazioni deve essere sintetizzato in un giudizio conclusivo univoco, eventualmente corredato dall'indicazione delle limitazioni o condizioni attuative ritenute necessarie.
- 7-bis. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Capo 2° del presente Titolo III.
- 7-ter. (P)** In fase attuativa, tutti gli interventi consentiti dagli strumenti di pianificazione e legislativi, nonché dalle ulteriori procedure abilitative, sono comunque sottoposti, nei casi previsti, alle verifiche tecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988, condotte in ottemperanza ai requisiti previsti dalla normativa tecnica geologica e sismica vigente, volte ad accertare le condizioni di rischio, sia rispetto ai possibili peggioramenti dello stato dei terreni e delle acque, sia in relazione alle possibili minacce all'incolumità delle persone e all'integrità dei beni, e a stabilire le condizioni per l'attuazione dei medesimi interventi, nel rispetto delle limitazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione e legislativi.
- 7-quater. (D)** La disciplina di riferimento è costituita dal presente articolo e da quelli successivi del presente Capo.

Art. 31
Rischio di dissesto

- 1. (D)** Nella tavola contrassegnata dalla lettera **A3** del presente Piano sono individuate le aree a rischio di dissesto, riconducibili principalmente a fenomeni di versante e di dinamica fluviale/torrentizia. Gli elementi cartografati, classificati per tipologia e, dove possibile, per grado di attività, sono attribuiti a specifiche categorie di pericolosità. Lo scenario del dissesto provinciale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
- 2. (D)** Ai fini della disciplina da applicarsi per la prevenzione e riduzione del rischio di dissesto, gli elementi cartografati sono raggruppati nelle seguenti categorie, definite nella Relazione del presente Piano:
 - a. dissesti attivi;
 - b. dissesti quiescenti;
 - c. dissesti potenziali.
- 3. (D)** I Comuni effettuano un'analisi locale di approfondimento nei seguenti casi:
 - a. qualora sia necessario procedere ad una verifica di sicurezza degli insediamenti esistenti;
 - b. in sede di redazione dei piani e programmi di protezione civile;

- c. nell'ambito della formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, d'intesa con la Provincia, nelle fattispecie previste dai successivi articoli in cui tale analisi costituisce una condizione per la pianificazione e attuazione di interventi altrimenti non ammessi;
- d. nell'ambito della formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, d'intesa con la Provincia, per le eventuali ridefinizioni di cui al comma 3 del precedente Art. 30.
- 4. (D)** L'analisi locale di approfondimento di cui al precedente comma 3 deve essere effettuata in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 126/2002 e alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 16/2003. L'analisi consiste nello studio geologico-tecnico approfondito e aggiornato, esteso ad un sufficiente intorno, come definito nel successivo comma 5, e opportunamente supportato da indagini strumentali, i cui contenuti possano motivare le valutazioni di compatibilità, le definizioni dei livelli di rischio, l'ammissibilità delle previsioni urbanistiche e le diverse perimetrazioni o classificazioni degli elementi individuati nella cartografia provinciale. L'analisi, per tipologia ed entità, deve commisurarsi ai caratteri propri del dissesto e al contesto geologico dell'area, nonché agli interventi urbanistici in previsione o in progetto, comprendendo le seguenti attività:
- rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico di un'ampia zona comprensiva di tutta l'estensione del fenomeno, delle zone di possibile evoluzione e di possibile influenza ai sensi del successivo comma 5, che tenga conto di tutti gli elementi idonei ad un'adeguata interpretazione del dissesto, in relazione ai caratteri tipologici e dimensionali e ai fattori predisponenti e scatenanti del fenomeno;
 - ricerca storica documentale, cartografica e fotografica del fenomeno;
 - analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento come edificazioni, modifiche morfologiche, scavi e movimenti di terra, appesantimenti dei versanti, azioni di disboscamento, modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee;
 - descrizione degli eventuali interventi di sistemazione/consolidamento già realizzati per contrastare il fenomeno;
 - caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati e interessabili dal dissesto e valutazione dei relativi valori critici di resistenza agli sforzi indotti;
 - predisposizione di un modello geologico-tecnico del dissesto, anche con l'eventuale ausilio di sistemi di monitoraggio di profondità e di superficie;
 - previsione degli scenari evolutivi del dissesto nelle condizioni idrogeologiche più sfavorevoli, considerando le eventuali erosioni al piede del versante e considerando l'evento sismico di maggiore intensità atteso nell'area di studio, con attenzione anche alla possibile amplificazione locale del moto sismico e agli effetti di instabilità, cedimento, liquefazione e rottura dei terreni, determinati sulla base dei criteri di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 112/2007; tali previsioni dovranno essere effettuate considerando le previsioni urbanistiche e le eventuali opere di sistemazione/consolidamento previste per contrastare il fenomeno;
 - valutazione dei fenomeni di dinamica torrentizia, con riferimento alle condizioni di deflusso in piena dei corsi d'acqua e ai fenomeni di potenziale instabilità morfologica dell'alveo.
- 5. (D)** La definizione degli areali di possibile influenza del dissesto, richiesta nell'ambito delle analisi locali di approfondimento di cui al precedente comma 3, deve essere rapportata alla tipologia e dimensione del fenomeno di dissesto e alla stima della sua possibile evoluzione nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose e deve in genere essere estesa a tutto il versante. L'areale di possibile evoluzione deve comprendere le parti di territorio sovrastanti il coronamento, sottese al piede e ai fianchi del deposito franoso dove si ipotizza che possa evolvere il fenomeno nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose. Con riferimento alle aste interessate da dissesti di carattere fluvio-torrentizio, l'area di influenza comprende, oltre all'alveo, una congrua porzione del territorio contermina alle sponde, considerando anche le porzioni di versante interessabili da dissesti indotti da scalzamento al piede.
- 6. (P)** Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A3** come dissesti attivi, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, sono esclusivamente consentiti:

- a. gli interventi di bonifica, di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, di difesa dalle esondazioni, di sistemazione e consolidamento dei terreni e di monitoraggio dei fenomeni, purchè tali interventi siano effettuati o autorizzati dalle Autorità competenti alla difesa del suolo;
 - b. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, favorendo ove possibile l'evoluzione naturale della vegetazione;
 - c. le pratiche colturali eventualmente in atto, purché condotte compatibilmente con lo stato di dissesto, evitando il peggioramento dei fenomeni di degrado e attuando, ove possibile, sistemazioni morfologiche e opere di regimazione idrica superficiale funzionali alla stabilizzazione dei terreni;
 - d. gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a) e b);
 - e. gli interventi di mantenimento e miglioramento strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti pubbliche o di interesse pubblico per documentate esigenze di funzionalità, di sicurezza o di pubblica utilità;
 - f. la nuova realizzazione delle infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, se riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di mitigazione degli impatti;
 - g. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a), c), d), i), compresi gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che siano ammesse dallo strumento urbanistico vigente e realizzate senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- 7. (P)** Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A3** come dissesti quiescenti, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, valgono le seguenti disposizioni:
- a. sono ammessi i medesimi interventi e le attività consentiti nelle aree individuate come dissesti attivi, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive;
 - b. è consentita la nuova realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, nonché la nuova realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;
 - c. sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere b) e f), ad esclusione di quelli che prevedono opere di demolizione con ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, scavi o movimenti di terreno e, in generale, di quelli che comportano variazioni di carico del fabbricato sul terreno ed alterazioni della stabilità complessiva dell'area;
 - d. sono consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
 - e. gli interventi di nuova costruzione, purché di modesta entità, nonché gli interventi sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso non compresi tra quelli espressamente consentiti dalle precedenti lettere, sono ammessi solo se previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, PSC o PRG, adeguati alla pianificazione sovraordinata, a seguito di uno studio del rischio dell'area in dissesto e di una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5; la verifica deve essere condotta in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative e finalizzata a dimostrare la non

influenza negativa delle opere previste sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità e ad individuare le eventuali opere di mitigazione degli impatti necessarie; sono fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale e al sistema insediativo stabilita dal Titolo I e dal Titolo II della successiva Parte terza.

- 8. (P)** Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A3** come dissesti potenziali, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, valgono le seguenti disposizioni:
- é facoltà dei Comuni, attraverso la formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, la regolamentazione delle attività consentite nell'ambito di tali aree, a condizione che esse riguardino limitate previsioni e che ne sia dettagliatamente motivata la necessità e l'impossibilità di alternative localizzative, subordinatamente ad una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, condotta in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;
 - in pendenza dell'adempimento comunale di cui alla precedente lettera a., si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti quiescenti, ad eccezione dei depositi alluvionali terrazzati purché siano posti a sufficiente distanza dalle aree soggette alla dinamica fluviale/torrentizia;
 - sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 12 relative ai margini delle sponde e dei terrazzi e agli orli di scarpata e le disposizioni di cui al precedente Art. 19 in merito alla tutela delle aree calanchive riconosciute di interesse naturalistico-paesaggistico.
- 9. (P)** I tratti individuati nella tavola **A3** come aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio, desunti dal PAI secondo i criteri illustrati nella Relazione del presente Piano, si intendono aggiornati dalle diverse delimitazioni, in termini di tracciato e di areale limitrofo, eventualmente operate dai Comuni nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione attraverso specifiche analisi di dettaglio, nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 5. Nei suddetti areali i Comuni applicano le medesime disposizioni di cui al precedente comma 6 relative ai dissesti attivi, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
- sono ammessi l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
- 10. (P)** In pendenza della definizione comunale di cui al precedente comma 9, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica, la disciplina prevista dal precedente comma 9 si applica in una fascia di 10 metri dalle sponde.
- 11. (P)** Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 non si applicano qualora le aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio risultino già interessate dai dissesti attivi di cui al precedente comma 6 o dalle fasce fluviali di cui al Capo 3° del precedente Titolo I.
- 12. (P)** In adiacenza ai margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati e agli orli superiori delle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture, sia in corrispondenza del pendio sotteso sia della zona retrostante a partire dall'orlo superiore e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza del pendio sotteso o comunque rapportata alle condizioni geologiche locali. In presenza di accertati o possibili fenomeni di dissesto in evoluzione, in corrispondenza delle scarpate e degli orli si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti attivi.
- 13. (P)** In corrispondenza delle aree interessate da fenomeni di dissesto in atto non cartografati, anche di carattere temporaneo, si applicano cautelativamente le limitazioni di cui al precedente comma 6 relative ai dissesti attivi. Tale cautela deve essere osservata in pendenza dell'individuazione delle aree dissestate negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica oppure della loro sistemazione da parte delle Autorità competenti alla difesa del suolo, che informano prontamente l'Amministrazione comunale del termine dei lavori.

Art. 32***Rischio di dissesto individuato a livello sovraprovinciale***

1. **(D)** Il presente articolo recepisce le disposizioni di tutela previste a livello sovraprovinciale per regolamentare gli usi del territorio in situazioni di dissesto particolari, la cui singolarità deriva dall'eccezionalità delle condizioni di rischio e/o da specifiche esigenze di protezione della popolazione e dei beni.
2. **(D)** Sono definiti "abitati da consolidare o da trasferire", ai sensi della L. n. 445/1908 e dell'art. 29 delle Norme del PTPR, gli insediamenti ricadenti in aree a rischio idrogeologico oggetto di uno specifico provvedimento statale o regionale che ne dichiara tale stato. Gli abitati di cui al presente comma sono elencati nell'allegato **N10** al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. La tavola contrassegnata dalla lettera **A3** ne riporta l'ubicazione.
3. **(D)** Gli abitati dichiarati da consolidare devono essere provvisti di specifica perimetrazione, il cui atto di approvazione definisce le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.
4. **(P)** In corrispondenza degli abitati dichiarati da consolidare sprovvisti di perimetrazione, fino all'emanazione del provvedimento di perimetrazione, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione, consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, purché non in contrasto con le altre disposizioni del presente Piano.
5. **(P)** In corrispondenza degli abitati dichiarati da trasferire sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.
6. **(D)** Sono definite "aree a rischio idrogeologico molto elevato" le aree perimetrate ai sensi della L. n. 267/1998 nell'ambito della pianificazione di bacino, tramite i provvedimenti straordinari di cui al Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267). Le perimetrazioni di cui al presente comma sono elencate nell'allegato **N10** al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. La tavola contrassegnata dalla lettera **A3** ne riporta l'ubicazione.
7. **(D)** Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della tipologia dei dissesti riscontrati, del livello di pericolosità relativo e del possibile danno con riferimento alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione. In ambiente collinare e montano, caratterizzato da dissesti di versante, si distinguono una "zona 1", definita come area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso, e una "zona 2", definita come area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Nei territori di fondovalle e di pianura si distinguono una "zona I", definita come area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni, e una "zona B-pr", avente le medesime caratteristiche della "zona I" ma ricadente in corrispondenza dei limiti "B di progetto" individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po.
8. **(P)** In corrispondenza delle aree a rischio idrogeologico molto elevato valgono le disposizioni di cui al Titolo IV delle Norme del PAI, come di seguito recepite:
 - a. nella zona 1, ad eccezione degli edifici già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto, dove sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002 e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità, nei restanti casi sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso, limitatamente alle sole opere rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
 - la realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del precedente Art. 31 validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo; tali interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere e della possibile evoluzione nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose;
- b. nella zona 2, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera a., sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente e di possibile evoluzione nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose, mentre sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
 - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali esistenti.
- c. nella zona I e nella zona B-pr interne al territorio urbanizzato, si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti, fatto salvo l'obbligo a carico del Comune di valutare, d'intesa con la Provincia, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio; la valutazione delle condizioni di rischio, effettuata ai sensi del precedente Art. 10, commi 10 e 11, deve considerare tutte le informazioni reperibili presso gli Enti a vario titolo competenti, con particolare riguardo ai dati relativi alle opere di difesa esistenti, al loro stato di adeguatezza e agli interventi idraulici programmati per la difesa del territorio;
- d. nella zona B-pr esterna al territorio urbanizzato, sono esclusivamente consentiti:
- le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, interessanti edifici residenziali;
 - gli interventi di sopraelevazione degli edifici residenziali, con aumenti di superficie o volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi;
 - gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- e. nella zona I esterna al territorio urbanizzato, sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso, limitatamente alle sole opere rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; i progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree devono essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.
- 9. (P)** Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in corrispondenza dei complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica delle condizioni di sicurezza e di compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica, i Comuni sono tenuti ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.
- 10. (P)** Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in corrispondenza delle infrastrutture viarie, gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti a rischio procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente. Un primo elenco dei tratti a rischio è riportato nell'allegato **N10** al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. In pendenza della realizzazione degli interventi di cui al presente comma, gli stessi Enti proprietari pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità, definendo in particolare:
- a. le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
 - b. le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui alla precedente lettera a. e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
 - c. le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
 - d. le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, ritenute opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.
- 11. (P)** Le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, rappresentate in apposita tavola del Quadro conoscitivo, che si intende aggiornata dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti, sono soggette alle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/1999 e relative direttive regionali.

Art. 33

Rischio sismico

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

- 1. (D)** La classificazione sismica del territorio provinciale è individuata nell'allegato **N10** al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti di settore. Tutti i Comuni sono soggetti alla disciplina antisismica stabilita dalla legislazione vigente.
- 2. (D)** Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di

trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio. Alla pianificazione provinciale e comunale spetta prioritariamente la definizione della pericolosità sismica locale, ossia l'identificazione delle aree che, indipendentemente dall'entità dell'evento sismico, si riconoscono maggiormente suscettibili di effetti sismici, in termini di amplificazioni del moto sismico, instabilità dei versanti e fenomeni di rottura, cedimento e liquefazione dei terreni. La pericolosità sismica locale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.

3. **(D)** Gli scenari di pericolosità sismica locale devono essere elaborati secondo livelli di approfondimento analitico commisurati alle condizioni geologiche e morfologiche locali, alle finalità e alle applicazioni degli strumenti stessi, conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, con specifico riferimento agli allegati della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 112/2007. Le analisi condotte devono essere descritte in apposita Relazione tecnica, che indichi esplicitamente il livello di approfondimento, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e devono essere corredate da una cartografia rappresentativa.
4. **(D)** Lo scenario della pericolosità sismica locale provinciale è rappresentato dalla tavola **A4** del presente Piano, dove sono individuate le aree suscettibili di effetti sismici locali, rilevate secondo un primo livello di approfondimento. La cartografia fornisce prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione territoriale e urbanistica e definisce le tipologie di indagine e i livelli di approfondimento analitico necessari per le verifiche di compatibilità delle trasformazioni territoriali. Le categorie e i criteri per la costruzione della cartografia sono definiti nella Relazione del presente Piano, dove sono richiamati i termini di prescrittività delle disposizioni di settore.
5. **(D)** Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica. Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola **A4**, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.
6. **(D)** Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere.
7. **(D)** In pendenza dell'adeguamento dei PSC o dei PRG, al fine di fronteggiare tempestivamente il rischio sismico, i Comuni, in sede di piano operativo o attuativo, nonché delle varianti al PSC o PRG, e per gli ambiti di competenza dei medesimi, dovranno approfondire ed integrare alla scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento, dove ne ricorrano le condizioni) lo scenario della pericolosità sismica locale individuato nella tavola contrassegnata dalla lettera **A4** del presente Piano e assumere le disposizioni di cui al presente articolo.
8. **(P)** Sono fatti salvi tutti gli adempimenti posti in capo al Comune per la fase attuativa degli interventi, con particolare riferimento all'obbligo di accertare la compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione, di verificare la rispondenza degli stessi progetti alla normativa tecnica antisismica vigente e di rilasciare gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica, nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 34**Risorse idriche e Zone di tutela dei corpi idrici**

1. **(D)** Ai sensi della L. n. 36/1994 e della disciplina generale definita dal D.Lgs. n. 152/2006, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa la cui gestione si ispira agli obiettivi di cui al comma 1 del precedente Art. 30.
2. **(D)** Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la pianificazione provinciale individua un sistema di tutela composito, realizzato mediante:
 - a. la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, secondo la disciplina di cui ai successivi Art. 35 e Art. 36 e la corrispondente tavola **A5** del presente Piano, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. da 40 a 49 delle Norme del PTA;
 - b. la tutela delle risorse idriche complessive, attraverso specifiche misure per la tutela generale qualitativa ed ecologica delle acque, secondo quanto indicato nell'allegato **N5** alle presente Norme, ai sensi degli artt. da 14 a 39 e da 50 a 84 delle Norme del PTA. Tali misure, da realizzarsi prioritariamente nell'ambito degli strumenti territoriali e urbanistici di pianificazione e attuazione, nonché tramite specifici programmi di iniziativa locale, sono articolate nelle seguenti categorie:
 - tutela dei singoli corpi idrici, attraverso l'individuazione di specifici corpi idrici superficiali e sotterranei, opportunamente monitorati, per i quali sono determinati, a fissate scadenze temporali, obiettivi di qualità ambientale e obiettivi di qualità per specifica destinazione funzionale; gli obiettivi e gli stati rilevati per ogni stazione della rete di monitoraggio per i diversi corpi idrici sono definiti nella Relazione del presente Piano, che si intende aggiornata dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti e dai risultati dei rilievi periodici;
 - tutela qualitativa delle acque, incentrata sulla disciplina degli scarichi, sulla disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue, con particolare riferimento alle zone vulnerabili da nitrati (ZVN, individuate a tal fine nella tavola **A5** del presente Piano) e sulla tutela delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
 - tutela quantitativa delle acque, incentrata sulla tutela delle zone soggette a fenomeni di siccità, sulla regolazione dei prelievi nel rispetto del deflusso minimo vitale (DMV), sull'incremento del risparmio idrico nel settore civile, produttivo industriale/commerciale e agricolo, nelle fasi di utilizzo, adduzione e distribuzione, sulla capacità di stoccaggio temporaneo delle acque e sul riutilizzo delle acque reflue;
 - tutela ecologica delle acque, incentrata sulla tutela delle capacità autodepurative e della naturalità dei corpi idrici superficiali anche mediante il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nelle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, nel rispetto delle esigenze di gestione idraulica di cui alla lettera a., comma 12, del precedente Art. 10;
 - c. la tutela paesaggistico-ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricadenti nelle zone individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** del presente Piano, secondo la disciplina di cui al successivo Art. 36-*bis*, ai sensi dell'art. 28 delle Norme del PTPR.
3. **(D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 3 del precedente Art. 30, sono tenuti ad attuare il sistema di tutela di cui al precedente comma 2, come specificato dai successivi Art. 35, Art. 36 e Art. 36-*bis* e dall'allegato **N5** al presente Piano.

Art. 35**Acque destinate al consumo umano**

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

1. **(D)** Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2, lettera a., del precedente Art. 34, sono individuate e disciplinate negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:
 - a. le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:

- zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni;
 - zone di rispetto delle captazioni o derivazioni;
- b. le aree di tutela del patrimonio idrico, suddivise in:
- zone di protezione delle acque superficiali, riferite alle derivazioni e agli invasi per l'approvvigionamento idropotabile;
 - zone di protezione delle acque sotterranee, nel territorio di pedecollina-pianura e collinare-montano, riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali della falda (sorgenti e risorgive) e alle zone di riserva;
- c. le ulteriori aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche necessità di protezione o di risanamento.
- 2. (D)** Le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, lettera a., sono individuate e disciplinate nell'ambito degli strumenti di pianificazione comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e le specifiche direttive regionali di settore. La tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano riporta una prima individuazione dei punti di prelievo, che si deve intendere sostituita da quella contenuta negli strumenti urbanistici comunali adeguati al presente Piano sulla base degli aggiornamenti dell'Autorità d'Ambito.
- 3. (D)** Le aree di tutela del patrimonio idrico di cui al precedente comma 1, lettera b., sono individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano. Lo scenario provinciale delle aree di tutela concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione. I criteri di delimitazione e la disciplina di tutela degli elementi e delle zone di protezione sono specificati nei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9
- 4. (D)** Le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili sono costituite dalle aree coincidenti con l'intero bacino imbrifero di alimentazione a monte della captazione e, al loro interno, dalle aree a ridosso della presa, corrispondenti alle porzioni di bacino a monte della presa per un'estensione di 10 Km². Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. all'interno del bacino imbrifero di alimentazione, compresa l'area a ridosso della presa, la tutela è riconducibile alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34;
 - b. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti;
 - la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse;
 - c. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, disponendo almeno:
 - il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi;
 - il divieto di attività a rischio di inquinamento;
 - l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali;
 - il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti;
 - la realizzazione di reti fognarie separate;

- il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione;
 - nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino;
 - il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione;
- d. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera c.
- 5. (D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
 - c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - fatte salve le previsioni di livello sovcomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
 - che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;
- f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;
- g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:
- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
 - la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
 - la realizzazione di nuovi cimiteri;
- h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:
- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lett. b. ad eccezione del terzo alinea, lett. c., lett. d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.
- 6. (D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano sono costituite dalle aree di ricarica definite come rocce-magazzino, sedi dei principali acquiferi sfruttati o potenzialmente sfruttabili per l'approvvigionamento idropotabile, all'interno delle quali sono individuate le aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano e, se esistenti, le aree con cavità ipogee e i microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica; nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. in corrispondenza delle rocce-magazzino le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina di cui al precedente comma 5, lettere a., b., c., prevista per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura;
 - b. nelle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano vanno applicate le disposizioni di cui al precedente comma 5, lettere d., e., f., g., h., i., previste per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, salvo che non possono essere consentite discariche di rifiuti, pericolosi e non, e va prevista la realizzazione di strutture fognarie nei nuclei abitati che ne siano privi, individuandone un idoneo recapito;
 - c. nelle aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, devono essere applicate le tutele delle zone di rispetto delle captazioni da sorgente di cui al precedente comma 2;

- d. nei settori di microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica vanno previste misure per evitare la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi diretti e dilavamenti che, per ruscellamento o sversamento nei corpi idrici, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica.
7. (D) Le emergenze naturali della falda nel territorio di pedecollina-pianura, corrispondenti alle risorgive, e nel territorio collinare-montano, corrispondenti alle sorgenti, sono rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano, quale prima individuazione che si deve intendere sostituita da quella contenuta nel PSC o PRG adeguato al presente Piano; la tutela di tali emergenze, disposta anche in virtù della loro valenza naturalistica e paesaggistica, è contenuta nel successivo Art. 36.
8. (D) Le zone di riserva sono rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano, quale prima individuazione che si deve intendere integrata da quella eventualmente contenuta negli strumenti urbanistici comunali adeguati al presente Piano, sulla base degli aggiornamenti dell'Autorità d'Ambito. A partire da esse, fino alla realizzazione della captazione, che dovrà essere soggetta alle disposizioni di cui al precedente comma 2, devono essere applicate le tutele di cui all'Art. 35, comma 2, relative alle zone di rispetto delle captazioni da sorgente o quelle relative alle zone di rispetto allargate dei pozzi, a seconda che la riserva ricada rispettivamente in territorio collinare-montano oppure in pedecollina-pianura.
9. (D) Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare le ulteriori aree meritevoli di tutela di cui al precedente comma 1, lettera c., per rispondere a specifiche esigenze locali di tutela, anche in considerazione dei settori segnalati a livello provinciale come vulnerabili o meritevoli di protezione, con particolare riferimento alle zone individuate come aree critiche nella tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano.

Art. 36
Sorgenti, risorgive e fontanili

1. (D) Le aree interessate dalle risorgive, fontanili e dalle sorgenti, corrispondenti alle emergenze naturali della falda di cui al comma 1, lettera b., del precedente Art. 35, sono rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A5** del presente Piano, quale prima individuazione che si deve intendere integrata o sostituita da quella contenuta negli strumenti urbanistici comunali adeguati al presente Piano. In sede di adeguamento, i Comuni possono integrare le disposizioni stabilite dal presente Piano con l'obiettivo di tutelare l'integrità delle aree di pertinenza e di alimentazione, anche attraverso l'individuazione di specifiche aree di tutela secondo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.
2. (D) I Comuni che ospitano risorgive, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, individuando le specifiche aree di tutela di cui al precedente comma 1, devono, compatibilmente con la disciplina di cui al presente articolo, dettare le relative disposizioni volte a tutelarne le valenze naturalistiche e ambientali, anche prevedendo interventi attivi di manutenzione ordinaria e straordinaria, meglio descritti nelle Linee-guida per la costituzione della Rete ecologica locale di cui al successivo Art. 67, comma 2-bis. Le valenze ambientali devono essere rilevate sulla base della scheda-tipo di cui all'elaborato **B3.1** (R) del Quadro conoscitivo con particolare riferimento ai seguenti parametri:
- a. dati geografici e geoambientali;
 - b. dati e caratteristiche idrografiche locali, acque superficiali e sotterranee;
 - c. dati morfometrici generali, del fondo, della testa, del cavo e delle polle presenti;
 - d. dati di portata e stato di degrado;
 - e. dati di popolamento per fauna e vegetazione idrofita o riparia.
3. (D) I Comuni che ospitano sorgenti, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, devono distinguere quelle le cui acque sono destinate all'uso potabile e quelle che presentano una significativa valenza naturalistica. Nella stessa sede i Comuni, individuando le specifiche aree di tutela di cui al precedente comma 1, devono, compatibilmente con la disciplina di cui al presente articolo, dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità delle valenze ambientali e la funzionalità e salubrità delle captazioni, fatta salva la disciplina di cui al comma 2 del precedente Art. 35.
4. (P) Le emergenze di cui al precedente comma 1 sono indicative di luoghi ad elevata vulnerabilità delle acque all'inquinamento ed ambiti di riqualificazione ecologica, per i quali valgono le seguenti disposizioni:

- a. non sono ammessi interventi e/o immissioni suscettibili di alterare il sistema idraulico del capofonte e il relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
 - b. non è consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone o comunque nocive per l'ambiente acquatico, limitandone lo sviluppo qualora già presenti;
 - c. fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, non è consentita l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici in un intorno di almeno 10 metri dalle risorgive e dalle sorgenti;
 - d. in adiacenza alle risorgive, nonché alle sorgenti di valenza naturalistica, è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 metri dalla testa del fontanile o dalla sorgente;
 - e. in corrispondenza o in prossimità delle emergenze è vietata l'installazione di sostegni per infrastrutture e la collocazione di impianti tecnologici non amovibili;
 - f. sugli edifici esistenti in prossimità delle emergenze sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
 - g. non sono consentite opere di nuova urbanizzazione e di edificazione in genere per un raggio di almeno 50 metri dalla testa del fontanile;
 - h. le zone coltivate limitrofe a tali ambienti costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore del mantenimento e della gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato;
 - i. sono favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila sponale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.
5. (D) Gli elementi di cui al precedente comma 1 costituiscono componenti della Rete ecologica provinciale e della sua articolazione comunale. I Comuni che ospitano risorgive in buone condizioni di conservazione devono istituire aree di riequilibrio ecologico ai sensi della L.R. n. 6/2005.

Art. 36-bis

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. (D) Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui al comma 2, lettera c., del precedente Art. 34, individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1** del presente Piano, si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.
2. (P) Nelle zone di cui al precedente comma 1 sono vietati:
 - a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
 - b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;
 - c. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

CAPO 2°

AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 37 *Definizioni*

1. **(D)** Per “gestione dei rifiuti” si intende l’attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura: le fasi della gestione dei rifiuti sono indicate negli allegati B e C, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (già allegati B e C del D.Lgs n. 22/1997, come specificati nelle Norme del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti - PPGR) e, ai fini dell’applicazione del presente Piano e del PPGR, includono anche le operazioni di trattamento dei rifiuti.
2. **(D)** Il termine “impianto di gestione” di rifiuti comprende tutte le possibili tipologie di impianto, sia fisse che mobili, ancorché destinate al solo trattamento così come definito alla lettera h) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Per “altri impianti” di cui al successivo Art. 40, si intendono le discariche, gli impianti di compostaggio, gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché di rifiuti inerti.

Art. 38 *Aree non idonee per ogni tipo di impianto*

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

1. **(D)** Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 – “Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti” e risultanti dall’applicazione dell’allegato **R** alle presenti Norme, fatti salvi:
 - a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell’ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - b. le stazioni ecologiche;
 - c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale;
 - f. gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.

Art. 39 *Articolazione delle aree non idonee*

1. **(D)** Fatti salvi i contenuti del precedente Art. 38 non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree indicate nei successivi articoli e riferite alle diverse tipologie di impianto.

Art. 40***Discariche e altri impianti per rifiuti non pericolosi al di fuori dei casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR***

1. (D) Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R1 sulla base dei criteri descritti nel prospetto n. 1.a dell'allegato R";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.a dell'allegato R alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia.

Art. 41***Discariche e altri impianti per rifiuti pericolosi***

1. (D) Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R2 sulla base dei criteri descritti nel prospetto 1.b dell'allegato R";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.b dell'allegato R alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia.

Art. 42***Discariche per rifiuti inerti***

1. (D) Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R3 sulla base dei criteri descritti nel prospetto 1.c dell'allegato R";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.c dell'allegato R alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia;

Art. 43***Compostaggio di rifiuti urbani e/o speciali***

1. (D) Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R4 sulla base dei criteri descritti nel prospetto n. 1.d dell'allegato R";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.d dell'allegato R alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia.

Art. 44***Impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi***

1. (D) Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R5 sulla base dei criteri descritti nel prospetto 1.e dell'allegato R";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.e dell'allegato R alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia.

Art. 45***Impianti di trattamento e stoccaggio per rifiuti inerti***

1. (D) Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R6 sulla base dei criteri descritti nel prospetto n. 1.f dell'allegato R";

- b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.f dell'allegato **R** alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia.

Art. 46

Stazioni di trasferimento per rifiuti urbani di consistente rilevanza sovracomunale

1. **(D)** L'attività di trasferimento dei rifiuti urbani attraverso l'utilizzo di appositi centri (stazioni di trasferimento) di consistente rilevanza sovracomunale, rientra nelle operazioni di stoccaggio consistenti nel deposito preliminare di rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, già punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, nonché nelle operazioni di messa in riserva di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, già punto 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997.
2. **(D)** Le aree non idonee agli impianti di cui al presente articolo sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R5 sulla base dei criteri descritti nel prospetto 1.e dell'allegato **R**";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.e dell'allegato **R** alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia

Art. 47

Stazioni ecologiche e piattaforme ecologiche

1. **(I)** La Circolare della Regione Emilia-Romagna del 7 Novembre 1995 n. 3906, recante "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali. Linee-guida per l'organizzazione dei servizi", definisce i modelli relativi ai vari livelli di stazioni ecologiche in funzione di una loro localizzazione sul territorio. Relativamente alle piattaforme ecologiche, che per la loro funzione e dimensione (impianti di stoccaggio e trattamento della raccolta differenziata) possono avere un bacino d'utenza pluricomunale, le aree non idonee per la localizzazione sono quelle:
 - a. riportate nella Tav. vR2: "Tipologia d'impianto R5 sulla base dei criteri descritti nel prospetto 1.e dell'allegato **R**";
 - b. risultanti dalle descrizioni dei criteri come dal prospetto n. 2.e dell'allegato **R** alle presenti Norme che per loro natura non sono efficacemente rappresentabili in cartografia.

Art. 48

Impianti già autorizzati per rifiuti urbani

1. **(I)** E' sempre ammesso l'ampliamento di impianti già autorizzati per rifiuti urbani in aree perimetrare dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR.

Art. 49

Aree soggette a verifica preventiva

1. **(I)** Per "aree soggette a verifica preventiva" si intendono quelle aree in cui sono presenti elementi diffusi da tutelare connessi alle bonifiche storiche. In tali aree è possibile intervenire, previa idonea analisi territoriale atta a verificare l'assenza di elementi e manufatti connessi alle bonifiche storiche interferenti con l'intervento/impianto previsto/progettato.

Art. 50

Aree agricole di particolare pregio

1. **(D)** Le aree agricole di particolare pregio rappresentano gli areali, delimitati da riferimenti normativi o amministrativi comunitari, nazionali, regionali e provinciali, potenzialmente dedicati alla produzione agricola di

eccellenza e/o tipicità culturale, comprese la produzioni con tecnica biologica, nonché le attività connesse all'agriturismo presenti nel territorio provinciale.

Tali aree sono soggette a particolare attenzione nella loro intera ed ampia estensione, mentre sono segnatamente interdette ad ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti, ad esclusione delle stazioni ecologiche, le reali attività agricole come le coltivazioni dei vigneti nelle zone DOC e le coltivazioni delle liliacee registrate (aglio piacentino bianco di cui al D.M. 6 gennaio 1982), incluse le coltivazioni agricole con tecniche biologiche e le attività agrituristiche.

2. (I) I Comuni, in sede di redazione del PSC, possono, a seguito di apposite indagini, procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali, anche a norma dell'art. A-19 dell'allegato alla L.R. n. 20/2000, di quanto disposto dal successivo Art. 58 e in applicazione dei criteri specificati nel prospetto n. 2 dell'allegato **R** alle presenti Norme, introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti, con le eccezioni di cui al precedente Art. 38.
3. (I) Fatte salve eventuali, più dettagliate e diverse indicazioni del PSC, l'effettiva presenza delle produzioni con tecnica biologica delle coltivazioni tipiche, dei vigneti DOC e delle attività connesse all'agriturismo deve essere accertata "come esistente" alla data di presentazione del progetto per la realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti.
4. (D) Fatto salvo quanto disposto dal precedente Art. 48 relativamente agli impianti già autorizzati per rifiuti urbani, le zone non idonee si intendono estese anche ad un adeguato intorno dalle presenze succitate; in particolare si prevede una distanza minima di m. 500 da terreni adibiti alle coltivazioni tutelate (vigneti, coltivazioni di aglio e coltivazioni con tecniche biologiche) e, relativamente ai centri aziendali per le attività agrituristiche, si prevede una distanza analoga a quanto stabilito nel prospetto n. 3 dell'allegato **R** per i centri turistici e sportivi. La sopraindicata distanza minima di m. 500 potrà anche essere maggiore qualora ciò si renda necessario per tutelare il proseguimento delle coltivazioni di particolare qualità e tipicità secondo eventuali specifici disciplinari di regolamentazione delle stesse approvati dalle competenti autorità. Nelle aree agricole o attività di cui al presente articolo e, in generale in tutto il territorio rurale, sono ammessi impianti di compostaggio per esigenze aziendali.

Ai fini delle sopra riportate prescrizioni, il termine vigneto non è riferito a piccole estensioni coltivate a vite per il consumo personale o comunque familiare.

TITOLO IV - SPECIFICHE MODALITA' DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE

CAPO 1°

AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 51

Aree naturali protette

1. (D) Il presente Piano recepisce le perimetrazioni e la zonizzazione delle Aree naturali protette regionali e locali e indica nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1**:
 - a. le perimetrazioni delle Aree naturali protette istituite per effetto delle leggi regionali n. 11/1988 e n. 6/2005 nonché della deliberazione del Consiglio regionale n. 2328/1995 ed in particolare:
 - Parco regionale fluviale del Trebbia
 - Parco fluviale regionale dello Stirone
 - Riserva naturale geologica del Piacenziano
 - b. la perimetrazione dell'area denominata "Parco provinciale di Monte Moria";
2. (D) Fermi restando gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP relativi ai sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ricadenti nelle medesime aree, all'interno delle aree perimetrate nella tavola di cui al precedente comma 1 valgono, ove approvate, le disposizioni dei Piani territoriali dei Parchi regionali e, per le Riserve naturali, il programma di gestione e i regolamenti.

3. *(I)* La tavola contrassegnata con il n. 2 della ValSAT, che individua la propensione alla tutela naturalistica delle diverse parti del territorio, costituisce riferimento ai fini della selezione delle proposte per l'istituzione di nuove aree protette, ai sensi della L.R. n. 6/2005. A seguito della loro istituzione, le relative perimetrazioni integrano la tavola contrassegnata dalla lettera **A1**.
4. *(I)* Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. n. 20/2000, e con lo scopo di ripartire in modo equo gli oneri derivanti dall'istituzione di aree naturali protette, potrà essere valutata la possibilità di prevedere specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000.

Art. 52
Rete Natura 2000

1. *(D)* Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE).
2. *(I)* Al termine del loro iter istitutivo, i SIC verranno designati dalla Commissione Europea come Zone speciali di conservazione (ZSC).
3. *(D)* Le tavole contrassegnate dalla lettera **A1** individuano le aree che compongono il sistema della Rete Natura 2000, come definite al comma 1 e recepite ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.
4. *(D)* I siti così individuati, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali contenute nelle presenti Norme per la Rete ecologica.
5. *(I)* La Provincia provvede, sulla base della banca dati regionale e provinciale inerente Rete Natura 2000, ad aggiornare gli allegati **B3.3** (R) e **B3.4** (T) del Quadro conoscitivo.
6. *(P)* Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 sono applicate le misure di conservazione definite dagli Enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee-guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 in merito alla valutazione di incidenza.
- 6-bis.** *(D)* La valutazione di incidenza degli strumenti attuativi del PTCP, comunque denominati, dei progetti e degli interventi dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a. compatibilità con le misure di conservazione dei siti;
 - b. compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;
 - c. analisi delle possibili alternative di piano/progetto;
 - d. predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP.
7. *(D)* La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000 territorialmente competenti, principalmente attraverso il "Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente" di cui alle leggi regionali n. 3/1999 e n. 6/2005.
8. *(D)* Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del precedente Titolo III.

Art. 53
Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto

1. *(I)* Provincia e Comuni provvedono a definire nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico-

ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella tavola contrassegnata dalla lettera **A1**, ed in genere a:

- a. parchi fluviali e lacustri;
 - b. sistemi dei paleovalvei fluviali;
 - c. parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
 - d. parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale;
 - e. il complesso delle aree demaniali;
 - f. le aree gravate da usi civici;
 - g. il recupero delle aree verdi;
 - h. il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
- 2. (f)** La tavola di cui al precedente comma perimetra inoltre alcune "Aree di progetto" meritevoli di approfondite valutazioni da effettuare in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici comunali, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 e, in particolare, per la tutela di flora e fauna.
- 3. (f)** In sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni sono tenuti a svolgere analisi specifiche degli ambiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:
- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
 - b. assetto vegetazionale;
 - c. qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
 - d. criticità insistenti sul sistema;
 - e. obiettivi dei progetti di valorizzazione.

Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica la cui approvazione è di competenza del Consiglio provinciale.

- 4. (f)** Sulla base dei risultati analitici e delle verifiche di cui al precedente comma 3, i Comuni possono apportare motivate modifiche ai perimetri delle aree.

CAPO 2° UNITÀ DI PAESAGGIO

Art. 54

Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela

- 1. (D)** I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante Unità di paesaggio.
Le Unità di paesaggio provinciali, come delimitate nella tavola del presente Piano contrassegnata dalla lettera **T1**, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.
Le caratteristiche di ciascuna Unità sono descritte nell'allegato **N6** alle presenti Norme, che individua la presenza degli elementi di tipo antropico e naturale costituenti le invarianti del paesaggio, ne specifica gli elementi di criticità ed indica gli indirizzi e le raccomandazioni di riferimento alla pianificazione comunale o ad ogni altro strumento di attuazione, comunale e provinciale, al fine di mantenere, ai vari livelli, una gestione coerente con gli obiettivi specifici e le linee d'azione per la qualità del paesaggio, indicati nella Relazione del presente Piano.
- 2. (f)** I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al presente Piano, provvedono ad acquisire le delimitazioni delle Unità di paesaggio facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio.
- 3. (f)** Nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia e i Comuni, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, obiettivi di qualità paesaggistica volti a promuovere politiche di riqualificazione

paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi, così come richiesto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dall'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna siglato il 9 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 31/2002.

A tal fine, l'Ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati.

La Provincia e i Comuni, anche attraverso gli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000, promuovono strumenti di programmazione volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le Unità di paesaggio dal presente Piano, anche al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea per il paesaggio.

4. (I) Il presente Piano suddivide, nella tavola contrassegnata dalla lettera **T1**, le Unità di paesaggio provinciali in sub Unità di rilevanza locale le cui delimitazioni costituiscono riferimento per gli adempimenti che la pianificazione comunale deve compiere ai sensi dell'art. 6, comma 5, del PTPR.

I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, individuano le sub Unità di paesaggio e dettano le relative disposizioni normative, sviluppando gli indirizzi di tutela allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale.

5. (I) L'allegato **N6** alle presenti Norme contiene, anche per le sub Unità di paesaggio di rilevanza locale, la descrizione degli elementi costitutivi del paesaggio locale ma non indica, di norma, le invarianti, gli elementi di criticità e gli indirizzi e le raccomandazioni specifiche, che invece fanno riferimento all'Unità di paesaggio di appartenenza.

I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, attraverso idonee motivazioni, provvedono a:

- a. verificare le delimitazioni delle sub Unità ricadenti nel proprio territorio facendole coincidere con precisi elementi fisici di riferimento;
- b. suddividere o accorpare le sub Unità tenendo conto anche delle delimitazioni ricadenti nei territori comunali limitrofi;
- c. approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio individuando gli elementi di criticità e i punti di forza, che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio di appartenenza;
- d. articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte;
- e. dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

Le modifiche di cui sopra non costituiscono variante al presente Piano.

6. (D) I Comuni, in sede di PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, definiscono azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi e le raccomandazioni specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino i punti di forza e predispongono opportune soluzioni per eliminare gli elementi di criticità anche attraverso interventi di mitigazione.

Art. 55

Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

1. (D) Il presente Piano individua e rappresenta nelle tavole contrassegnate dalle lettere **D3.a** e **D3.1** (T), allegate al Quadro conoscitivo, le aree e i beni su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati, in relazione all'interesse storico, culturale o paesaggistico che tali beni e aree rappresentano.

Tali aree e beni sono descritti negli allegati al Quadro conoscitivo **D3.2** (R), riferito ai vincoli culturali, e **D3.3** (R) riferito ai vincoli paesaggistici.

2. (D) Le tavole contrassegnate dalla lettera **D3.a** rappresentano le seguenti aree e beni:

- a. gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, suddivisi fra Beni architettonici (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma1) e Beni archeologici (art. 10 commi 1 e 3) esterni ai tessuti urbani;
- b. i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004:
 - immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004: bellezze individue e bellezze d'insieme;
 - altre aree tutelate di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004: territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini, territori al disopra dei 1.200 metri, parchi e riserve nazionali e regionali, territori coperti da foreste e da boschi.

L'allegato **D3.1** (T) al Quadro conoscitivo rappresenta i beni di cui alla lettera a. interni ai tessuti urbani.

3. **(D)** In sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, al fine di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, i Comuni elaborano, con riferimento agli elaborati di cui ai precedenti commi la Carta dei vincoli ministeriali dei beni culturali e paesaggistici e ne curano l'aggiornamento, in accordo con la Direzione regionale, le Soprintendenze per i Beni architettonici e il Paesaggio e per i Beni archeologici e la Provincia.
4. **(D)** Gli interventi di modifica dell'assetto del territorio o degli edifici, qualora ricadano in territori in cui si riscontra, oltre alla zonizzazione di tutela di cui alla Parte seconda del presente Piano, anche la presenza di un bene o di un'area di cui al precedente comma 2, lettere a. e b., tutelati da specifico provvedimento di vincolo, sono sottoposti sia alle presenti Norme, sia al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 42/2004 e sue modifiche e integrazioni.
5. **(I)** In sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni, al fine di facilitare le valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, possono produrre approfondimenti dei territori vincolati come aree di notevole interesse pubblico di cui al precedente comma 2, lettera b., individuandone caratteristiche e valori, criticità e vulnerabilità.

PARTE TERZA - IL PROGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

TITOLO I - TERRITORIO RURALE

Art. 56

Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale

1. **(D)** Ai fini dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, si considera come territorio rurale l'insieme del territorio non urbanizzato, che si caratterizza per la vocazione agricola ed agropastorale nonché per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche finalizzate a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole.
2. **(D)** Non è consentita la classificazione di edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati, ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile.
3. **(D)** Il PTCP costituisce il quadro di riferimento territoriale per le politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel territorio rurale, con riferimento alle strategie e agli obiettivi generali relativi al settore agricolo contenuti nel Programma di sviluppo rurale (PSR) di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 e nel relativo Programma rurale integrato provinciale (PRIP).
4. **(I)** Il PTCP persegue per il territorio rurale gli obiettivi indicati nella Relazione, coerentemente con l'art. A-16, comma 1, della L.R. n. 20/2000, nonché assume, a norma dell'art. 7 della L. n. 57/2001, gli obiettivi definiti dal

D.Lgs. n. 227/2001, recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e dal D.Lgs. n. 228/2001, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo".

5. (D) Il presente Piano sviluppa altresì le indicazioni programmatiche relative al settore agricolo, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 15/1997 e successive modifiche, e assolve alle finalità di tutela paesistica degli ambiti agricoli di rilevanza provinciale di cui al vigente PTPR.
6. (I) Le tavole contrassegnate dalla lettera **T2** contengono una prima individuazione, ai sensi del comma 2 dell'art. A-16 della L.R. n. 20/2000, degli ambiti del territorio rurale secondo la seguente articolazione:
 - a. ambiti agricoli di rilievo paesaggistico di cui al successivo Art. 57;
 - b. ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di cui al successivo Art. 58;
 - c. ambiti agricoli periurbani di cui al successivo Art. 59.
7. (D) I PSC effettuano l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli di cui al precedente comma 6, che potrà discostarsi da quella effettuata dal presente Piano sulla base di approfondimenti e di analisi basate su una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione, come descritta nel Quadro conoscitivo (C – Sistema territoriale) del presente Piano, tenendo comunque conto dell'articolazione del territorio in Unità di Paesaggio e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale di cui alla tavola contrassegnata dalla lettera **T1**, del Piano di sviluppo rurale (PSR) e del relativo Programma rurale integrato provinciale (PRIP), nonché delle seguenti direttive:
 - a. sviluppare alla scala comunale i contenuti delle tavole **C3.2**, denominata "Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agro-forestali", **C3.3**, denominata "Sintesi dell'uso del suolo", e **C3.b**, denominata "Articolazione della componente periurbana del territorio rurale", allegata al Quadro conoscitivo;
 - b. approfondire alla scala comunale l'individuazione e l'analisi degli elementi componenti il sistema naturale, ambientale e paesaggistico di cui ai Titoli I, III e IV della Parte seconda, nonché degli elementi componenti il sistema storico-culturale di cui al Titolo II della Parte seconda;
 - c. individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura, nonché tenendo conto delle zone comprese nel territorio delimitato come "*Natural valley*" e alla produzione rivolta alla filiera corta;
 - d. analizzare lo stato dell'offerta agrituristica, del turismo rurale e delle attività complementari e/o connesse all'agricoltura;
8. (D) I PSC individuano, ai sensi dell'art. A-17 della L.R. n. 20/2000, gli ambiti del territorio rurale che si caratterizzano come aree di valore naturale e ambientale di cui al successivo Art. 60, le aree di cui al precedente Art. 53 interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonché le aree idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui agli artt. A-20 ed A-25 della stessa L.R. n. 20/2000, in conformità alle individuazioni e alle disposizioni definite dal presente Piano, tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui al successivo Art. 67.
9. (D) Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo A-IV della L.R. n. 20/2000 e fatte salve le disposizioni di cui alla Parte seconda delle presenti Norme, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, per i diversi ambiti del territorio rurale e nel rispetto dei requisiti soggettivi di qualificazione degli operatori di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, gli interventi ammissibili in relazione alle esigenze di sviluppo dell'impresa agricola, al riuso del patrimonio esistente e le condizioni per l'insediamento di:
 - a. infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche, altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità, viabilità poderale e interpoderale;
 - b. attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - c. attività di florovivaismo e relativi spazi commerciali;
 - d. attrezzature sportive pubbliche e private di uso familiare non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili, con attrezzature di servizio alle attività e non comportanti elevate impermeabilizzazioni;

- e. attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali vendita diretta di prodotti agricoli, attività ricettive per l'agriturismo, per il turismo rurale, piccole attrezzature ed impianti sportivi collegati all'offerta ricettiva per il turismo rurale.
- La Provincia potrà predisporre delle Linee-guida, contenenti direttive ed indirizzi ai Comuni, per la predisposizione della normativa relativa al territorio rurale, che la Giunta provinciale approverà con specifico atto.
- 10. (I)** Fatta salva la specifica disciplina di cui al presente Titolo relativa a ciascun ambito agricolo, gli interventi di trasformazione del territorio rurale come individuato dal PSC, funzionali all'esercizio di:
- attività di gestione, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio e commercio dei prodotti agroalimentari, anche se collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive, e connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative,
 - attività esistenti di tipo industriale, artigianale, commerciale, logistico e magazzinaggio, collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive,
- sono regolati dagli strumenti urbanistici comunali tenendo conto dei seguenti indirizzi:
- la realizzazione di nuovi interventi connessi con le attività di cui alla precedente lettera a. dovrà essere consentita in aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive;
 - il trasferimento in ambiti urbanizzati o urbanizzabili delle attività esistenti di cui alla precedente lettera b. può essere consentito secondo quanto previsto dal successivo Art. 62, comma 8;
 - sugli impianti funzionali all'esercizio delle predette attività di cui alla precedente lettera b. sono consentiti interventi di ammodernamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.
- 11. (D)** Eventuali previsioni di trasformazione urbanistica all'interno del territorio rurale sono condizionate alla verifica, da parte del Comune, di insussistenza di finanziamenti pubblici erogati per il rimboschimento o per la rinaturalizzazione delle aree oggetto di tali previsioni.
- 12. (D)** Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III della precedente Parte seconda.
- 13. (I)** La Provincia potrà emanare ulteriori direttive ed indirizzi per attuare le disposizioni di cui al presente Titolo in materia di disciplina del territorio rurale.

Art. 57

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

- 1. (I)** Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A-18 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo, di cui le tavole contrassegnate dalla lettera **T2** forniscono una prima individuazione.
- 2. (I)** Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali, nonché i piani settoriali, per quanto di rispettiva competenza, perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola e zootecnica;
 - potenziare la multifunzionalità dell'azienda agricola secondo le specifiche caratteristiche territoriali ed in connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo locale integrato;
 - conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della Rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario, contrasto ai fenomeni di dissesto; ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi) e fluviale (vegetazione ripariale lungo canali e aree golenali), comunque con l'adozione di soluzioni tali da consentire un'efficiente manutenzione degli stessi;
 - rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie.

- 3. (I)** Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico gli strumenti urbanistici comunali nonché i piani settoriali si attengono ai seguenti indirizzi:
- a. mantenere e favorire la conduzione agricola del suolo e l'attività zootecnica, incentivando l'uso dei metodi di coltivazione ed allevamento biologici e della filiera corta;
 - b. sostenere e sviluppare le diverse forme di attività integrative dell'azienda agricola, anche consentendo la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati;
 - c. favorire il concorso dell'azienda agricola ad operazioni di mantenimento del territorio e a prestazioni di tipo ambientale, da definirsi in sede progettuale secondo le problematiche rilevate nell'ambito, raccordate a quelle definite dal PSR, dal PRIP e dalla pianificazione settoriale;
 - d. contenere la trasformazione delle colture tradizionali al fine di evitare la compromissione delle componenti paesaggistiche e l'abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario;
 - e. salvaguardare in modo peculiare i prati-pascoli di montagna, con manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la conseguente cancellazione degli spazi prativi, favorire il mantenimento dei castagneti da frutto monumentali, limitare il dissodamento;
 - f. perseguire il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare si dovrà promuovere il consolidamento del sistema delle aree forestali e boschive attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica;
 - g. favorire gli interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica, con particolare attenzione alla efficienza delle reti scolanti. Negli interventi di consolidamento di scarpate e/o versanti, nonché nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h. incentivare il recupero del patrimonio edilizio sparso per usi compatibili con i diversi contesti territoriali nonché il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente, ivi compreso quello non più utilizzato ai fini agricoli, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale valevoli anche per la nuova edificazione ammessa ai sensi dei successivi artt. 61 e 62;
 - i. individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e degli insediamenti sparsi di valore storico-architettonico e testimoniale e definire le aree destinate alla nuova edificazione ammessa ai sensi dei successivi artt. 61 e 62, nel rispetto degli elementi della centuriazione.
- 4. (D)** Ai sensi del comma 3 dell'art. A-18 della L.R. n. 20/2000 e nel rispetto delle disposizioni del presente Piano e in particolare di quanto previsto dalla Parte seconda, negli ambiti disciplinati dal presente articolo sono ammesse, previa specifica valutazione della loro sostenibilità, le trasformazioni e utilizzazioni del suolo funzionali all'esercizio delle seguenti attività:
- a. interventi e attività di cui al precedente Art. 56, commi 9 e 10;
 - b. attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato, nonché attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - c. apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre, limitatamente ai sistemi collinare e di crinale;
 - d. interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.
- 5. (I)** Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero, il turismo rurale e l'agriturismo, il PSC può individuare gli ambiti più idonei per la loro localizzazione, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse, ed il RUE ne detta la conseguente disciplina.
- 6. (D)** I successivi Art. 61 e Art. 62 dettano la disciplina relativa agli interventi edilizi per funzioni connesse e per funzioni non connesse alle attività produttive agricole.

Art. 58***Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola***

1. **(I)** Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ai sensi dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione, di cui le tavole contrassegnate dalla lettera **T2** forniscono una prima individuazione.
2. **(I)** Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - a. tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzando e sostenendo la competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico, in particolare negli ambiti caratterizzati da forte pressione insediativa;
 - b. migliorare la qualità ambientale del territorio rurale attraverso la riduzione degli impatti delle attività agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa e l'incentivazione di interventi di rinaturazione;
 - c. rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie.
3. **(I)** Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2, negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, il presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali e i Piani settoriali, per quanto di rispettiva competenza, si attengono ai seguenti indirizzi:
 - a. favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento dei terreni e la ricomposizione fondiaria e il mantenimento dell'unità aziendale attraverso l'ottimizzazione del dimensionamento delle aziende;
 - b. favorire l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo la sostenibilità e competitività dell'attività agricola anche consentendo gli interventi edilizi volti ad assicurare le necessarie dotazioni infrastrutturali;
 - c. favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di pianura attraverso l'adozione di misure agro-ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal PSR e dal PRIP che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad ogni diverso contesto territoriale. Favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione della Rete ecologica secondo gli orientamenti definiti dal presente Piano;
 - d. favorire nei territori collinari la massima integrazione tra produzione agricola, sviluppo di attività di commercializzazione dei prodotti e valorizzazione fruitiva dei territori e delle strutture aziendali;
 - e. disciplinare il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la nuova edificazione nel territorio agricolo ammessa ai sensi dei successivi artt. 61 e 62, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;
 - f. individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e degli insediamenti sparsi di valore storico-architettonico e testimoniale e definire le aree destinate alla nuova edificazione ammessa ai sensi dei successivi artt. 61 e 62, nel rispetto degli elementi della centuriazione;
 - g. incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l'uso agricolo dei suoli in altre zone appropriate del territorio appositamente individuate dal PSC.
 - h. favorire tecnologie a minor dispendio energetico negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali.
4. **(D)** Negli ambiti disciplinati dal presente articolo, il PTCP e gli strumenti urbanistici comunali tutelano e conservano il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del PTPR, la sottrazione di suoli produttivi all'uso agricolo è subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

5. *(I)* Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a realizzare condizioni di minimo conflitto tra gli obiettivi propri del settore produttivo agricolo e quelli inerenti funzioni extragricole attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti e/o di compensazione.
6. *(D)* I successivi Art. 61 e Art. 62 dettano la disciplina relativa agli interventi edilizi per funzioni connesse e per funzioni non connesse alle attività produttive agricole, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000, cui il RUE dovrà attenersi.

Art. 59
Ambiti agricoli periurbani

1. *(I)* Gli ambiti agricoli periurbani, ai sensi dell'art. A-20 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale ai margini dei sistemi insediativi urbani che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo.
2. *(I)* Il presente Piano individua, nella tavola contrassegnata dalla lettera **T2** come ambiti agricoli periurbani di rilievo provinciale, i territori limitrofi ai sistemi urbanizzati di Castel San Giovanni-Borgonovo-Sarmato, S.Nicolò-Piacenza-Pontenure-Fiorenzuola-Cadeo-Aseno e Caorso-Monticelli-Castelvetro.
La medesima tavola contiene inoltre l'individuazione di massima di alcune discontinuità significative fra centro abitato e centro abitato, o fra zone urbane e infrastrutture, ovvero varchi visivi percepibili dalla viabilità, in particolare quella storica, verso parti di paesaggio rurale o verso particolari risorse storiche o ambientali; nel dettaglio, sono individuati i seguenti elementi:
 - a. varchi e discontinuità del sistema insediativo;
 - b. visuali verso paesaggi di notevole pregio;
 - c. territori rurali degradati o marginali in adiacenza al sistema insediativo urbano.
3. *(I)* I PSC possono comunque ridefinire l'individuazione di cui al precedente comma 2, sulla base di adeguate motivazioni e secondo quanto disposto dal precedente Art. 56, senza che ciò costituisca variante al presente Piano. Inoltre, i PSC dei Comuni nei cui territori la tavola **T2** non individua alcun ambito periurbano di rilievo provinciale possono delimitare ambiti agricoli a carattere periurbano al contorno dei territori urbanizzati e urbanizzabili, tenendo conto degli elementi di cui alle lettere a., b., c. del precedente comma 2 e in relazione a quanto disposto dal successivo Art. 67.
4. *(I)* Negli ambiti agricoli periurbani, il presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali e la pianificazione di settore, per quanto di rispettiva competenza, perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - a. mantenere la conduzione agricola dei fondi con funzione di produzione di qualità organizzata anche per filiere corte e con funzione di mitigazione degli effetti ambientali prodotti reciprocamente dal sistema insediativo urbano e rurale, nonché promuovere le attività integrative e compensative dei redditi agrari con finalità di integrazione tra funzioni urbane e rurali, anche attraverso la definizione di precisi indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente (strutture ricreative e per il tempo libero, strutture agrituristiche, ecc.);
 - b. migliorare la qualità ambientale dei sistemi urbani attraverso interventi compensativi e mitigativi nelle parti maggiormente vocate alla ricostituzione della Rete ecologica, anche attraverso meccanismi perequativi;
 - c. rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie in considerazione anche delle principali visuali di accesso ai sistemi urbani del territorio.
5. *(I)* Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 4, negli ambiti agricoli periurbani il presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali e la pianificazione di settore, per quanto di rispettiva competenza, si attengono ai seguenti indirizzi:

- a. individuare nei PSC, in rapporto ai vincoli ambientali e paesaggistici ed alle fragilità presenti (corridoi fluviali e aree di tutela degli acquiferi), le zone più immediatamente idonee alla ricostituzione delle reti ecologiche e realizzare la connessione degli spazi verdi urbani ed extraurbani;
 - b. individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e degli insediamenti sparsi di valore storico-architettonico e testimoniale e definire le aree destinate alla nuova edificazione ammessa ai sensi dei successivi Art. 61 e Art. 62, nel rispetto degli elementi della centuriazione;
 - c. controllare i processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, tramite l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie;
 - d. disciplinare la nuova edificazione nel territorio agricolo ammessa ai sensi dei successivi Art. 61 e Art. 62, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;
 - e. promuovere l'eliminazione delle strutture incongrue attraverso i processi delocalizzativi, con recupero delle volumetrie dismesse, all'interno degli ambiti urbanizzabili;
 - f. mantenere e favorire la conduzione agricola del suolo con uso dei metodi di coltivazione biologici e della filiera corta ed incentivare invece la dismissione o il trasferimento di attività agricole o extragricole incompatibili con gli obiettivi di cui al precedente comma 4;
 - g. favorire la riconnessione del sistema del verde urbano e periurbano attraverso la discontinuità dei tessuti insediativi residuali e degli spazi di frangia urbana, garantendo la conservazione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario per il miglioramento della qualità climatica, atmosferica, acustica ed ecologica del sistema insediativo; in tali spazi sono ammesse funzioni agricole a forte valenza ambientale e fruttive.
- 6. (D)** Gli ambiti agricoli periurbani sono prioritariamente destinati dai PSC a spazi di qualità ambientale e alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali, ovvero ad un uso agricolo produttivo.
- 7. (D)** Nel territorio rurale periurbano di cui al precedente comma 2 e negli ulteriori ambiti a carattere periurbano individuati dai Comuni, in relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, gli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti di cui agli Art. 61 e Art. 62, si conformano alle seguenti disposizioni:
- a. devono escludere la possibilità di realizzare nuovi edifici che non siano funzionali alla conduzione del fondo;
 - b. devono vietare l'insediamento di nuovi allevamenti e la trasformazione di quelli esistenti in allevamenti intensivi così come definiti dalla Direttiva comunitaria n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
 - c. in relazione al riuso di edifici preesistenti per attività turistiche ricettive, ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l'allevamento di animali d'affezione, solo se connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative, possono disciplinare la possibilità di realizzazione di manufatti, quali piccole attrezzature sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per cavalli, definendone le caratteristiche e i limiti dimensionali in modo da garantire un basso impatto ambientale e paesaggistico; la realizzazione di piazzole per tende e caravan è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2009.
- 8. (I)** Il PSC definisce obiettivi, prestazioni attese e interventi ammessi, individuando in particolare quali dotazione ecologiche siano da incentivare all'interno degli ambiti disciplinati dal presente articolo per concorrere a migliorare l'ambiente urbano. Le previsioni del PSC, ai sensi dell'art. A-20, comma 3, della L.R. n. 20/2000, costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale.

Art. 60***Aree di valore naturale e ambientale***

1. **(I)** Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e in quanto tali sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle relative norme di tutela, dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente Piano.
2. **(D)** Tali ambiti, la cui perimetrazione è riportata nelle tavole contrassegnate dalle lettere **A1** e **A2** comprendono:
 - a. il sistema delle aree forestali e boschive;
 - b. il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1 in cui è inclusa anche la golena del fiume Po;
 - c. i biotopi umidi;
 - d. le risorgive, i fontanili e le sorgenti di interesse paesaggistico-naturalistico;
 - e. le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini naturalistici.
3. **(D)** Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale anche le aree naturali protette istituite ai sensi della normativa di settore e le aree protette di rilievo internazionale e nazionale per le quali si applicano le disposizioni di tutela e valorizzazione specifiche delle singole aree.
4. **(I)** Gli strumenti di pianificazione comunale disciplinano le aree di valore naturale e ambientale uniformandosi ai seguenti indirizzi:
 - a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
 - b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche disposizioni di tutela dei singoli sistemi, zone ed elementi indicate dalla componente paesistica del presente Piano;
 - c. sviluppare le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;
 - d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale;
 - e. favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive perseguendo l'integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.
5. **(P)** Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di rinaturalizzazione le aree di cui al precedente comma 2, lettera b., limitatamente alle fasce fluviali A1, A3 e B1 nonché le aree di cui al medesimo comma, lettere d., e..
6. **(D)** Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, per le aree di cui al comma 2 trovano applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione come di seguito indicate:
 - a. per il sistema delle aree forestali e boschive, le disposizioni di cui al precedente Art. 8;
 - b. per le fasce fluviali, le disposizioni di cui ai precedenti Art. 10, Art. 11 e Art. 12;
 - c. per i biotopi umidi, le disposizioni di cui al precedente Art. 16;
 - d. per le risorgive, i fontanili e le sorgenti, le disposizioni contenute nel precedente Art. 36;
 - e. per i ripristini naturalistici legati ad attività estrattive vale quanto disposto dalla pianificazione relativa alle attività estrattive.

Art. 61***Disciplina degli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole***

1. **(D)** Nel definire la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse.

La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata al rispetto delle disposizioni della L.R. n. 20/2000 e potrà essere prevista solo in funzione della conduzione del fondo. Ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, i Comuni individuano nel PSC la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare.

- 2. (D)** In particolare gli strumenti urbanistici comunali disciplinano il soddisfacimento delle esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo prioritariamente attraverso il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti. L'eventuale soddisfacimento di esigenze abitative temporanee per lavoratori stagionali (foresterie) potrà essere consentito esclusivamente tramite interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente nei termini di cui al successivo Art. 62.
- 3. (D)** Ai sensi della L.R. n. 20/2000, il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è prioritariamente destinato alle esigenze di aziende agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo rurale). Il PSC e il RUE definiscono criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente.
- 4. (I)** In relazione al riuso di edifici preesistenti per attività turistiche ricettive, ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l'allevamento di animali d'affezione, solo se connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative, gli strumenti urbanistici comunali possono disciplinare la possibilità di realizzazione di manufatti, quali piccole attrezzature sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per cavalli, definendone le caratteristiche e i limiti dimensionali in modo da garantire un basso impatto ambientale e paesaggistico; la realizzazione di piazzole per tende e caravan è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2009.
- 5. (D)** Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi finalizzati alle attività agricole o a quelle integrative, nonché delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale, significativi per dimensione o estensione, i PSC e i RUE dovranno prevedere verifiche basate su una idonea documentazione attestante i seguenti requisiti:
 - a. la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b) del comma 3, dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000;
 - b. la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
 - c. la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione.
- 6. (D)** Al fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del territorio rurale, le norme di PSC e RUE si atterranno alle disposizioni di cui ai precedenti Art. 20, Art. 28 e Art. 54 e ai seguenti criteri generali:
 - a. le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) dovranno, per collocazione nel contesto paesaggistico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della coerenza funzionale e formale con l'ambiente in cui sono inserite;
 - b. sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità segnalate a livello provinciale o comunale; in tali situazioni il PSC dovrà prescrivere verifiche di impatto e interventi di mitigazione.
- 7. (D)** Compete al RUE disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R. n. 20/2000.

Art. 62***Disciplina degli interventi edilizi per funzioni non connesse alle attività agricole***

1. **(I)** Nel territorio rurale il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni per funzioni non connesse alle attività agricole è ammessa soltanto nei casi disciplinati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del precedente Art. 56
2. **(D)** Il recupero degli edifici non più funzionali all'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto dei criteri generali dettati dal comma 2 dell'art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e delle specifiche disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.
3. **(D)** Deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, di cui il Quadro conoscitivo del PSC deve adeguatamente documentare le caratteristiche, fermo restando che per questi ultimi, privi di pregio storico-culturale e testimoniale, va ammessa anche la demolizione senza ricostruzione.
4. **(D)** Deve essere evitato nel contempo che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.
5. **(I)** Per le finalità di cui al precedente comma 4, si indirizzano i Comuni, in sede di elaborazione del PSC e del RUE:
 - a. a valutare l'entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare;
 - b. a definire precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia stessa e da contenere l'entità dei nuovi carichi urbanistici;
 - c. a definire le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale, in termini di soglie massime, di condizioni minime di infrastrutturazione, ecc., anche per porzioni territoriali;
 - d. a delimitare con attenzione le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in particolare, e differenziando in relazione agli usi, le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete, ed escludendo in linea generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extragricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio.
6. **(D)** Le possibilità di ampliamento degli edifici esistenti, assentibili esclusivamente per realizzare un'unica unità immobiliare ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera d), della L.R. n. 20/2000, vanno limitate ai soli casi di edifici abitativi di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

L'intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari ed è limitato a raggiungere una dimensione massima dell'alloggio, stabilita dal Comune in rapporto alle esigenze di una famiglia media.
7. **(I)** Le possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, purché modesto, della sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose, ferma restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; la valutazione su tali condizioni di sostenibilità è parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

Tali interventi vanno comunque effettuati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, costruttive e morfologiche dell'edilizia tradizionale locale.
8. **(D)** Per quanto riguarda gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale o testimoniale (ad esempio gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di tipologia non tradizionale o di costruzione posteriore alla metà del secolo scorso), in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni

connesse all'agricoltura o comunque compatibili in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, quali il deposito di materiali, macchinari o veicoli, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. L'eventuale concessione di diritti edificatori a compensazione per favorire la demolizione, ovvero diritti edificatori ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20/2000, può essere prevista dai Comuni, qualora la permanenza dell'immobile abbia un impatto negativo sulla qualità del contesto e la sua demolizione contribuisca efficacemente al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica. I casi nei quali ricorrano tali condizioni vanno individuati nel PSC e l'attuazione dell'intervento va disciplinata nel POC.

L'entità di tali diritti edificatori deve essere di norma particolarmente contenuta, rapportata alla superficie dell'area da ripristinare, oppure rapportata a una frazione della superficie edificata da demolire, e la loro utilizzazione deve essere condizionata alla demolizione dell'esistente, alla bonifica del sito, nonché all'utilizzo dei diritti edificatori in aree idonee appositamente individuate dai Comuni. Gli impegni alla demolizione e bonifica del sito dovranno essere opportunamente formalizzati in accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000.

9. (D) L'attuazione degli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola di cui al presente articolo è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. A-21 della L.R. n. 20/2000 da recepire nel RUE.

TITOLO II - INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Art. 63

Obiettivi relativi all'evoluzione del sistema insediativo e direttive alla pianificazione di settore

1. (D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri Enti e Amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze significative sull'evoluzione del sistema insediativo, devono tener conto dei relativi obiettivi strategici d'asse, e degli specifici obiettivi tematici illustrati nella Relazione e devono contribuire, per quanto di loro competenza, ad attuarli. Tali strumenti assicurano il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favoriscono la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovono la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
2. (A) programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto:
 - l'erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana,
 - l'erogazione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica ovvero per la formazione di un'offerta abitativa con caratteristiche sociali,
 - lo sviluppo, la distribuzione territoriale, la razionalizzazione dell'offerta di servizi pubblici o di pubblica utilità,
 - lo sviluppo o il reinsediamento territoriale di funzioni generatrici di elevata mobilità,
 - l'erogazione di risorse per la valorizzazione commerciale delle aree urbane,nonché ogni altro atto di programmazione che attenga all'erogazione di risorse che possano avere influenza sull'evoluzione del sistema insediativo devono altresì essere coerenti con l'armatura urbana di progetto, con gli indirizzi per i sistemi complessi di tipo trasversale e con le polarità di rilievo sovracomunale illustrati nella Relazione del PTCP e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirne l'attuazione.
3. (D) Al fine di promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo, il dimensionamento del PSC e la localizzazione delle nuove previsioni insediative da parte dei Comuni devono essere coerenti con l'assetto dell'armatura urbana di progetto di cui ai successivi artt. 79, 80, 81, 82, 83 e al par. 3.3.2 della Relazione, con le indicazioni per i sistemi territoriali complessi di cui al par. 3.3.3 della Relazione, con l'assetto delle infrastrutture a supporto della mobilità di cui all'art. 102 e alla Tav. I1, nonché con le indicazioni per le Aree Programma di cui al par. 3.3.4.2 della Relazione.

Art. 64**Disposizioni generali per il sistema insediativo**

1. **(I)** Nel quadro di quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 63, e in conformità agli obiettivi indicati nella Relazione, la Provincia e i Comuni, nella formazione o aggiornamento degli strumenti territoriali e urbanistici generali, tendono a contenere l'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato.
2. **(D)** A tal fine, fatta eccezione per gli interventi di rilievo sovracomunale previsti dal presente Piano, l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal Quadro conoscitivo risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento, indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente. Il contributo degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola, non inferiore al 30%, salvo che dal Quadro conoscitivo risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo.
I PSC verificano il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per i seguenti tipi di ambiti territoriali:
 - a. ambiti urbani consolidati;
 - b. ambiti urbani da riqualificare;
 - c. ambiti per i nuovi insediamenti;
 - d. territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente).
3. **(D)** Il criterio di priorità di cui al precedente comma 2 si applica anche al POC che, per le funzioni abitative, dovrà coordinarsi con le direttive di cui al successivo Art. 73, comma 4.
4. **(D)** La valutazione della domanda abitativa andrà condotta avendo riguardo alla composizione qualitativa e quantitativa della popolazione residente ed alla sua presumibile evoluzione, sulla base di scenari demografici desumibili dalle proiezioni demografiche fornite dalla Provincia o, in assenza, dalla Regione o dall'Istat, nonché sulla base degli scenari socioeconomici delineati dal Quadro conoscitivo. Per quanto concerne le disposizioni generali per il sistema insediativo, la valutazione della domanda abitativa per quei Comuni che hanno già in corso, alla data di adozione del presente Piano, la conferenza di pianificazione, andrà fatta sulla base dei parametri già indicati in detta sede.
5. **(I)** Per gli ambiti specializzati per le attività produttive vale quanto disposto dai successivi Art. 84, Art. 85 e Art. 87.
6. **(I)** Le aree residue previste dai vigenti strumenti urbanistici possono essere rilocalizzate nell'osservanza delle disposizioni del presente Piano e con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - nuova localizzazione nel medesimo centro urbano, o loro trasferimento in centri urbani provvisti di maggiori servizi e/o migliore accessibilità;
 - valutazione favorevole in sede di ValSAT.
7. **(D)** La ValSAT del PSC dovrà includere una valutazione di fattibilità e sostenibilità economica delle scelte ipotizzate, nella quale sia considerato anche l'ampliamento dell'offerta di servizi necessari a fronteggiare la domanda determinata dalle nuove previsioni. Gli esiti di tale valutazione saranno recepiti nella normativa del PSC in funzione della definizione degli eventuali limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento decritti dal Quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti.
8. **(D)** Le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti; a questo scopo nella ValSAT del PSC dovranno essere chiaramente e specificamente evidenziate le verifiche compiute. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nella normativa di PSC. Gli interventi e le trasformazioni pianificabili dal POC dovranno conformarsi ai limiti e alle condizioni di sostenibilità definiti dal PSC.
9. **(D)** La disposizione di cui al precedente comma 8 si applica anche ai casi in cui il sistema di depurazione risulti da adeguare ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1053/2003.

- 10. (D)** Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali e provvedere alla redazione di bilanci della pianificazione territoriale ed urbanistica, il Comune indicherà:
- nel PSC il dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo;
 - nel POC le quantità insediative poste in attuazione e le quantità ancora disponibili.

Art. 65
Compensazione ecologica

- 1. (D)** L'attuazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000 mediante la realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da individuare nel PSC e nel POC, commisurati all'entità degli impatti determinati dalla ValSAT. A tal fine, sono considerati anche gli interventi interessanti spazi di proprietà privata nonché aree esterne a quelle oggetto di intervento, purché inclusi negli elementi funzionali della Rete ecologica, e il loro equipaggiamento naturale/ecologico, in coerenza con l'assetto della Rete ecologica. Le Linee-guida per la Rete ecologica di cui al comma 3 del successivo Art. 67 individueranno i criteri per la definizione e realizzazione degli interventi di compensazione ambientale. Le forme di mitigazione eventualmente adottate nella realizzazione degli interventi di urbanizzazione del suolo concorreranno a ridurre l'entità della compensazione ecologica. I Comuni che hanno già approvato il PSC e il POC provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del presente articolo a seguito dell'approvazione delle Linee-guida di cui al successivo Art. 67.

Art. 66
Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti

- 1. (D)** Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 64, i Comuni dovranno collocare gli ambiti per i nuovi insediamenti di cui all'art. A-12 della L.R. n. 20/2000 in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari (quali reti tecnologiche, aree verdi, servizi idrici) e secondari (quali scuole, strutture sportive, servizi culturali) e ai servizi di trasporto collettivo.
- 2. (D)** Sono comunque da escludere:
- a. rilevanti espansioni di territorio urbanizzato nei centri non serviti da sistemi di trasporto pubblico ed in quelli non dotati almeno della gamma dei servizi di base così come individuati nel par. 3.3.2 della Relazione e nel par. C.1.1.2 del Quadro conoscitivo;
 - b. le saldature rispetto alla salvaguardia dei varchi insediativi a rischio della Rete ecologica;
- 3. (D)** Nella determinazione delle condizioni di sostenibilità degli insediamenti e degli obiettivi prestazionali che devono essere perseguiti in fase attuativa, i PSC, per gli ambiti di trasformazione e riqualificazione, sulla base degli esiti della ValSAT, devono definire:
- le condizioni di tutela delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-architettoniche, di vulnerabilità ambientale e rischio per la salute umana;
 - le condizioni di accessibilità territoriale (infrastrutturazione viaria, logistica e telematica);
 - le condizioni di qualità urbana degli insediamenti (compatibilità funzionale, infrastrutturazione tecnologica e a servizi per la collettività);
 - le condizioni di qualità ambientale e naturale (dotazioni ecologiche ed ambientali, interventi di riduzione o mitigazione degli impatti negativi sulla popolazione e sull'ambiente).
- 4. (I)** I nuovi insediamenti dovranno inoltre essere conformi ai seguenti indirizzi:
- a. perseguire forme insediative compatte rispetto a forme insediative frammentate e polverizzate, anche al fine del contenimento dei costi di infrastrutturazione primaria e di una migliore accessibilità ai servizi;
 - b. favorire, nelle scelte localizzative dello sviluppo insediativo, la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione delle scene e dei vuoti delle frange urbane, in coerenza con le disposizioni di cui all'Art. 59 relativamente agli ambiti periurbani;
 - c. evitare le espansioni di tipo lineare lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
 - d. rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;

- e. prevedere la formazione di cortine e mascherature a verde puntuali o continue;
- f. negli ambiti per nuovi insediamenti deve essere evitata la monofunzionalità residenziale tramite la più ampia diversificazione funzionale degli usi a integrazione e servizio della residenza.

Art. 67
Rete ecologica

1. **(f)** La Rete ecologica rappresenta uno strumento di governo del territorio per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;
 - b. concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell'infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della Rete ecologica stessa;
 - c. contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.
2. **(f)** Il PTCP configura la Rete ecologica come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia estensione e rilevanza, caratterizzati da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione territoriale, tali da svolgere il ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire in primo luogo i processi di mantenimento e riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e, conseguentemente, per mitigare gli impatti dei processi di antropizzazione.
- 2-bis. (f)** Il Consiglio provinciale approva, con apposito atto, le Linee-guida per la costituzione della Rete ecologica locale, contenenti le disposizioni attuative per la corretta progettazione e realizzazione degli elementi naturali funzionali della rete, definendo in particolare i criteri minimi per la realizzazione di fasce tampone e boscate, per la gestione integrata pluriobiettivo della rete idrografica principale e minore di cui all'Art. 10, comma 5-*bis*, per il mantenimento e la conservazione di incolti, pascoli e radure e per il riequilibrio ecosistemico del paesaggio agrario di pianura.
3. **(f)** La tavola contrassegnata dalla lettera **A6** individua lo Schema direttore della Rete ecologica di livello provinciale, indicando gli elementi funzionali, descritti in dettaglio nella Relazione di Piano, che i Comuni devono definire anche sulla base delle Linee-guida che il Consiglio provinciale approverà con apposito atto.
4. **(D)** Gli elementi di cui al precedente comma 3 sono di seguito elencati e descritti in relazione alle principali finalità e funzioni che rivestono nell'ambito dello Schema direttore di Rete ecologica:
 - a. nodi ecologici: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della Rete ecologica, da preservare e tutelare;
 - b. corridoi ecologici fluviali (primari, secondari): direttrici lineari costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l'applicazione di buone pratiche agronomiche;
 - c. direttrici da istituire in ambito pianiziale: elementi lineari con funzione di connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici in territorio di pianura che devono trovare la loro definizione fisico-funzionale attraverso il riconoscimento ed il collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi d'acqua minori, canali;
 - d. direttrici critiche: fasce di ricostruzione e connessione ecologica in ambiti dove sono localizzati i maggiori insediamenti che comportano la presenza sul territorio di barriere o di matrici ambientali povere e destrutturate in cui salvaguardare la delimitazione fra ambiente urbano e gli spazi naturali residui indirizzando prioritariamente gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
 - e. direttrici di collegamento esterno: principali direttrici di permeabilità e collegamento verso territori extraprovinciali che tengono conto delle emergenze naturalistiche ecologiche nelle province limitrofe;

- f. ambiti della fascia di transizione della collina: ecosistemi complessi di transizione tra la fascia collinare e la pianura con una presenza significativa di sistemi lineari e macchie boschive con funzione di potenziamento del gradiente di permeabilità biologica fra montagna e pianura;
 - g. ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito pianiziale: aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso;
 - h. ambiti destrutturati: corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete;
 - i. varchi insediativi a rischio: porzioni residuali di territorio non edificato da preservare per contrastare la frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell'edificato. I PSC, sulla base di approfondimenti e verifiche in coincidenza con i varchi, individuano aree entro cui vietare previsioni di nuovi insediamenti.
- 5. (I)** Gli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, sia generale che settoriale, nonché gli atti di programmazione e gestione della Provincia assumono gli obiettivi e le finalità indicate nei commi precedenti e concorrono, per quanto di loro competenza, alla realizzazione della rete provinciale secondo lo Schema direttore definito dal presente Piano e le Linee-guida di cui al precedente comma 3, definendo gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come elementi funzionali della Rete ecologica locale.
- 6. (D)** I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici definiscono, in particolare, la Rete ecologica locale assumendo gli obiettivi e le componenti dello Schema direttore, approfondendone l'articolazione funzionale ed ambientale ad una scala di maggior dettaglio (1:25.000) secondo quanto indicato nelle Linee-guida di cui al precedente comma 2-bis e comunque garantendo:
- a. la salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti;
 - b. la continuità degli elementi portanti della Rete ecologica di rilevanza territoriale;
 - c. la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;
 - d. il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.
- 7. (I)** Le modifiche apportate allo Schema direttore, in sede di definizione della Rete ecologica locale, a seguito di approfondimenti e integrazioni svolti sulla base delle Linee-guida di cui al precedente comma 2-bis, costituiscono una costante implementazione della Rete ecologica provinciale e non comportano variante al presente Piano. La Provincia provvede ad aggiornare la tavola contrassegnata dalla lettera **A6**.
- 8. (D)** Negli elementi funzionali della Rete ecologica sono comunque di norma ammessi interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati. Sono inoltre ammessi interventi volti all'educazione, valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.
- 9. (I)** L'attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della Rete ecologica del sistema di pianura, quale forma di compensazione ambientale, ai sensi del precedente Art. 65. Gli elementi funzionali attuati costituiscono dotazioni ecologiche dell'insediamento, ai sensi dell'art. A-25 della L.R. n. 20/2000.
- 10. (I)** Il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al precedenti commi 1 e 4 costituisce criterio di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.
- 11. (I)** La Provincia, sulla base dello Schema direttore, promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della Rete ecologica da attuarsi in collaborazione con i Comuni e/o gli altri soggetti interessati. Priorità nell'attuazione del presente comma viene data agli interventi di riqualificazione fluviale e gestione integrata dei corsi d'acqua in aree del demanio idrico, così come esplicitato nell'allegato **N5** alle Norme di Piano (art. 2) e nelle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica locale.

- 12. (I)** La pianificazione delle attività estrattive, provinciale e comunale, concorre all'attuazione del progetto di Rete ecologica. A tal fine il PIAE e i PAE:
- a. possono prevedere poli o ambiti in corrispondenza degli elementi della Rete ecologica orientando i ripristini al recupero naturalistico, in coerenza con le finalità della rete stessa;
 - b. nel caso di attività estrattive esterne, ma interferenti con gli elementi funzionali della Rete ecologica, attraverso gli interventi di rinaturazione si dovrà comunque concorrere alla realizzazione della rete.

Art. 68

Salvaguardia della qualità dell'acqua e dell'aria

- 1. (D)** Ai fini della conservazione della risorsa idrica e con riferimento alla sostenibilità dello sviluppo insediativo, la Provincia, i Comuni e i soggetti titolari di funzioni in materia, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito degli strumenti generali e settoriali di pianificazione e di attuazione, nonché tramite specifici programmi d'iniziativa locale, concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati per le acque superficiali e sotterranee riportati nella Relazione di Piano e nell'allegato **N5** alle presenti Norme in attuazione del Piano regionale.
- 2. (D)** La Provincia e i Comuni, nell'esercizio delle loro competenze e in coerenza con il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA), perseguono gli obiettivi di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'aria sul territorio di propria competenza, orientando la pianificazione secondo gli indirizzi e le direttive ivi stabilite e integrando gli obiettivi di miglioramento ambientale nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile.
- 3. (D)** In coerenza con il PPRTQA, i Comuni dettano, attraverso la regolamentazione urbanistica ed edilizia, indirizzi per la progettazione sostenibile degli insediamenti secondo criteri di risparmio energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell'edilizia bioclimatica, adozione della certificazione energetica e uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti, anche in applicazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 156/2008.
- 4. (I)** I Comuni possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione urbanistica incentivi urbanistico-edilizi, per promuovere il miglioramento degli standard obbligatori di prestazione energetica degli edifici e degli impianti come stabiliti con l'Atto di indirizzo regionale n. 156/2008.

Art. 69

Inquinamento acustico

- 1. (D)** La Provincia e i Comuni, nell'esercizio delle loro competenze e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di assicurare la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento acustico sul territorio di propria competenza.
- 1-bis. (D)** Per perseguire obiettivi di qualità in materia di clima acustico deve essere assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio. In particolare, con riferimento alle relazioni fra gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità, deve essere perseguita la coerenza fra le destinazioni d'uso previste in ciascun insediamento, la classificazione acustica attribuita, le funzioni assegnate e il livello d'uso di ciascuna infrastruttura che interferisca con l'insediamento stesso.
- 2. (I)** La Provincia promuove accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui all'art. 2 della L.R. n. 15/2001.
- 3. (P)** Per i nuovi interventi ricadenti nelle aree limitrofe al Polo aeroportuale ed alle linee ferroviarie *alta capacità* (AC) dovranno essere predisposti studi di impatto adeguati, secondo parametri e norme vigenti in materia.

Art. 70
Inquinamento luminoso

1. **(I)** Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.a) della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2263/2005, applicativa dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico", si definisce "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte.
2. **(P)** Ai sensi della normativa regionale di cui al comma 1, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. A tal fine, gli impianti devono rispettare i requisiti di cui all'art. 5 della direttiva regionale.
3. **(D)** Il Piano, come previsto dalla norma, tutela dall'inquinamento luminoso il sistema provinciale delle aree naturali protette di cui all'art. 51, i siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 52, e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o provinciale, che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione che ne fanno richiesta, previa verifica dei requisiti in possesso.
4. **(D)** A tal fine il Piano identifica come "zone di protezione dall'inquinamento luminoso", ai sensi della normativa regionale:
 - a. le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
 - b. le aree attorno agli osservatori di cui al precedente comma 3 per i quali siano state esplicitate le procedure previste dalla normativa vigente.In tali zone, oltre al rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, i Comuni sono tenuti all'applicazione degli indirizzi di buona amministrazione indicati all'art. 4 della direttiva applicativa.
5. **(D)** I Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 adeguano i propri strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recependo le individuazioni di cui al precedente comma 4 e le relative disposizioni di protezione definite dalla legge.
6. **(P)** Alle Province ed ai Comuni competono rispettivamente le funzioni di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 19/2003.

Art. 71
Inquinamento elettromagnetico

1. **(D)** La Provincia e i Comuni, nell'esercizio delle loro competenze e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Negli insediamenti del territorio provinciale deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003, della L.R. n. 30/2000, e successive modifiche, e delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001 come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2008 e della Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2008/2011.
2. **(I)** Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Provincia favorisce l'interramento delle linee elettriche. Per le linee esistenti, la Provincia, in accordo con i Comuni e i soggetti gestori, promuove la stipulazione di specifici accordi di programma con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. **(D)** Per le finalità di cui al precedente comma, relativamente agli impianti di trasmissione radio televisiva e radio base, gli strumenti urbanistici comunali provvedono:
 - a. alla localizzazione dei siti per l'emittenza radio e televisiva, esistenti e previsti dal vigente PLERT approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008, all'adeguamento a tale Piano, secondo le disposizioni di cui all'art 30 delle Norme tecniche d'attuazione del medesimo;
 - b. alla localizzazione dei siti per impianti di telefonia cellulare esistenti comprensivi di stazioni radio base, micro celle e *Hub* con riferimento al Programma annuale delle installazioni puntuali di cui alla L.R. n. 30/2000 e successive modifiche;

4. **(D)** Per le finalità di cui al precedente comma 1, relativamente agli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, con riferimento alla tavola **C1.h** del Quadro conoscitivo, gli strumenti urbanistici comunali devono provvedere:
 - a. alla localizzazione degli impianti esistenti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, con rispettiva fascia di rispetto come definita dal D.M. 29 maggio 2008;
 - b. alla localizzazione, sulla base della pianificazione provinciale nonché dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente.
5. **(I)** La Provincia provvede, sulla base dei programmi presentati dai gestori e dei provvedimenti autorizzatori rilasciati, all'aggiornamento della tavola **C1.h** del Quadro conoscitivo. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.
6. **(I)** I Comuni, ai sensi della L. n. 36/2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui ai precedenti commi 2 e 3 e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
7. **(I)** I Comuni, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 30/2000 e della Direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2001, n. 197, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2008, assumono idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione e dei programmi annuali delle installazioni fisse di telefonia mobile da realizzare e, d'intesa con i gestori, individuano siti idonei ad accogliere gli impianti di telefonia mobile.

Art. 72

Dotazioni ecologico – ambientali

1. **(D)** Le dotazioni ecologico-ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
2. **(D)** Il PSC definisce le dotazioni ecologiche e ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000, prestando particolare attenzione:
 - a. all'insieme di reti e impianti per la sostenibilità ambientale degli insediamenti, con particolare riferimento ai sistemi per il monitoraggio delle condizioni ambientali;
 - b. all'insieme di aree ed ambienti che qualificano i territori rurali ed urbani, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesistico;
 - c. agli ambienti fluviali;
 - d. ai parchi urbani e territoriali.
3. **(I)** I PSC devono verificare che le dotazioni ecologiche e ambientali garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale;
 - b. garantire per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano l'allacciamento ad un impianto di depurazione di potenzialità adeguata ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;
 - c. garantire l'equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli, la loro ripermabilizzazione e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
 - d. preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani; concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;

- e. ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilabili; vanno in particolare previsti adeguati spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani;
 - f. migliorare il clima acustico del territorio urbano prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose ovvero dei recettori particolarmente sensibili; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla realizzazione di fasce di mitigazione;
 - g. favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione.
4. (D) Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 3, attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal Comune ai sensi della lettera b), comma 4, dell'art. A-6 della L.R. n. 20/2000.

TITOLO III - FABBISOGNO DI SPAZI PER LE DIVERSE FUNZIONI

Art. 73 **Funzioni abitative**

1. (D) Il dimensionamento del POC, espresso in stanze ed abitazioni, è finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del Piano.
2. (D) Il fabbisogno pregresso è dimensionato con riferimento al disagio abitativo desunto dall'analisi del rapporto tra la qualità e la quantità del patrimonio edilizio esistente e le caratteristiche strutturali della popolazione residente.
3. (D) Il fabbisogno aggiuntivo può essere dimensionato in relazione alla prevedibile evoluzione della popolazione residente in funzione delle sue dinamiche e delle sue caratteristiche strutturali previste per il periodo di validità del Piano, sulla base degli scenari demografici e socioeconomici di cui al comma 4 del precedente Art. 64.
4. (D) Qualora dall'analisi della struttura demografica comunale non risulti un fabbisogno aggiuntivo di abitazioni a causa della previsione di un andamento negativo, il fabbisogno pregresso potrà essere incrementato solo di una quota ottenuta come differenza tra l'attività edilizia verificatasi nell'ultimo decennio precedente l'adozione del PSC, ed espressa in stanze, e quella desunta dalla previsione demografica negativa assegnando, convenzionalmente ad ogni abitante una stanza equivalente secondo il rapporto descritto al successivo comma 7. Nei casi di conteggio nullo è possibile contemplare una previsione aggiuntiva di abitazioni fino ad un massimo del 5% di quelle definite occupate dall'ultimo censimento disponibile ovvero derivante da documentate indagini in sede di formazione e adozione del POC o sua variante generale.
5. (D) Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo da parte del POC, che dovrà essere riferito all'arco temporale della sua validità e considerare le effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 20/2000, deve tenere conto, applicando un criterio di gradualità, del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto definito dal PSC ai sensi dell'art. 64, comma 2.
6. (I) I Comuni, sedi di Centri Specialistici nell'offerta turistica, appartenenti al sistema della collina del turismo e al sistema dell'Appennino piacentino-parmense come identificati nella tavola **T2**, potranno integrare il fabbisogno di prime abitazioni, calcolato come al precedente comma 4, con quello derivante dalla richiesta di seconde abitazioni. Il soddisfacimento di tale fabbisogno, tenuto conto di quanto disposto dal precedente Art. 64 in materia di tutela del territorio non urbanizzato e di nuovo consumo di suolo, andrà indirizzato prevalentemente verso il recupero del patrimonio edilizio esistente. In egual modo sarà dimensionato il fabbisogno relativo alle strutture ricettive quali alberghi, hotel, villaggi turistici.
7. (D) Al fine della quantificazione del dimensionamento residenziale e turistico, la volumetria equivalente ad una stanza convenzionale viene definita in base alle risultanze del Quadro conoscitivo e non può comunque superare la dimensione massima di 120 mc. Ai fini del dimensionamento dei servizi di cui al successivo Art. 75, gli abitanti teorici sono calcolati applicando un indice di affollamento diversificato per i Comuni della provincia

suddivisi secondo ambiti di pianura, collina, montagna, come da elaborato ISTAT e rispettivamente pari a 1, 0.80, 0.75 ab./stanza.

Art. 74
Funzioni produttive

1. **(D)** I Comuni, anche in relazione alla gerarchia dei centri di cui al successivo Titolo IV, dimensionano il PSC per quanto riguarda il settore produttivo e terziario, determinando:
 - a. il fabbisogno di aree per insediamento di nuove attività concretamente ipotizzabile per il periodo di riferimento sulla base dei dati e delle evidenze disponibili anche tenendo conto dei risultati conseguiti dalle iniziative di attrazione di nuovi insediamenti eventualmente poste in essere;
 - b. il fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento dei processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti;
 - c. il fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento delle esigenze di rilocalizzazione di imprese esistenti determinato da incompatibilità ambientali oppure dall'insorgere di diseconomie insediative in relazione alla distanza dalle principali vie di comunicazione, dai centri dei servizi, ecc.; la rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno delle aree produttive appositamente attrezzate individuate ai sensi dei successivi Art. 84 e Art. 85.
2. **(D)** La valutazione del fabbisogno produttivo per quei Comuni che hanno già in corso, alla data di adozione del presente Piano la conferenza di pianificazione, andrà fatta sulla base dei parametri già indicati in detta sede.
3. **(D)** Il soddisfacimento del fabbisogno di aree per l'insediamento di nuove attività da parte del POC, che dovrà essere riferito all'arco temporale della sua validità e considerare le effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 20/2000, tiene conto del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto previsto dal precedente Art. 64, comma 2.

Art. 75
Dotazioni territoriali

1. **(D)** La dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi, stabilita dalla L.R. n. 20/2000, è definita complessivamente dal PSC per ciascun ambito del territorio comunale senza che all'interno di tale dotazione debba essere individuata, né in termini quantitativi né in termini localizzativi, la dotazione relativa alle diverse categorie indicate dal comma 2 dell'art. A-24 della L.R. n. 20/2000.
2. **(I)** Il POC, in conformità a quanto stabilito dal PSC, articola e localizza la dotazione complessiva avendo riguardo alle diverse tipologie di cui all'art. A-24 della LR n. 20/2000.
3. **(D)** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000, i Comuni di minor complessità funzionale – i Centri di Base – in sede di PSC possono ridurre del 10% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi di cui alla lettera a), comma 3, dell' art. A-24 della L.R. n. 20/2000, a condizione che con il Quadro conoscitivo abbiano dimostrato, sotto il profilo funzionale, l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi. Sono comunque fatti salvi la quota complessiva in essere ed il recupero dell'eventuale fabbisogno pregresso.
4. **(D)** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000, i Comuni identificati nella relazione come quelli a più marcata impronta rurale (Besenzone, Cerignale, Coli, Cortebrugatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Morfasso, Pecorara, Piozzano, San Pietro in Cerro, Vernasca, Villanova, Zerba) in sede di PSC possono ridurre del 20% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. A-24 della L.R. n. 20/2000, a condizione che con il Quadro conoscitivo abbiano dimostrato, sotto il profilo funzionale, l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi. Sono comunque fatti salvi la quota complessiva in essere ed il recupero dell'eventuale fabbisogno pregresso.
5. **(D)** La Città Regionale e i Poli Ordinatori, che presentano una rilevante attrattività per le funzioni svolte nei confronti di più vasti bacini di utenza rispetto a quello rappresentato dalla propria popolazione, sono tenuti a commisurare la propria dotazione di attrezzature e spazi collettivi, oltre che in relazione alla propria capacità insediativa, anche in funzione della dimensione degli utenti del sistema urbano non residenti risultante dal Quadro conoscitivo e tenendo conto delle dotazioni territoriali sovracomunali presenti e previste.

Art. 76***Dotazioni territoriali sovracomunali***

1. **(f)** La Provincia, mediante i piani di settore, nel programmare l'organizzazione e la dislocazione territoriale dei servizi di interesse pubblico di livello sovracomunale, individua gli ambiti subprovinciali ottimali per la gestione di ciascun tipo di servizio, ricercando, in linea di tendenza, un'articolazione territoriale che sia il più possibile omogenea per i diversi servizi e che tenga conto, ove ragionevole, delle costituite Associazioni o Unioni di Comuni, nonché dell'assetto dell'armatura urbana di cui al par. 3.3.2 della Relazione. Le relative previsioni sono inserite nel PSC del Comune di appartenenza. Nella Città Regionale, nei Poli Ordinatori e nei Centri Integrativi possono essere previsti spazi ed attrezzature collettive di rilievo sovracomunale connesse con previsioni insediative di scala sovracomunale contenute in accordi territoriali.

Art. 77***Vincoli e perequazione urbanistica***

1. **(f)** In applicazione dell'art. 7 della L.R. n. 20/2000, la pianificazione comunale persegue l'obiettivo di un'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione urbanistica, dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere pubbliche programmate anche con lo scopo di limitare il ricorso all'esproprio ai casi in cui le modalità perequative non risultino applicabili.
2. **(D)** I Comuni, nell'ambito della formazione e approvazione dei propri strumenti urbanistici, adottano politiche di piano perequative comunque adeguate agli specifici contesti territoriali, mediante:
 - a. l'attribuzione della medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti di trasformazione che presentino caratteristiche omogenee e uguali condizioni di fatto e di diritto;
 - b. il riconoscimento, in sede di POC, anche attraverso le procedure concorsuali di cui all'art. 30, comma 10, della L.R. n. 20/2000, di un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri relativi alla realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere pubbliche programmate tra tutti i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche specifiche, pubbliche o private, che verranno assegnate alle singole aree in base al disegno urbanistico del Piano;
 - c. la cessione gratuita al Comune di una quota omogenea di aree da definire nel POC in relazione agli obiettivi e agli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale stabiliti dal PSC e recepiti nel Documento programmatico per la qualità urbana di cui all'art. 30, comma 2, lettera a-bis), della L.R. n. 20/2000, nonché in relazione alle opere pubbliche programmate;
 - d. la previsione, ai sensi dell'art. 30, comma 11, della L.R. n. 20/2000, di assegnare in sede di POC quote di edificabilità a titolo di compensazione del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per la realizzazione di dotazioni territoriali e delle opere pubbliche programmate. La possibilità di recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, anche in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e per la realizzazione delle opere pubbliche programmate può essere prevista anche su altre aree del territorio urbano, previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e cessione gratuita al Comune delle aree oggetto di vincolo;
3. **(D)** Le misure compensative dovranno essere coerenti con la definizione degli obiettivi e il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei parametri di sostenibilità.
4. **(D)** Il RUE stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascuna proprietà fondiaria in ragione della classe di appartenenza, da individuarsi in base alle caratteristiche di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

Art. 78**Edilizia residenziale sociale**

1. **(D)** Al fine di perseguire un'adeguata qualità sociale dello sviluppo urbano, si richiede ai Comuni di perseguire tramite la propria pianificazione urbanistica generale e attuativa un incremento dell'offerta di edilizia residenziale sociale, commisurata ai fabbisogni individuati dal Quadro conoscitivo che a tal fine deve contenere specifiche e adeguate analisi.
2. **(D)** In particolare, per la Città Regionale, i Centri Ordinatori e i Centri Integrativi appartenenti al corridoio insediativo della pianura e alla prima cintura di Piacenza (Caorso, Castelvetro, Monticelli, Podenzano, Pontenure e Rottofreno), viene fissata, di regola, nel 25% delle nuove aree di trasformazione (aggiuntive rispetto al residuo non attuato previsto in PRG) la percentuale minima di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale. Nell'ottica di una omogenea distribuzione delle diverse componenti delle popolazioni dei centri, quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici e consolidati.
3. **(I)** E' consentito di derogare alla disposizione di cui al precedente comma 2 soltanto qualora ciò sia adeguatamente e specificatamente giustificato dai risultati del Quadro conoscitivo; la deroga deve essere recepita nell'Accordo di pianificazione.
4. **(I)** Tramite accordo territoriale, l'obiettivo complessivo del 25% può essere ripartito tra Comuni, differenziandolo, in applicazione della perequazione territoriale, sia per consentire una migliore aderenza dell'offerta ai fabbisogni rilevati, sia per tenere conto delle effettive possibilità di realizzazione degli alloggi.
5. **(D)** Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, i Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici, danno applicazione alle disposizioni di cui all'art. A-6-ter della L.R. n. 20/2000, disciplinando anche gli interventi attuati in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998:
 - a. individuano ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale; a tal fine, possono essere previsti incrementi di volumetria premiale, fermo restando il dimensionamento massimo sostenibile stabilito dal PSC, in conformità agli artt. 7-bis, A-6-bis e A-6-ter della L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009;
 - b. possono prevedere quote di edificabilità in capo al Comune da realizzare negli ambiti per nuovi insediamenti e negli interventi di trasformazione urbana, in aggiunta ai diritti edificatori privati;
 - c. possono prevedere che una quota di edilizia residenziale privata sia convenzionata col Comune per l'edilizia sociale.

TITOLO IV - ARMATURA URBANA, SCENARI DI PROGETTO E VOCAZIONI TERRITORIALI**Art. 79****Componenti principali del sistema insediativo**

1. **(I)** Il PTCP persegue l'obiettivo di promuovere l'evoluzione del territorio provinciale verso una forma insediativa complessa, policentrica, nella quale ciascun polo o sistema insediativo mantenga o sviluppi caratteristiche proprie di identità, qualità, specializzazioni tali da offrire al sistema sociale ed economico una pluralità di opportunità differenziate e complementari.
2. **(D)** Il PTCP individua quali componenti principali del sistema insediativo:
 - a. la Città Regionale
 - b. i Poli Ordinatori
 - c. i Centri Integrativi e di Base
 - d. i Centri Specialistici dell'offerta turistica
3. **(I)** La Relazione relativa al presente Piano contiene gli obiettivi e le politiche di sviluppo per ciascuna componente del sistema insediativo.

Art. 80
Città Regionale

1. **(D)** La città di Piacenza costituisce un polo di particolare complessità funzionale e morfologica al quale è assegnato il ruolo di catalizzatore delle funzioni rare e di collegamento del sistema locale col contesto nazionale ed internazionale.
2. **(I)** La Provincia, in collaborazione con il Comune capoluogo, persegue le politiche di sviluppo finalizzate alla promozione ed al potenziamento del ruolo della città capoluogo in rapporto alla realtà regionale, a quella dei territori confinanti, al contesto europeo ed internazionale.

Art. 81
Poli Ordinatori

1. **(D)** Sono definiti Poli Ordinatori i centri portanti dell'armatura urbana che esercitano ruoli e funzioni che si esplicano nell'offerta di servizi polarizzati aventi un bacino di utenza sovracomunale e nella centralità svolta nell'ambito delle relazioni economico-territoriali alla scala di Aree Programma. Appartengono a questa tipologia i centri di Castel San Giovanni e Fiorenzuola d'Arda.
2. **(D)** I Poli Ordinatori sono da considerarsi i destinatari delle politiche finalizzate a:
 - a. potenziamento delle economie di relazione, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e dei sistemi infrastrutturali per la mobilità e le comunicazioni;
 - b. qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali di scala sovracomunale per le famiglie e le imprese;
 - c. potenziamento del peso insediativo ed alla qualificazione del tessuto urbano attraverso i finanziamenti pubblici non esclusivi per l'edilizia residenziale, quelli per l'infrastrutturazione urbana e per il recupero dei centri storici.

Art. 82
Centri Integrativi e di Base

1. **(D)** Sono definiti Centri Integrativi quelle polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, alla configurazione del sistema funzionale delle Aree Programma, ovvero svolgendo funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana.
2. **(D)** I Centri Integrativi sono: Alseno, Agazzano, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Lugagnano, Monticelli D'Ongina, Pianello Val Tidone, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino e San Nicolò.
3. **(D)** Sono definiti Centri di Base i poli urbani minori idonei ad erogare l'intera gamma dei servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa.
4. **(D)** I Centri di Base sono: Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Castell'Arquato, Cerignale, Coli, Cortebrugatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piozzano, Rottofreno, Sarmato, San Pietro in Cerro, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

Art. 83
Centri Specialistici dell'offerta turistica

1. **(D)** Il presente Piano individua i centri e le località caratterizzati dalla ricchezza e qualità del patrimonio storico culturale o dalle valenze paesistico/ambientali da qualificare sotto il profilo dell'offerta turistico - ricreativa.
2. **(D)** I Centri Specialistici dell'offerta turistica oltre alla città di Piacenza sono: Bacedasco, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Castell'Arquato, Chiaravalle della Colomba, Coli, Cortebrugatella, Farini, Ferriere, Grazzano Visconti, Groppallo, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Perino, Pianello, Rivergaro, Travo, Veleia, Vigoleno, Villanova sull'Arda.

(D) Questi centri sono destinatari delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e provinciali o anche di livello comunale predisposte:

- a. al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziata che itinerante;
- b. al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche;
- c. al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;
- d. al potenziamento della ricettività primaria e/o diffusa sul territorio, ivi comprese forme speciali di agriturismo;
- e. alla razionalizzazione dell'assetto commerciale, sia di livello primario, sia delle forme distribuite e/o integrate di base.

Art. 84

Ambiti specializzati per attività produttive

1. (D) Gli ambiti specializzati per attività produttive sono definiti dall'art. A-13 della L.R. n. 20/2000 come le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. Nei nuovi ambiti, i PSC specificano la specializzazione funzionale prevalente (manifatturiera industriale e/o artigianale, terziaria, turistico-ricettivo, ecc.) con le modalità specificate nei successivi Art. 85 e Art. 87; in essi può essere prevista una quota destinata a funzioni integrative e compatibili rispetto alle funzioni prevalenti, al fine di qualificare complessivamente l'insediamento oltre una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. I Comuni riservano una parte degli ambiti specializzati per attività produttive all'attuazione in regime di prezzo di cessione convenzionato nella misura di una percentuale pari al 20% delle aree destinate a detto utilizzo.
2. (D) Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:
 - a. aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
 - b. aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare.
3. (D) Ad eccezione dei Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale di cui all'Art. 85 e dei casi di cui al successivo comma 6, per le nuove previsioni di aree destinate ad ambiti specializzati per le attività produttive valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 74.
4. (D) L'attuazione di nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive motivate da esigenze di sviluppo, riorganizzazione o trasferimento di specifiche aziende già insediate, è subordinata alla preventiva sottoscrizione di appositi accordi preventivi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, contenenti i reciproci impegni, previsti nell'ambito del POC;
5. (D) Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale, secondo le disposizioni di cui ai successivi Art. 85, Art. 87 e Art. 88. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.
6. (D) Nel caso di presenza o di previsione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante all'interno dell'ambito, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 90.

Art. 85

Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

1. (D) Il PTCP, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale nella tavola contrassegnata dalla lettera **T2**. Tali ambiti, selezionati sulla base di criteri e valutazioni indicati nella Relazione e nel Quadro conoscitivo del presente Piano sono rappresentati con grafia puramente simbolica. I Comuni interessati, in sede di formazione e adozione del PSC, ne specificano l'individuazione cartografica.
2. (D) Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale si distinguono in:

- a. Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale (PPST): ambiti che sono suscettibili di ulteriore espansione insediativa, per rispondere alla futura domanda, ai quali viene attribuita la funzione di sostenere i processi di sviluppo anche mediante l'attrazione di investimenti;
- b. Poli Produttivi Consolidati (PPC): ambiti che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa.

3. (D) I Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale sono i seguenti:

Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale (PPST)			
N. id.	Denominazione	Comune di appartenenza	Località
1	Polo Logistico	Castel San Giovanni	Barianella
2	San Nazzaro - Caorso	Monticelli d'Ongina - Caorso	San Nazzaro - Caorso
3	Borghetto - Roncaglia	Piacenza	Borghetto - Roncaglia
4	Barabasca – CA.RE.CO.	Fiorenzuola d'Arda - Cortemaggiore	Barabasca – CA.RE.CO.
5	Ex Eridania	Sarmato	Cà Nova

4. (D) L'attuazione e lo sviluppo dei PPST vengono definiti attraverso un accordo territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e al successivo Art. 114, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade. L'accordo territoriale definisce, sulla base dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato **N7** alle presenti Norme:

- a. la delimitazione di massima delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
- b. la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili;
- c. la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi del PTCP;
- d. la definizione della più idonea forma di gestione unitaria, anche attraverso convenzioni o la costituzione di società o consorzi;
- e. gli interventi indirizzati alla sostenibilità ambientale e territoriale;
- f. la definizione degli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per l'ottimizzazione dell'accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo locale, il *mobility management* di area e le opportunità di razionalizzazione della logistica;
- g. la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
- h. gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione degli interventi previsti;
- i. l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale dei Comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
- j. le misure e gli impegni dei soggetti partecipanti per lo snellimento e la velocizzazione dell'attuazione delle previsioni insediative e dei procedimenti autorizzativi delle attività imprenditoriali che si insedieranno nei poli;
- k. l'adesione, nel caso in cui sia previsto, dei Comuni firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi secondari e terziari di cui al successivo Art. 115.

5. (D) Qualora non sia avvenuto in precedenza, in sede di formazione del PSC, l'accordo territoriale deve essere elaborato in concomitanza con la conferenza di pianificazione e sottoscritto prima dell'approvazione del PSC. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le previsioni vigenti e le eventuali previsioni di edificabilità ricadenti nei Poli produttivi di rilievo sovracomunale in conformità ai contenuti dell'accordo territoriale e, in pendenza della sottoscrizione dell'accordo territoriale, in conformità alle direttive e indirizzi di cui all'Art. 66, compatibilmente con i limiti e le condizioni stabilite dalle schede di cui all'allegato **N7** alle presenti Norme.

6. (D) I Poli Produttivi Consolidati sono i seguenti:

Poli Produttivi Consolidati (PPC)			
N. id.	Denominazione	Comune di appartenenza	Località
1	Alseno	Alseno	Alseno
2	Ponte Trebbia	Calendasco	Ponte Trebbia
3	SAIB	Caorso	Fossadello
4	Campo d'oro	Castel San Giovanni	Campo d'oro
5	Via Emilia est	Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola est
6	Breda	Monticelli d'Ongina	Breda
7	Piacenza est	Piacenza	Le Mose
8	Montale	Piacenza	Montale
9	Polo logistico	Piacenza	Le Mose
10	Casoni di Gariga	Podenzano	Casoni di Gariga
11	Pontenure – Area 1	Pontenure	Pontenure est
12	Pontenure – Area 2	Pontenure	Pontenure ovest
13	Cattagnina - ZI	Rottofreno	Cattagnina – Palazzina

7. **(D)** I Comuni, attraverso i propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono prevedere limitati ampliamenti dei PPC, prioritariamente per far fronte ai fabbisogni di sviluppo e di riorganizzazione di aziende già insediate negli stessi; tali ampliamenti, che potranno essere pianificati sulla base dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato **N7** alle presenti Norme, sono comunque subordinati all'assenza di criticità urbanistiche, ambientali e infrastrutturali da valutare in sede di ValSAT, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, ovvero, in via transitoria, in sede di verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. n. 9/2008.
8. **(D)** Nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST alla data di adozione del presente Piano deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e al successivo Art. 88. Nei PPC e nelle aree già insediate dei PPST deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo Art. 88.

Art. 86
Funzioni logistiche

1. Nuove aree destinate ad ospitare attività di trasporto e logistica (autoparchi, depositi e magazzini, ecc.) non direttamente connessi a stabilimenti produttivi possono essere previste solo nei PPST e nei Poli funzionali dello scambio intermodale delle merci.
2. Negli accordi territoriali relativi ai PPST:
 - a. vengono promossi l'effettivo utilizzo, l'ampliamento e la valorizzazione dei collegamenti su ferro a servizio dei poli, anche vincolando in tal senso l'attuazione delle previsioni insediative potenzialmente destinate ad ospitare attività di trasporto e logistica;
 - b. viene favorita la creazione di comparti destinati a filiere integrate che minimizzino i flussi di trasferimento delle merci.
3. Gli accordi territoriali relativi ai Poli Produttivi a prevalente vocazione logistica (Castel San Giovanni, Monticelli – Caorso) e al Polo funzionale di Piacenza Le Mose indicano le misure per il loro coordinamento e per l'integrazione delle prospettive evolutive degli stessi al fine di favorire la qualificazione del sistema piacentino come piattaforma logistica integrata.

Art. 87***Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale***

1. **(D)** I Comuni, attraverso i propri strumenti di pianificazione urbanistica, disciplinano gli ambiti specializzati per le attività produttive, esistenti e nuovi, conformandosi, oltre a quanto previsto dall'Art. 64 e dall'Art. 65 precedenti, anche ai seguenti criteri:
 - a. tendere alla concentrazione dell'offerta, valutando rispetto a tale obiettivo la riconferma della capacità residua nelle localizzazioni esistenti;
 - b. privilegiare il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse, per le quali il riuso deve tendere a migliorare l'assetto morfologico, funzionale ed ecologico ambientale: la dimostrazione del recupero e del riuso delle aree già compromesse e del patrimonio edilizio esistente rappresenta la preconditione per ogni previsione di espansione;
 - c. limitare la previsione di espansioni produttive aggiuntive, che comunque devono essere contenute entro i limiti di cui al precedente Art. 64, solo ai casi di documentata inadeguatezza o insufficienza dell'offerta di aree già esistenti rispetto alla domanda; quest'ultima, per motivare le previsioni aggiuntive, dovrà essere adeguatamente dimostrata;
 - d. collocare le nuove aree in continuità con le aree già presenti, tenendo altresì conto dei seguenti fattori localizzativi: sistema della mobilità e delle altre reti infrastrutturali, capacità residua già pianificata e collocazione all'interno del tessuto urbanistico, interferenza con zone ed elementi di interesse naturalistico ed ambientale, vulnerabilità del sistema delle acque;
 - e. prevedere, per tutte le trasformazioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti, un'adeguata presenza di aree destinate a verde privato, anche tenendo conto del progetto di Rete ecologica;

Art. 88***Aree ecologicamente attrezzate***

1. **(D)** Per la qualificazione di *area ecologicamente attrezzata* si applicano le disposizioni dell' Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 118 del 13 giugno 2007.
2. **(D)** L'individuazione, nonché la disciplina e la regolamentazione delle APEA nuove di rilievo sovracomunale è effettuata dal PTCP; la definizione delle caratteristiche prestazionali dell'area ecologicamente attrezzata è operata nell'ambito degli accordi territoriali di iniziativa provinciale di cui al successivo Art. 114 e si attua attraverso i conseguenti adeguamenti urbanistici comunali. Le funzioni di indirizzo e controllo di queste aree spettano alla Provincia, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati, ai sensi del punto 3.2 dell'Atto regionale di indirizzo.
3. **(I)** L'individuazione, nonché la disciplina e la regolamentazione delle APEA di rilievo comunale è effettuata dai Comuni tramite il PSC, secondo le direttive e gli indirizzi del punto 3.1 del citato Atto regionale di indirizzo; ai Comuni spettano anche le funzioni di indirizzo e controllo di tali aree ai sensi del punto 3.2 del medesimo Atto regionale di indirizzo.
4. **(D)** Le caratteristiche urbanistiche ed ambientali delle APEA devono essere definite in conformità a quanto indicato al capitolo 4 dell'Atto regionale di indirizzo.

Art. 89***Misure per lo snellimento dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive insediate nelle aree ecologicamente attrezzate***

1. La Provincia promuove, entro 60 giorni dall'approvazione del PTCP, la stipula di un accordo, tra le istituzioni locali e le associazioni rappresentative delle imprese, per la definizione di impegni e misure per la velocizzazione e lo snellimento delle procedure autorizzative connesse con l'insediamento delle attività economiche nelle aree ecologicamente attrezzate o con il loro ampliamento. In particolare l'accordo dovrà tendere a:

- garantire la piena applicazione delle norme in materia di autocertificazione e di trasmissione per via telematica e informatica delle istanze e dei documenti, anche mediante l'eventuale aggiornamento dei regolamenti, delle procedure e delle strutture informatiche di ciascun Ente;
- individuare e adottare le modalità procedurali più semplici, celeri ed economiche, adeguando eventualmente a tali criteri i rispettivi regolamenti e procedure interne;
- promuovere accordi tra gli Enti partecipanti per realizzare un ottimale supporto informatico al trattamento dei dati e garantire l'interscambio dei medesimi per via informatica e telematica, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza personale e sulla sicurezza nel trattamento informatico dei dati;
- ridurre i tempi di istruttoria rispetto a quelli massimi previsti dalle normative;
- estendere le esperienze di gestione associata degli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 90

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. (D) In base alle disposizioni dell'art. A-3-bis della L.R. n. 20/2000, sono definiti:
 - a. stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
 - b. area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
2. (D) Il presente Piano individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relative aree di danno nei seguenti elaborati sulla base dello stato di fatto rilevato alla data di adozione del presente Piano:
 - a. tavola **T2**, denominata "Vocazioni territoriali e scenari di progetto";
 - b. elaborato contrassegnato dalla lettera **C1.8** (R) e denominato "Schede e tavole di inquadramento territoriale e di vulnerabilità ambientale per ogni stabilimento a rischio rilevante", allegato al Volume C del Quadro conoscitivo.

Gli elaborati di cui alle precedenti lettere a. e b. sono aggiornati in relazione all'evoluzione dello stato di fatto.

3. (D) Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno con i confini comunali effettuata negli elaborati di cui al precedente comma 2, risultano soggetti all'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 334/1999 e dell'art. A-3-bis della L.R. n. 20/2000, i Comuni interessati dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante sulla base della rappresentazione contenuta negli elaborati di cui al precedente comma 2 e i Comuni sul cui territorio è in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
4. (D) Gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante o delle relative aree di danno dovranno essere corredati dall'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, contenente la verifica e l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di danno operata dal presente Piano e la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, in conformità ai criteri definiti dal medesimo decreto ed in coerenza con le direttive per la pianificazione comunale di cui ai successivi commi.
5. (D) In sede di predisposizione del documento RIR dovrà essere verificata la compatibilità dei seguenti elementi territoriali vulnerabili all'interno delle aree di danno:
 - nodi del sistema insediativo;
 - Poli funzionali;
 - strutture commerciali;
 - reti e nodi infrastrutturali di trasporto (viabilità, caselli, svincoli, ferrovie, stazioni, aeroporti, scalo merci, ecc.);
 - reti tecnologiche ed energetiche di livello territoriale, esistenti e di progetto.
6. (D) Relativamente alla valutazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti, i Comuni, in sede di predisposizione del documento RIR, dovranno verificare che sia garantita la tutela dei seguenti elementi ambientali di pregio:
 - aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

- aree della Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS);
 - aree naturali protette (Riserve naturali e Parchi);
 - risorse idriche superficiali (acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
 - risorse idriche profonde (pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
 - aree ed elementi del sistema forestale e boschivo;
 - aree delle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.
7. (I) Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti è necessario attuare politiche di delocalizzazione, nelle aree ecologicamente attrezzate, finalizzate al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza.
8. (D) In deroga al criterio di cui al precedente comma 7, nel caso risulti necessario provvedere alla delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti, con la procedura dell'accordo di programma in variante, in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Piano.
9. (I) Le eventuali nuove localizzazioni di cui al precedente comma 8 dovranno evitare, di preferenza, di interessare ambiti rurali integri, se non in contiguità con altri insediamenti produttivi preesistenti.
10. (D) L'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante è consentito esclusivamente nelle aree ecologicamente attrezzate.
11. (I) I Comuni, in sede di predisposizione dell'elaborato RIR previsto dal precedente comma 4, in ragione di particolari situazioni di vulnerabilità degli elementi presenti nello specifico contesto territoriale locale, possono estendere l'elenco degli elementi ritenuti vulnerabili di cui ai commi 5 e 6 al fine della verifica delle relative compatibilità.
12. (D) Per le attività a rischio di incidente rilevante esistenti e/o previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, qualora ubicate nelle fasce fluviali A e B di cui agli Art. 11 e Art. 12 e nelle aree in dissesto di cui agli Art. 31 e Art. 32, restano fermi gli adempimenti previsti dagli artt. 19-ter e 38-ter del PAI in merito alle verifiche del rischio idraulico e idrogeologico e ai conseguenti eventuali interventi necessari.

Art. 91
Poli funzionali

1. (D) Ai sensi dell'art. A-15, comma 1, della L.R. n. 20/2000, sono individuati quali Poli funzionali le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I Poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e, conseguentemente, sul sistema ambientale e della qualità urbana.
2. (D) Relativamente ai Poli funzionali con specializzazione commerciale vale la definizione di cui al successivo Art. 92, comma 2, lettera m..
3. (I) Nella tavola contrassegnata dalla lettera **T2** sono individuati i Poli funzionali esistenti da consolidare, riqualificare, sviluppare. I Poli funzionali esistenti, e le relative caratterizzazioni funzionali, sono i seguenti:

Poli funzionali esistenti			
N. id.	Denominazione	Localizzazione	Funzione
1	Polo logistico	Piacenza – Le Mose	Logistica, attività militari e attinenti alla protezione civile
2	Polo delle scienze del territorio e della formazione artistica	Piacenza – Via Scalabrini	Istruzione, ricerca
3	Polo della formazione e della ricerca	Piacenza – San Lazzaro	Istruzione, ricerca
4	Polo fieristico	Piacenza – Le Mose	Commerciale, direzionale
5	Polo del tempo libero e dello sport	Piacenza – Stadio – Madonna	Commerciale, direzionale, attrezzature sportive e ricreative

6	Polo della stazione ferroviaria	Piacenza – Stazione ferroviaria	Infrastrutture per il trasporto, commerciale, direzionale, attrezzature pubbliche e ricreative
7	Polo della cittadella giudiziaria	Piacenza – Tribunale	Servizi, attrezzature pubbliche e amministrative
8	Centro commerciale Gotico	Piacenza – Montale	Commerciale
9	Centro commerciale Verbena	Castelvetro Piacentino	Commerciale

4. (J) Nella tavola T2 sono altresì individuati i seguenti ambiti nei quali è ammissibile la realizzazione di nuovi Poli funzionali; essi sono rappresentati con grafia puramente simbolica: la loro individuazione cartografica verrà specificata dagli strumenti urbanistici dei Comuni interessati conformemente a quanto previsto dall'accordo territoriale di cui al successivo comma 5:

Nuovi Poli funzionali			
N. id.	Denominazione	Localizzazione	Funzione
1	Hub ferroviario	Piacenza – Polo logistico	Infrastrutture per il trasporto, logistica
2	Polo scolastico – museale	Piacenza – Piazza Cittadella	Istruzione, attrezzature sportive, ricreative e culturali
3	Polo amministrativo	Piacenza – Arsenale, ex Ospedale militare	Direzionale, attrezzature pubbliche e private
4	Polo direzionale di Gragnano	Gragnano Tr. - Colombarola	Attività produttive, commerciale, direzionale
5	Porto fluviale	Caorso, Monticelli d'Ongina - Foce Chiavenna	Infrastrutture per il trasporto, commerciale, attrezzature ricreative e turistiche
6	Polo ex Eridania	Sarmato – Cà Nova	Industriale, artigianale, commerciale e direzionale

5. (D) L'attuazione dei nuovi Poli funzionali e degli interventi relativi ai Poli funzionali esistenti è definita, ai sensi del comma 5 dell'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, attraverso accordi territoriali di cui al comma 2 dell'art. 15 della medesima legge regionale. L'accordo è stipulato fra la Provincia, il Comune o i Comuni nel cui territorio il Polo ricade, sulla base delle disposizioni di cui al successivo Art. 114. L'accordo, che dovrà tenere conto dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato N8 alle presenti Norme, riguarda in particolare:
- la perimetrazione delle aree interessate e interessabili dalle funzioni che costituiscono il Polo funzionale;
 - la precisazione delle tipologie di attività insediabili;
 - la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi indicati nella Relazione del PTCP;
 - gli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per l'ottimizzazione dell'accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo;
 - gli interventi necessari per migliorare la sostenibilità e la qualità ecologica;
 - la programmazione temporale degli interventi previsti, nonché l'individuazione delle risorse necessarie e delle relative fonti finanziarie, anche con riferimento alla partecipazione da parte dei soggetti gestori del Polo funzionale;
 - l'adesione dei Comuni firmatari al fondo per la compensazione territoriale, se previsto.
6. (D) Ai sensi del comma 5 dell'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, fino alla sottoscrizione dell'accordo territoriale, la pianificazione urbanistica comunale può dare attuazione direttamente alle previsioni del PTCP relative ai soli Poli funzionali esistenti.
7. (D) Il PSC recepisce e dà attuazione a quanto disposto dal PTCP e dall'accordo territoriale, provvedendo:
- per i Poli funzionali esistenti, ad individuare gli interventi di trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, a fissare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e per assicurare la compatibilità ambientale, indicando le opere di infrastrutturazione necessarie;
 - per i nuovi Poli funzionali da localizzare nel territorio comunale, ad individuare gli ambiti più idonei per l'intervento ed a definirne le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e delle dotazioni territoriali necessarie.
8. (D) In sede di formazione del PSC, l'accordo territoriale può essere elaborato in concomitanza con la conferenza di pianificazione e sottoscritto prima dell'approvazione del Piano.

Art. 92
Insedimenti commerciali

1. (D) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, le Aree Programma di cui al successivo Art. 113, come individuate nella Relazione del presente Piano, costituiscono gli ambiti territoriali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali in sede fissa.
2. (D) In base ai contenuti della normativa di settore vigente, gli insediamenti per il commercio al dettaglio in sede fissa sono così articolate:
 - a. esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
 - b. medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - c. medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - d. grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita ed inferiore a quella di cui alla lettera e. del presente elenco;
 - e. grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita;
 - f. centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Essi possono comprendere anche pubblici esercizi ed attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali e, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate;
 - g. centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura;
 - h. complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato: aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.

Nell'ambito di tali complessi è consentita, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la presenza anche di una media struttura di vendita fino a 1.500 mq;

La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.

Per tali "complessi" o "gallerie" non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati all'interno della zona A come individuata dagli strumenti urbanistici. Per gli stessi non si considera quindi la superficie di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti urbanistici di cui all'Atto di indirizzo approvato con atto del Consiglio regionale n. 1253/1999 si applicano con riferimento ai singoli esercizi. In tali casi e purché non si superi la superficie di vendita complessiva di mq 2.500 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di mq 3.500 nei rimanenti Comuni, viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui all'Atto di indirizzo citato.

- i. centri commerciali di attrazione di livello inferiore quelli comprensivi di medie e/o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari;
 - j. centri commerciali di attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq;
 - k. area commerciale integrata: un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, nella quale sono presenti una pluralità di edifici per strutture commerciali (tra le quali più strutture di medie e/o grandi dimensioni, in conformità alla pianificazione comunale e provinciale per tali strutture), per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari;
 - l. area commerciale integrata di livello inferiore: l'area commerciale integrata con superficie territoriale inferiore a 5 ettari e/o con presenza di più strutture non più grandi delle grandi strutture di vendita di livello inferiore;
 - m. area commerciale integrata di livello superiore: area commerciale integrata con superficie territoriale superiore a 5 ettari e/o con presenza di almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare; tale area costituisce un Polo funzionale a caratterizzazione commerciale.
- 3. (D)** Per popolazione residente si intende quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- Ai fini della programmazione e pianificazione degli insediamenti commerciali, affinché il superamento della soglia dei 10.000 abitanti residenti in un Comune possa produrre effetti sull'attività di pianificazione operata dagli stessi, è necessario che tale superamento persista per almeno due anni consecutivi, a seguito del quale potrà essere applicata la nuova fascia demografica ed i Comuni potranno aggiornare la propria programmazione in modo da graduare nel tempo le previsioni, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti di accessibilità, dotazione di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci.
- 4. (D)** Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, ai sensi del punto 1.6 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/1999 e successive modifiche, si intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci.
- 5. (D)** Relativamente al calcolo della superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita, si rinvia alla deliberazione del Consiglio regionale n. 344/2002, mentre per quella degli esercizi in cui è possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio si rinvia alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 155/2008.
- 6. (D)** Tra gli insediamenti elencati al comma 2, assumono rilevanza sovracomunale i seguenti:
- a. gli insediamenti di cui alle lettere d., e., i., j., k., l., m.;
 - b. gli insediamenti di cui alla lettera c. (medio-grandi) di carattere alimentare, oltre il limite della singola unità per Comune, per tutti i centri, ad eccezione della Città regionale per la quale hanno rilievo comunale;
- Inoltre, costituiscono insediamenti di livello sovracomunale anche le aggregazioni di più esercizi commerciali comprendenti più medie strutture con superficie di vendita superiore a 5.000 mq o superficie territoriale superiore a 15.000 mq, come disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 653/2005;
- 7. (D)** I limiti dimensionali di cui al presente articolo sono automaticamente adeguati a eventuali modifiche normative intervenute successivamente all'adozione del Piano.

Art. 93**Disposizioni per le strutture di vendita di rilievo sovracomunale**

1. (f) Nella tavola contrassegnata dalla lettera **T2** sono rappresentati, con grafia puramente indicativa, le previsioni relative agli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale (elencati nelle tabelle di seguito riportate) di cui alle lettere d., e., i., j., k., l., m. del precedente Art. 92, comma 2, la cui individuazione cartografica verrà specificata dai Comuni interessati attraverso l'adeguamento al presente Piano.

Grandi strutture di vendita esistenti			
N. id.	Denominazione	Comune	Localizzazione
1	Casamercato	Alseno	Via Emilia
2	Mercatone Uno	Fiorenzuola d'Arda	Via Emilia
3	Negri Arredamenti	Cadeo	Roveleto – Via Emilia
4	Mobilificio Mazzoni	Pontenure	Via Emilia
5	Italiarredo	Piacenza	Le Mose
6	COIN	Piacenza	Corso Vittorio Emanuele II
7	Centro commerciale Farnese	Piacenza	San Antonio
8	Mercatone Uno	Rottofreno	Padana inferiore
9	Centro commerciale Castello	Castel San Giovanni	Padana inferiore
10	Centro commerciale Verbena	Castelvetro Piacentino	Castelvetro Piacentino
11	Centro commerciale Gotico	Piacenza	Montale
12	Rossetti Market	Alseno	Via Emilia
13	Il Gigante	Rottofreno	San Nicolò
14	Centro commerciale Galassia	Piacenza	La Madonnina

Nuove grandi strutture di vendita			
N. id.	Denominazione	Comune	Localizzazione
1	Grande struttura di vendita	Gagnano Trebbiense	Colombarola
2	Grande struttura di vendita	Castel San Giovanni	Castel San Giovanni
3	Grande struttura di vendita	Cadeo	Roveleto – Via Emilia
4	Grande struttura di vendita	Caorso	Caorso
5	Grande struttura di vendita	Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola est
6	Grande struttura di vendita	Sarmato	Cà Nova
7	Grande struttura di vendita	Rottofreno	Tempio di Sopra
8	Castorama	Piacenza	Galleana

2. (D) La previsione negli strumenti urbanistici comunali degli insediamenti di cui al precedente comma 1 è consentita nei limiti di cui ai successivi commi del presente articolo e di cui alle schede descrittive dell'assetto delle grandi strutture di vendita costituenti l'allegato **N9** alle presenti Norme.
3. (D) Nuove previsioni localizzative relative alle seguenti strutture possono essere inserite negli strumenti urbanistici comunali, esclusivamente sulla base di un accordo territoriale concluso secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 114 e alle condizioni di cui al comma 2 del successivo Art. 94:
- aggregazioni di più esercizi commerciali comprendenti più medie strutture con superficie di vendita superiore a 5.000 mq o superficie territoriale superiore a 15.000 mq.
 - medio-grandi strutture di rilievo sovracomunale di cui al comma 6, lettera b., del precedente Art. 92.
4. (D) L'inserimento nel POC o nel PRG delle previsioni relative alle nuove strutture di vendita di rilievo sovracomunale è consentita solo previa stipula dell'accordo di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000; alla stipula dell'accordo partecipa oltre al Comune interessato anche la Provincia.

- 5. (D)** L'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, di aree idonee all'insediamento di strutture commerciali di rilevanza sovracomunale dovrà rispettare i seguenti indirizzi:
- sviluppo delle attività commerciali preesistenti attraverso operazioni di accorpamento e concentrazione;
 - localizzazione delle strutture nei centri Capoluogo o, comunque, nelle aree urbane (in prossimità dei centri abitati principali), caratterizzate dalla maggiore concentrazione di popolazione e di servizi pubblici e privati;
 - insediamento delle strutture, preferibilmente, nell'ambito di aree commerciali integrate, nelle quali si realizzi una sinergica integrazione tra servizi commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed altri servizi;
 - insediamento delle strutture in prossimità di assi viari di interesse regionale o provinciale;
 - insediamento delle strutture, prioritariamente, in aree degradate e/o industriali dismesse da riqualificare.
- 6. (D)** L'attuazione delle previsioni di nuove grandi strutture di vendita (alimentari o extralimentari), nonché l'ampliamento o il trasferimento di quelle esistenti, sono consentiti solamente qualora la rete infrastrutturale esistente e/o di progetto ne garantisca un adeguato sistema di accessibilità e comunque in coerenza con i contenuti della ValSAT.
- 7. (D)** L'ampliamento di grandi strutture esistenti è consentito:
- fino al limite della tipologia dimensionale;
 - nel rispetto dell'intervallo di variazione triennale della superficie di vendita di cui al successivo Art. 95;
 - nel pieno adeguamento ai "Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali" definiti dal punto 5 dell'atto del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 1253/1999 e successive modifiche, con particolare riferimento alla dotazione di standard pubblici e di parcheggi pertinenziali;
 - subordinatamente alla redazione del Programma pluriennale di attuazione (PPA), salvo diverse prescrizioni previste dagli strumenti comunali, per aumenti di superficie di vendita superiori al 50% di quella già autorizzata o esistente.
- 8. (D)** Il trasferimento di grandi strutture di vendita di livello inferiore, alimentari e non alimentari, è consentito:
- nel rispetto dei criteri di insediamento e localizzazione di cui al precedente comma 5;
 - nell'ambito dello stesso territorio comunale ed in aree idonee espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali;
 - solo nel caso in cui, nella struttura edilizia in cui era collocata la grande struttura di vendita oggetto di trasferimento, sia insediata esclusivamente una media struttura di vendita;
 - nel pieno rispetto dei "Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali" di cui al punto 5 dell'atto del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 1253/1999.
- Il mutamento di settore merceologico di tutta o parte di una struttura di vendita è equiparato a nuova previsione.
- 9. (P)** In caso di presentazione di domande concorrenti relativamente a nuove previsioni o, in via generale, relativamente all'apertura di una media o una grande struttura di vendita in uno stesso Comune, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche.
- 10. (D)** Le previsioni di nuove grandi strutture di vendita contenute nel PTCP 2000, la cui attuazione era prevista per il triennio 2004 – 2006 e che risultano confermate nell'ambito del presente Piano, possono essere attuate sino ad un anno dall'adozione del Piano stesso; successivamente, in caso di mancata attuazione, il Consiglio provinciale determina se ridurre l'intervallo di variazione di cui al successivo Art. 95.
- 11. (D)** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, valgono i criteri insediativi e localizzativi definiti dagli Atti di indirizzo approvati con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1253/1999, e sue modifiche, e n. 1410/2000.

Art. 94***Disposizioni per le strutture di vendita di rilievo comunale***

1. **(I)** La previsione di esercizi di vicinato, di medio-piccole strutture di vendita, di medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale, di centri commerciali di vicinato e di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è demandata alla pianificazione di livello comunale.
2. **(D)** La previsione di nuove medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale, alimentari o non alimentari, è consentita nei limiti e con le seguenti modalità:
 - a. dovrà essere subordinata alla redazione di studi di fattibilità ed analisi di carattere territoriale e ambientale;
 - b. sarà consentita solo nel caso in cui la rete infrastrutturale esistente e/o di progetto ne garantisca un adeguato sistema di accessibilità.
3. **(D)** L'ampliamento di medio-grandi strutture di vendita di livello comunale, alimentari e non alimentari, è consentito fino al limite della tipologia dimensionale; in ogni caso, deve essere assicurato il pieno adeguamento ai requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali definiti dal punto 5 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/1999 e s.m., con particolare riferimento alla dotazione di parcheggi pertinenziali.
4. **(D)** Il trasferimento di medio-grandi strutture di vendita di livello comunale, alimentari e non alimentari, è consentito solo nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, lettera b..
5. **(D)** Il mutamento di settore merceologico di tutta o parte di una struttura di vendita è equiparato a nuova previsione.

Art. 95***Graduazione dell'attuazione delle previsioni di grandi strutture di vendita***

1. **(D)** Sulla base di quanto disposto dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1410/2000 e al fine di assicurare la gradualità di attuazione delle previsioni di livello provinciale, la Relazione del presente Piano definisce l'intervallo di variazione relativo alla dotazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale, alimentari e non, con riferimento ad ogni specifico triennio di programmazione, alla capacità insediativa ed agli ambiti territoriali individuati.
2. **(I)** In applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, viene attivato il monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni commerciali sul territorio provinciale, a supporto della pianificazione provinciale (grandi strutture di vendita) e della pianificazione comunale (medie strutture di vendita).
3. **(I)** Il Consiglio provinciale aggiorna periodicamente l'intervallo di variazione di cui al precedente comma 2 sulla base dei dati desunti dal monitoraggio; l'aggiornamento può avvenire anche su richiesta dei Comuni in presenza di un accordo di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000 relativo all'insediamento di grandi strutture di vendita previste dal Piano.
4. **(I)** Al fine di favorire processi di riqualificazione delle strutture esistenti, la Provincia privilegia l'ampliamento di medie strutture esistenti in luogo dell'apertura di nuove grandi strutture di vendita.
5. **(D)** Nel caso di ampliamenti della superficie di vendita che comportino una modificazione della tipologia dimensionale esistente a grande struttura di vendita, ai fini del calcolo dell'intervallo di variazione, viene computata la superficie costituente l'ampliamento, ossia la differenza tra la superficie di vendita complessiva riferita alla grande struttura, ottenuta a seguito del passaggio di classe tipologica, e la superficie di vendita riferita alla struttura esistente e precedentemente autorizzata. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale, nonché la verifica degli standard urbanistici e dei parcheggi pertinenziali, sono soggetti all'applicazione della normativa di settore per le grandi strutture di vendita.
6. **(I)** Non costituisce variante al PTCP e possono essere approvate dalla Giunta provinciale, le previsioni relative al trasferimento di superfici di vendita, fino ad un massimo di mq 500, tra diverse previsioni localizzative, fermo restando il rispetto dell'intervallo di variazione definito. Detto trasferimento può essere anche destinato ad anticipare l'attuazione di interventi previsti nei trienni successivi e non può essere ripetuto.

7. (f) Qualora il Comune intenda introdurre, accanto a strutture di vendita di rilievo sovracomunale, previsioni di propria competenza, la superficie di vendita delle strutture di rilievo comunale andrà a sommarsi a quella delle strutture sovracomunali e non dovrà superare i limiti di cui al comma 6 del precedente Art. 92.

Art. 96

Sale cinematografiche di rilievo sovracomunale

1. (D) Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 12/2006, costituiscono esercizi cinematografici di rilievo sovracomunale le seguenti tipologie:
 - medie multisale: gli esercizi cinematografici con un numero di sale non superiore a 6 ed un numero di posti non superiore a 1.200;
 - grandi multisale: gli esercizi cinematografici con un numero di posti superiore a 1.200 ovvero un numero di schermi superiore a 6.
2. (D) In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 12/2006, il Quadro conoscitivo riporta gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale esistenti o autorizzati. Ulteriori ambiti per tali esercizi potranno essere previsti, previa concertazione con gli altri Comuni del bacino di utenza di riferimento di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/2006, dagli strumenti urbanistici comunali nell'ambito di Poli funzionali per i quali è prevista la localizzazione di funzioni connesse al divertimento e allo svago o di Poli funzionali a caratterizzazione commerciale, oppure nell'ambito di interventi di riqualificazione e riuso di contenitori dismessi. Il bacino di riferimento per tali esercizi è identificato nel territorio provinciale.

Art. 97

Indirizzi per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali nelle aree urbane e in quelle di particolare pregio storico, insediativo, archeologico, artistico, ambientale o territoriale

1. (f) I Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane (PVC), di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999, sono approvati dai Comuni e sono finalizzati a rilanciare e qualificare l'assetto del commercio dei centri storici e delle aree di servizio consolidate, sia attraverso la previsione di azioni dirette (realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica), sia in maniera indiretta promuovendo, coordinando o partecipando a iniziative ed interventi finalizzati a potenziare la funzione commerciale nella zona centrale dell'abitato.
2. (f) Ai fini di una qualificazione e di un corretto inserimento delle attività commerciali nelle aree di valore storico, archeologico artistico o ambientale, il Consiglio comunale individua gli immobili e delimita specifiche aree e complessi di immobili di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale e prevede disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio delle attività commerciali.
3. (f) Le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:
 - a. l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
 - b. le modalità, prescrizioni o limitazioni inerenti il commercio su aree pubbliche;
 - c. le caratteristiche morfologiche di insegne, vetrine, elementi di arredo o del sistema di illuminazione esterni;
 - d. specifiche deroghe ai requisiti igienico-edilizi relativi a negozi e pubblici esercizi in genere, tendenti a consentirne la permanenza;
 - e. specifici divieti di cambio d'uso;
 - f. la vocazione merceologica delle botteghe storiche (ai sensi della L.R. n. 5/2008 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 470/2008);
 - g. misure di agevolazione tributaria.
4. (f) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 41/1997, il Comune può concorrere, eventualmente e preferibilmente, in convenzione con piccole e medie imprese o loro forme associate, alla richiesta di contributi regionali per la redazione di progetti relativi alla riqualificazione ed alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane.

5. (f) I contributi di cui al precedente comma 4 sono concessi per interventi concernenti:
 - a. la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
 - b. il coordinamento e la gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
 - c. il miglioramento dell'arredo urbano;
 - d. la sistemazione delle aree mercatali.
6. (f) Nelle aree montane e rurali viene promosso e favorito l'insediamento di strutture commerciali al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale, la riqualificazione della rete distributiva e la rivitalizzazione del tessuto economico e sociale esistenti.
7. (f) In tali aree e nei centri minori, ovvero nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni devono favorire la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attività commerciale sia integrata ad attività paracommerciali ad interesse collettivo.

Art. 98

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

1. (D) Sino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, non contemplati dalla L.R. n. 20/2000. La valutazione ambientale per gli strumenti urbanistici disciplinati, in via transitoria, dalla L.R. n. 47/1978 è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.
2. (D) I contenuti del Quadro conoscitivo del presente Piano costituiscono il riferimento per la costruzione della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei Piani comunali. Le analisi conoscitive sono finalizzate non solo ad identificare e descrivere le componenti di ciascun sistema, ma anche a riconoscerne i valori e le condizioni di fragilità ed a valutarne la funzionalità per segnalare le principali potenzialità, criticità e carenze.
3. (D) In sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica di rilievo comunale, il livello di approfondimento delle analisi del Quadro conoscitivo in relazione agli elementi di maggiore criticità accertati dovrà essere tale da consentire al PSC di definire gli obiettivi da perseguire, le politiche da attivare, i compiti e gli approfondimenti attribuiti al POC, al RUE o a Piani di settore.
4. (D) La conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000 discute la metodologia utilizzata per valutare gli effetti delle scelte proposte all'interno del Documento preliminare all'elaborazione del PSC. Alla chiusura dei lavori della conferenza devono essere condivisi sia la metodologia medesima che i principali esiti della valutazione ed indicate le eventuali modifiche progettuali ad essa conseguenti e/o le misure di compensazione quali condizioni necessarie alla trasformazione.
5. (D) La valutazione del PSC dovrà dimostrare che le politiche/azioni contenute nel Piano medesimo:
 - non compromettano la funzionalità di sistema dei singoli settori ambientali considerati;
 - non aggravino le criticità ambientali considerate;
 - propongano linee di intervento per rimuovere o mitigare le principali criticità e carenze riscontrate;
 - attivino un processo di generale miglioramento della compatibilità ambientale del sistema insediativo.
6. (D) La metodologia per la costruzione della valutazione dei PSC, coerentemente con quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dal punto 3.2 dell'Atto di indirizzo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 173/2001, nonché in coerenza con il metodo seguito dal presente Piano, deve individuare chiaramente le fasi procedurali seguenti:
 - sintesi critica del processo conoscitivo e messa a sistema delle analisi e delle criticità emerse dal Quadro conoscitivo, allo scopo di orientare le scelte di progetto e definire obiettivi di sostenibilità locali da perseguire;

- definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità locali ed individuazione e valutazione degli obiettivi del PSC, che l'Amministrazione intende perseguire;
 - individuazione delle politiche/azioni di Piano, anche mediante la costruzione di alternative e definizione delle criticità derivanti dall'attuazione delle politiche/azioni del PSC;
 - valutazione delle politiche/azioni del PSC, attraverso l'individuazione degli impatti derivanti dalla loro attuazione e proposta di condizioni e misure per la loro mitigazione, riduzione e compensazione;
 - selezione delle scelte (politiche/azioni) di Piano preferibili e maggiormente sostenibili, sulla base di un confronto delle diverse possibilità e di una valutazione dei costi e dei benefici;
 - definizione di un sistema di monitoraggio elaborato tenendo conto dei contenuti indicati nel paragrafo 4.2 del Rapporto ambientale della ValSAT del presente Piano e finalizzato a:
 - * verificare il livello di attuazione del Piano;
 - * assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione;
 - * verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - * individuare gli impatti imprevisti ed adottare le eventuali conseguenti misure correttive.
- 7. (D)** La valutazione costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione. Ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, come modificata dal D.Lgs. n. 4/2008, il Rapporto ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza, illustra il percorso valutativo sviluppato ed i suoi esiti. Il procedimento di valutazione e decisione è completato da una Sintesi non tecnica degli esiti del processo valutativo, redatta con un linguaggio semplice al fine di facilitare il processo di comunicazione al pubblico delle scelte.
- 8. (D)** Con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni del PTCP dovranno approfondire la valutazione ambientale sulla base dei contenuti del Documento di ValSAT e della Valutazione di incidenza del presente Piano, con particolare riferimento alla definizione delle "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate nel PTCP anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione.

TITOLO V – SISTEMA ENERGETICO

Art. 99

Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica

- 1. (I)** In materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo di fonti rinnovabili, il PTCP assume gli obiettivi specifici indicati nella Relazione di Piano.
- 2. (D)** In coerenza con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, sono comunque considerati prioritari i sistemi che impiegano fonti rinnovabili.
- 3.** In rapporto agli obiettivi suindicati, il presente articolo definisce:
 - a. le direttive e gli indirizzi di cui al successivo comma 4 per gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore in materia di energia;
 - b. le direttive e gli indirizzi di cui ai successivi commi dal 5 al 16 quali disposizioni che devono essere osservate nell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali: PSC, POC, RUE e PUA, e nell'attuazione delle previsioni del presente Piano con riguardo al sistema insediativo; tali previsioni costituiscono altresì specificazione, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, delle disposizioni di cui alla Parte terza delle presenti Norme per singole componenti del sistema insediativo.
- 4. (D)** Il Piano-programma energetico provinciale (PPEP) di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 26/2004, svilupperà azioni per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti. Il PPEP dovrà individuare indicatori di riferimento per misurare le prestazioni energetiche degli strumenti urbanistici comunali, oltre a quelli indicati

nell'allegato **4.A** al Rapporto ambientale della ValSAT del presente Piano, e definire gli indirizzi per l'elaborazione dei Programmi comunali in termini di obiettivi specifici, strategie, azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica come definiti alla scala comunale.

(I) Il PPEP, conformemente alle disposizioni del presente articolo, definisce gli obiettivi di settore e le conseguenti politiche ed azioni di sviluppo energetico locale, con riguardo:

- a. allo sviluppo di una filiera locale di eccellenza, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, progettazione, commercializzazione, installazione e produzione di beni e servizi per il risparmio energetico e degli impianti a fonti rinnovabili;
- b. alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico;
- c. all'utilizzo delle risorse locali e rinnovabili per la produzione di energia;
- d. all'aumento dell'efficienza energetica;
- e. alla riduzione dei gas climalteranti.

(D) Il PPEP si attua anche attraverso i programmi e progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano elaborati dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 26/2004.

(I) I Programmi di scala comunale possono individuare a loro volta obiettivi specifici, strategie ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica relativi alla scala comunale, in conformità al PPEP ed al presente Piano.

5. (D) Gli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 26/2004, definiscono le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione.

6. (I) Assumendo il principio che i processi di crescita urbana (nuove urbanizzazioni o riusi dell'esistente) devono essere accompagnati dall'aumento delle prestazioni energetiche dei nuovi insediamenti, i Comuni attraverso il PSC:

- a. definiscono, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale, anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati (sia in termini di risparmio energetico che di impiego delle fonti energetiche rinnovabili) individuando quelli ove prioritariamente se ne rende necessaria l'applicazione;
- b. nell'individuazione degli ambiti da riqualificare assumono il criterio della riqualificazione-riequilibrio energetico dello spazio urbano considerando in particolare come potenziale da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica;
- c. nella localizzazione dei nuovi Poli funzionali, degli insediamenti commerciali di interesse provinciale o sovracomunale, degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, nonché delle attrezzature di interesse pubblico di rilievo sovracomunale e di nuove quote significative di insediamenti residenziali dovrà essere considerato, unitamente ai criteri localizzativi contenuti nelle presenti Norme, anche il requisito di presenza di zone attrezzabili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento (isole di teleriscaldamento);
- d. lo sviluppo di funzioni urbane di cui alla lettera c. dovrà essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insedieranno le nuove funzioni e secondo quanto disposto dal presente articolo.

A tal fine il Quadro conoscitivo dovrà contenere anche adeguati approfondimenti in materia di energia.

7. (D) Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 6, i Comuni devono subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione (con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento o da riqualificare) alla realizzazione di dotazioni infrastrutturali di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili adeguate al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

8. (D) Gli strumenti urbanistici comunali promuovono l'insediamento di un mix di funzioni in grado di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di energie rinnovabili ed assimilate favorendo l'evoluzione di un modello energetico diffuso.

9. (D) In sede di VAS dovranno essere verificati gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica, anche in relazione alla necessità di rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo.

L'individuazione di ulteriori indicatori di riferimento per misurare le prestazioni energetiche del piano urbanistico comunale potrà essere effettuata dal PPEP.

- 10. (D)** I Comuni prevedono nei RUE misure che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici e nello specifico:
- nella definizione della disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché nelle destinazioni d'uso, il RUE indica le misure da applicare al fine di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione di edifici efficienti da un punto di vista energetico;
 - nella definizione delle norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, oltre a quanto detto sopra, il RUE definisce regole per una corretta mitigazione tra corpo edilizio e impianti per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e la promozione del risparmio energetico;
 - contiene inoltre la definizione degli indici e i parametri urbanistico-energetici e le metodologie per il loro calcolo;
 - recepisce i disposti dell'art. 5, commi 3 e 4, della L.R. n. 26/2004 come successivamente definiti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156;
- 11. (D)** I Piani urbanistici attuativi e i POC, qualora ne assumano i contenuti, comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell'assetto urbanistico, il recupero in forma "passiva" della maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, ecc.);
- 12. (D)** Il Piano individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui al precedente Art. 85 come luoghi prioritari dove promuovere il risparmio energetico e l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili. A tal fine, negli accordi territoriali relativi a tali ambiti dovranno pertanto essere espressamente previsti criteri per la sostenibilità energetica delle attività insediate o insediabili anche attraverso la predisposizione di adeguati incentivi urbanistici. Anche con riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 631/2007, nell'ambito della analisi ambientale dell'area e nel relativo programma ambientale, dovranno essere valutati gli impatti energetici delle attività insediabili ed insediate, la tipologia delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi in relazione all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, utilizzo di calore di processo, ecc.), definiti criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.
- 13. (D)** L'insediamento di nuove attività produttive classificate energivore dovrà essere indirizzato negli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale, ovvero in aree ecologicamente attrezzate. Si considerano attività energivore quelle che presentano un consumo per addetto superiore ai 10 tep.
- 14. (D)** Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico occorre promuovere in via prioritaria misure ed azioni per il risparmio energetico sulla base di una dettagliata analisi energetica. Le Amministrazioni pubbliche (Provincia, Comuni e loro forme associative) si dotano di un Piano di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio che preveda gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti alle disposizioni di legge in un arco temporale non superiore ai 10 anni con l'impegno ad inserire le opere nei programmi triennali.
- Gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica, o comunque dove si svolge in tutto o in parte l'attività istituzionale di Enti pubblici, devono soddisfare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e devono prevedere l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici. In particolare negli edifici pubblici di nuova costruzione l'impiego di fonti energetiche rinnovabili è indicato nella misura minima del 20%.
- 15. (D)** Ai fini della promozione di un uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, i Comuni possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione urbanistica incentivi urbanistico-edilizi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e delle presenti Norme. Ulteriori disposizioni potranno essere definite dal PPEP.

- 16. (D)** La valutazione di sostenibilità e il monitoraggio degli strumenti di pianificazione urbanistica dovranno verificare gli impatti energetici dei nuovi insediamenti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica da attuare.
- 17. (D)** Nel caso di sistemi di produzione energetica da biomassa o biogas, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. Il PPEP definirà la distanza minima di tali impianti dai centri abitati anche tenendo conto delle caratteristiche dei materiali trattati nonché il raggio massimo del bacino di approvvigionamento degli stessi.
- 17-bis. (D)** Nel caso di sistemi di produzione energetica fotovoltaica tramite impianti di tipo non integrato a terra collocati su territorio agricolo, allo scopo di limitare il consumo di suolo, deve essere previsto il limite di 1 ettaro di suolo complessivamente interessato dal singolo impianto e dagli spazi accessori. Tale limite non si applica agli impianti che consentono di continuare a coltivare il terreno sottostante.
Il PPEP provvederà a definire il limite di superficie che può essere occupata sul territorio agricolo da tale tipologia di impianti rapportandolo alla superficie agricola aziendale. In assenza del PPEP, a tale adempimento provvedono gli strumenti di pianificazione comunale.
- 18. (D)** Il PPEP definirà, con riferimento all'energia eolica, il limite di potenza del singolo aerogeneratore e il limite di potenza complessiva per sito, nonché la distanza minima necessaria per stabilire l'appartenenza degli aerogeneratori a siti diversi.
- 19. (I)** Gli strumenti di pianificazione urbanistica e settoriale favoriscono lo sviluppo e l'insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che soddisfino le seguenti condizioni:
- la realizzazione di impianti di cogenerazione con il massimo utilizzo del calore residuo per riscaldamento e raffrescamento consentito dalla migliore tecnologia disponibile, sia nel settore civile che produttivo, alimentate a metano e dotate delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici, con potenza non superiore a 100 Mw termici;
 - l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
 - l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui al precedente Art. 85;
 - la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
 - l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.
- 20. (P)** Per quanto riguarda i limiti e i condizionamenti all'installazione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica all'interno dei sistemi strutturanti il territorio, valgono le disposizioni di cui alla Parte seconda delle presenti Norme, fermo restando che è comunque sempre ammissibile l'installazione delle seguenti tipologie di impianti:
- micro-impianti per l'autoconsumo o impianti di qualsivoglia natura ubicati in zone non raggiunte da infrastrutture elettriche di rete;
 - impianti solari fotovoltaici e termici integrati o parzialmente integrati, nonché micro impianti eolici come definiti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, fatte salve più restrittive disposizioni riguardanti il patrimonio di interesse storico-culturale.
- 21. (I)** Gli Enti pubblici favoriscono le azioni di risparmio e di utilizzo delle fonti rinnovabili promuovendo Intese ed accordi con soggetti privati.

Art. 100

Prescrizioni per le derivazioni ad uso idroelettrico

- 1. (P)** La realizzazione di impianti idroelettrici per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella Parte seconda e nell'allegato **N5** alle presenti Norme, nonché le specifiche disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. (P)** Gli impianti di derivazione ad uso idroelettrico, ad eccezione del ripristino degli impianti storici esistenti di cui vengano mantenute le caratteristiche strutturali originarie, non possono essere installati sulle aste principali dei

fiumi Trebbia, Aveto e Nure, allo scopo di salvaguardare l'ambiente fluviale sia sotto l'aspetto della tutela della biodiversità e della naturalità, sia sotto il profilo della tutela della fruizione ambientale e turistica.

3. (P) Negli altri corsi d'acqua, fatte salve le specifiche valutazioni richieste ai fini autorizzativi dalla legislazione vigente, potranno essere utilizzati solo i tratti già compromessi da opere di regimazione idraulica esistenti, salvaguardando in ogni caso le funzioni ecologiche del corpo idrico interessato, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi sovrapposti alle predette individuazioni. Una prima individuazione di tali tratti è contenuta nella tavola contrassegnata dalla lettera **B1.f** del Quadro conoscitivo che costituisce riferimento per il procedimento autorizzativo, ferma comunque restando la prevalenza degli esiti delle verifiche relative allo stato di fatto.

(D) In sede di formazione del Piano-programma per l'energia di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 26/2004, la Provincia, sulla base degli obiettivi e dei criteri di cui al presente articolo, elaborerà la cartografia dei tratti fluviali idonei alla localizzazione di derivazioni ad uso idroelettrico.

- 3-bis.** (P) Potranno altresì essere installati impianti idroelettrici per la produzione da fonti rinnovabili purché prelevino le acque immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso, sottintendendo il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento.
4. (P) Le nuove derivazioni ad uso idroelettrico dovranno comunque garantire, nel tratto sotteso alle stesse, il mantenimento della qualità biotica e morfologica dell'ecosistema del tratto derivato almeno uguale a quella del corso d'acqua a monte dell'intervento. Il mantenimento di tale qualità dovrà essere dimostrato dal proponente attraverso idoneo studio di compatibilità ambientale che dovrà essere effettuato a partire dai dati reali del corso d'acqua in questione e dovrà dimostrare, con metodi scientificamente condivisi, che i principali indici di qualità biotica, tra cui almeno l'Indice biotico esteso (IBE), mantengano inalterate le classi e/o i livelli di qualità prima e dopo l'intervento proposto. Lo studio dovrà inoltre dimostrare, con i metodi sopra descritti, che l'intervento non dilaziona o impedirà il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano regionale di tutela delle acque per il corso d'acqua oggetto di intervento.
5. (P) Saranno in ogni caso da privilegiare derivazioni ad uso idroelettrico da posizionare lungo i corsi d'acqua artificiali, i canali di bonifica e nelle condotte acquedottistiche, nonché il ripristino di impianti storici dismessi, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi sovrapposti ai medesimi elementi.
6. (P) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo vale la Direttiva regionale n. 1793/2008.
7. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non si applicano ai procedimenti avviati antecedentemente all'adozione del presente Piano per i quali fosse già stata indetta e convocata la conferenza dei servizi nell'ambito del procedimento di VIA.

TITOLO VI - ACCESSIBILITA' E MOBILITA' TERRITORIALE

Art. 101

Mobilità globale integrata

1. (I) Il presente Piano sostiene un sistema di mobilità integrata tra diverse modalità di trasporto, sia in termini di movimento di persone e merci sia in termini di reti, anche al fine di migliorare la qualità della coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi e alle infrastrutture del territorio.
2. (I) Gli obiettivi d'asse e tematici assunti in materia di accessibilità e trasporti determinano, anche in relazione alle Linee-guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 1580 del 6 ottobre 2008, le seguenti azioni:
- il trasporto pubblico deve tendere a svolgere la funzione portante del sistema globale della mobilità ed essere riferimento per il traffico privato opportunamente integrato col TPL a favore della sicurezza, della qualità ambientale e del risparmio energetico;
 - la gerarchia della rete viaria viene correlata alle differenti funzioni urbanistiche e destinazione d'uso delle aree servite e favorisce l'adeguamento dell'infrastruttura viaria alle caratteristiche del traffico in funzione del territorio servito;

- c. l'infrastruttura va predisposta non solo per attivare la sicurezza e la fluidità del movimento dei veicoli che la percorrono, ma deve comprendere anche quegli spazi e quelle attrezzature complementari atte a soddisfare le esigenze connesse alla rete e all'accessibilità dei siti serviti ed all'inserimento del tracciato nel territorio;
- d. la realizzazione della viabilità principale deve garantire nel tempo le caratteristiche di capacità e di efficienza tecnica dell'infrastruttura, predisponendo adeguate fasce di rispetto e deve contenere le previsioni delle intersezioni con la viabilità di livello inferiore nonché servizi, strutture di supporto e sistemi di mitigazione ambientale, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche ed a specifici sistemi per la riduzione del rumore;
- e. la massima integrazione possibile può essere raggiunta tra le differenti reti e tipologie di trasporto, mediante l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio plurimodale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive), interconnesso ove possibile alla rete di mobilità ciclabile provinciale.

Art. 102

Individuazione e governo strategico del sistema della mobilità

1. **(I)** Il PTCP riconosce ed articola, per quanto di competenza, le seguenti componenti del sistema relazionale di riferimento provinciale:
 - a. reti e attrezzature per il trasporto su ferro;
 - b. reti e attrezzature per il trasporto su gomma;
 - c. reti e attrezzature per la navigazione fluviale;
 - d. reti e attrezzature per la mobilità integrativa ciclabile;
 - e. reti e servizi di trasporto pubblico locale TPL.
2. **(D)** La Provincia, attraverso il PTCP, definisce la dotazione di infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale ed individua le direttrici destinate al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistenti o quelli da destinare alle nuove infrastrutture.

Il sistema delle infrastrutture, nel quadro dei corridoi europei interessati, garantisce la continuità e funzionalità delle reti di rango regionale e nazionale salvaguardando le esigenze della pianificazione locale, minimizzando l'impatto ambientale e riservando la fattibilità dei collegamenti nel medio periodo.
3. **(D)** Nelle tavole contrassegnate dalle lettere **I1** e **I2** del presente Piano vengono rappresentati i fondamentali sistemi ed infrastrutture a supporto della mobilità e delle relazioni territoriali in coerenza con il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), quali:
 - a. grande rete viabilistica quale parte del sistema di collegamento regionale/nazionale avente funzioni di servizio di livello superiore con entrambi i recapiti all'esterno del territorio provinciale;
 - b. rete di base viabilistica, organizzata in rete principale e locale, avente funzione di rete di accessibilità, destinata al servizio capillare sul territorio, idonea a garantire un efficace collegamento sia ai poli produttivi sia alle aree urbane;
 - c. rete ferroviaria e relative stazioni di primo e secondo livello avente funzione di collegamento esterno, distribuzione ed accessibilità territoriale all'interno del servizio regionale passeggeri e merci;
 - d. rete ciclabile e percorsi escursionistici di rilievo provinciale ed extraprovinciale;
 - e. rete di navigazione fluviale e punti di imbarco, carico e scarico;
 - f. assi forti e nodi di interscambio sui principali corridoi del TPL suburbano ed extraurbano;
 - g. gerarchia funzionale e classificazione della rete stradale esistente o pianificata.
4. **(D)** Gli interventi strategici previsti sulle infrastrutture stradali sono riportati nella tavola contrassegnata dalla lettera **I1** e prevedono nello specifico:
 - a. connessione con il sistema della "grande rete" attraverso la realizzazione della Cispadana con relativo collegamento con Cremona attraverso un nuovo ponte sul Po, connessione con la diramazione A21 con previsione di un nuovo casello autostradale nel Comune di San Pietro in Cerro ed integrazione funzionale dello svincolo A21 "La Villa";

- b. potenziamento dei collegamenti trasversali est-ovest ed incremento della capacità di servizio delle connessioni radiali realizzati con :
- riqualificazione complessiva della SS n. 9 con raccordo delle tangenziali già realizzate e in progetto compreso il collegamento con il nuovo ponte sul Po in affiancamento al ponte autostradale nel Comune di Piacenza, in conformità a quanto già pianificato dalla Provincia di Lodi;
 - completamento della tangenziale sud del capoluogo, a doppia carreggiata, con innesto sul nuovo casello autostradale dell'A21 in Comune di Rottofreno;
 - asse Pedemontano con riqualificazione mirata di collegamenti trasversali già presenti o pianificati con l'integrazione di alcuni segmenti in nuova sede;
 - variante della SP n. 654R tratto Ponte dell'Olio – Podenzano;
 - adeguamenti della piattaforma stradale con eventuali varianti locali con razionalizzazione delle intersezioni;
- c. interventi tesi al miglioramento degli attraversamenti dei principali centri urbani con un impatto circoscritto tali da rappresentare una sollecitazione locale indirizzata sia al miglioramento della mobilità, sia alla qualificazione delle politiche urbanistiche locali, da valutare opportunamente in sede di approvazione dei PSC dei rispettivi Comuni;
- d. interventi tesi al miglioramento della viabilità in aree di montagna, anche con interventi in galleria e fuori sede.
- 5. (I)** I tracciati e gli interventi riportati nella tavola contrassegnata dalla lettera **I1** hanno carattere indicativo, pertanto la loro modifica, derivante da approfondimenti progettuali, non costituisce variante al presente Piano purché il nuovo tracciato garantisca la stessa continuità e funzionalità del tratto modificato.
- 6. (I)** Fatte salve le disposizioni più restrittive di cui alla Parte seconda delle presenti Norme, sono sempre ammessi interventi di riqualificazione in sede, razionalizzazione planoaltimetrica, anche con rettifiche o limitate modifiche dei tracciati esistenti finalizzate a migliorare le capacità funzionali della strada, alla minimizzazione delle interferenze ambientali, territoriali e paesaggistiche, alla risoluzione delle criticità, nonché le modifiche di tracciato di *bypass* dei centri abitati, a condizione che tali interventi siano oggetto di concertazione tra gli Enti territoriali coinvolti e gli Enti proprietari della rete attraverso le procedure previste per la realizzazione delle opere pubbliche.
- 7. (D)** I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono sia i tracciati della nuova viabilità, con i criteri di cui al precedente comma 6, sia la classificazione della rete viaria contenuta nella tavola contrassegnata dalla lettera **I2** relativa al livello funzionale, anche al fine della individuazione delle fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e successive modifiche come articolate nella tabella di cui al successivo Art. 103.
- 8. (I)** La tavola **C2.a** del Quadro conoscitivo individua la rete esistente e la corrispondente titolarità amministrativa e gestionale delle singole arterie stradali. La Provincia provvede ad aggiornare l'attuale classificazione, sia in funzione delle nuove realizzazioni, sia a seguito di eventuali diverse disposizioni legislative. Tale aggiornamento non costituisce variante al presente Piano.
- 9. (P)** Le caratteristiche geometriche e costruttive dell'infrastruttura, sia di nuovo impianto che di adeguamento e riqualificazione dell'esistente, devono rispettare la normativa di cui al D.M. 5 novembre 2001 n. 6792, al D.M. 19 aprile 2002 n. 9 e al D.M. Infrastrutture e trasporti 19 aprile 2006 e la loro attuazione è subordinata a valutazione di impatto ambientale ove prevista da norme comunitarie, nazionali e regionali.
- 10. (D)** I procedimenti connessi alle fasi di progettazione delle infrastrutture stradali previste dal Piano devono uniformarsi a quanto descritto negli artt. 52 e 98 ed in specifico a quanto riportato nelle schede descrittive di cui all' allegato **N11** alle presenti Norme.

Art. 103

Misure di rispetto ed integrazione alla viabilità

- 1. (P)** In base alla legislazione vigente sono previste fasce di rispetto alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce devono avere estensione tale da garantire la

duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.

CLASSIFICAZIONE STRADE	FASCE DI RISPETTO <i>D.Lgs n. 285/1992</i>
A. Autostrade	60/30*
B. Extraurbane principali	40
C. Extraurbane secondarie	30
D. Urbane di scorrimento	20
E. Urbane di quartiere	(20)
F1. Locali	20/0* (10)
F2. Vicinali	10/0* (10)

* fasce di rispetto nei tratti urbani

() fasce di rispetto in assenza di specifica previsione dello strumento urbanistico

2. **(P)** Le disposizioni relative alle fasce di rispetto si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade previste dal nuovo Codice della strada. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.
3. **(D)** In coerenza con le disposizioni del PRIT, per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, i Comuni interessati adegueranno i propri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e urbanistica al fine di prevedere, ove possibile, in relazione ai vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti alla costruzione o al potenziamento della strada, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs n. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e delle piste ciclabili. Tale ampliamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno 10 metri complessivi per le strade della "rete di base", in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa sopraccitata.
4. **(P)** Lungo i tronchi stradali per i quali è prevista una variante di tracciato, le fasce di rispetto vigenti restano invariate fino all'avvenuta attuazione della variante stessa. Successivamente alla realizzazione dell'intervento saranno automaticamente articolate in base alla tabella indicata nel precedente comma 1, ovvero in base alle fasce aggiuntive di cui al precedente comma 2.
5. **(D)** In sede di progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione del territorio in aree interessate dalla Rete ecologica o che ne possano interrompere il tracciato, dovrà in ogni caso essere previsto il corretto inserimento dell'intervento all'interno degli elementi funzionali della Rete stessa salvaguardandone, al contempo, gli elementi che ne caratterizzano la funzione.

Art. 104

Rete ciclabile ed escursionistica di valenza territoriale

1. **(I)** All'interno degli indirizzi programmatici dettati dal presente Piano, assume particolare rilievo lo sviluppo della rete ciclo-pedonale ai sensi della L. n. 366/1998.
Costituiscono linee di azione per la mobilità sostenibile e l'agevolazione dell'intermodalità:
 - promuovere una rete di piste ciclabili tale da assicurare un elevato grado di mobilità integrativa a livello provinciale;
 - preservare il patrimonio di percorsi ciclo-pedonali esistenti ed ampliarlo, coordinando gli interventi proposti dai vari Enti locali nella salvaguardia delle fondamentali componenti eco-ambientali del territorio piacentino;
 - realizzare itinerari ciclabili extraurbani in pianura e in pedecollina, collegando fra loro, su percorsi sicuri, i poli e i centri abitati principali con i relativi servizi urbani (parcheggi e stazioni), le maggiori aree specializzate per attività produttive e commerciali;

- adottare provvedimenti a favore delle utenze deboli quali la diffusione del *bike sharing* e misure di controllo veicolare (moderazione del traffico, isole ambientali, zone 30 e percorsi riservati) negli ambiti provinciali ad alta densità.
2. (I) Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a sostanziali lavori di ristrutturazione, lungo i quali è in atto o è prevedibile un consistente flusso di cicli, motocicli e pedoni, devono possibilmente essere previsti marciapiedi e piste ciclo-pedonali con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica ed alle esigenze dell'utenza, se del caso in sede propria.
 3. (I) Analogamente, le ciclopiste vanno potenziate come alternativa alle connessioni viarie per automezzi, al fine di accogliere i movimenti quotidiani pendolari casa-lavoro, casa-centri commerciali, casa-servizi per il tempo libero. Al fine di consentire la formazione di una rete unitaria ciclabile ed escursionistica estesa, deve essere ricercata l'integrazione intermodale (acqua, ferro, gomma) con servizi in affitto per la mobilità e trasporto pubblico, nonché idonee misure di *marketing* ed incentivazione turistico-ricreativa.
 4. (I) La valorizzazione delle ciclabili esistenti o in programma, all'interno della rete nazionale ed europea, mantiene e sviluppa quali percorsi di riferimento gli archi principali rappresentati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **I1**, articolando i percorsi in base alla tipologia di esercizio ed alle caratteristiche funzionali già presenti o previste per gli stessi.
 5. (D) L'attivazione e lo sviluppo di una rete di percorsi ciclo-pedonali protetti di livello urbano e/o periurbano coinvolge l'ambito di pianificazione locale anche in sede di Piani urbanistici operativi o attuativi. Deve essere comunque sempre garantita la continuità, sicurezza e comodità attraverso percorsi il più possibile diretti tra:
 - stazioni ferroviarie o fermate, con interventi di ricucitura, riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili entro almeno 2-3 km di raggio di pertinenza;
 - servizi pubblici e di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione giornaliera;
 - centri commerciali di media e grande struttura di vendita;
 - poli specializzati ad elevata concentrazione produttiva;
 - parchi urbani e i principali complessi sportivo-ricreativi.
 6. (I) I Comuni inseriscono nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del progetto di rete, anche attraverso i necessari strumenti perequativi atti all'acquisizione delle aree di sedime per la programmazione degli interventi e la realizzazione delle opere come dotazioni territoriali.
 Avendo carattere indicativo non costituisce variante al PTCP la modifica di percorso derivante da approfondimenti progettuali, purché il nuovo tracciato garantisca la stessa continuità e funzionalità del tratto adeguato.
 In particolare, in prossimità degli incroci con altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne una adeguata funzionalità e limitare le interferenze riguardo ai percorsi carrabili.
 7. (I) La tavola contrassegnata dalla lettera **I1** riporta inoltre una prima individuazione dei seguenti principali itinerari:
 - percorsi di *trekking* di livello europeo;
 - percorsi locali con valenza turistica e ambientale;
 - percorsi storici.

La pianificazione comunale articola anche dal punto di vista cartografico gli itinerari a valenza turistica, ambientale e storica assumendo l'obiettivo di favorire azioni di tutela e valorizzazione anche in accordo con le politiche di settore previste a livello comunitario e nazionale e dai diversi livelli di governo locale del territorio.

Art. 105

Accessibilità agli insediamenti urbani e storici

1. (I) Ai sensi delle disposizioni di cui alle norme del nuovo Codice della Strada, oltre a quanto previsto dai Piani urbani del traffico (PUT), nei Comuni di Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Castel San Giovanni, Bobbio e Castell'Arquato e nelle altre località di cui al precedente Art. 82, è necessario che la pianificazione urbanistica locale affronti il tema delle infrastrutture di settore estendendolo anche a quello specifico della mobilità, in rapporto all'entità dei flussi turistici, secondo quanto previsto dai commi successivi.

2. **(I)** Occorre garantire l'accessibilità agli insediamenti urbani e storici in funzione dei seguenti fattori:
 - a. tempi necessari per raggiungere le direttrici di penetrazione o nodi d'interscambio del TPL dalla rete viaria principale;
 - b. dimensione congrua di aree a parcheggio e sosta per i differenti mezzi di trasporto per turismo (autovetture, autobus, camper, roulotte ed in particolare motocicli);
 - c. disponibilità di servizi di accoglienza e di ristoro secondo domanda espressa o prevista.
3. **(I)** I percorsi vanno adeguati alle differenti peculiarità dei luoghi, anche in coerenza con quanto previsto dai precedenti Art. 27 e Art. 28 in tema di viabilità storica e panoramica, studiando in dettaglio la segnaletica di indirizzamento e verificando l'opportunità del ricorso a sistemi ausiliari di trasporto pubblico. Dovrà essere considerata l'esigenza di rispondere a situazioni di emergenza e pronto intervento con l'impiego di mezzi, strutture e percorsi di soccorso sanitario o di controllo di polizia.

Art. 106
Trasporto pubblico

1. **(I)** Gli assi di servizio e le modalità per un assetto integrato della rete locale vengono definiti in base alla gerarchia del sistema, con l'identificazione delle linee ferroviarie e dei corridoi portanti del trasporto pubblico su gomma, appositamente attrezzati, concorrendo a costituire luoghi di riferimento strategico, sia organizzativo di settore, sia funzionale per il territorio servito.
2. **(I)** Il PTCP promuove la predisposizione di nuove tipologie di infrastrutture ovvero progetti e programmi integrati di mobilità sostenibile, finalizzati a migliorare gli spostamenti delle persone e delle merci e tali da interessare il sistema degli accessi anche esterni della circolazione, sia per la città di Piacenza, sia per l'intero territorio provinciale.
3. **(D)** I Comuni e gli altri Enti preposti, nell'ambito della stesura dei Piani di loro competenza e in funzione dei corridoi portanti di trasporto pubblico, a partire da quelli ferroviari, devono articolare congrui "nodi di accesso" e "interscambio" quali elementi fondamentali per la costruzione di un sistema integrato di trasporto. I nodi d'interscambio sono funzionali all'integrazione dei sistemi di mobilità (con particolare riguardo all'accessibilità pedonale e ciclabile) nei luoghi e bacini di origine/destinazione; tali nodi possono essere individuati anche in corrispondenza delle principali stazioni o fermate ferroviarie e fermate e/o capolinea su gomma.
I nodi di rango provinciale, per la loro collocazione territoriale o per l'importanza dei servizi di trasporto offerti, sono evidenziati nella tavola **I1** del PTCP.
4. **(D)** In corrispondenza delle stazioni ferroviarie principali e secondarie, e più in generale nelle zone o nodi di interscambio tra mezzi di trasporto pubblico e privato, è indispensabile organizzare spazi di servizio e parcheggio dimensionati in base ai prevedibili sviluppi della domanda, all'entità del pendolarismo di lavoratori e studenti, alla presenza di mercati, stadi, ospedali ecc..

Art. 107
Servizio ferroviario

1. **(D)** Il trasporto ferroviario risulta caratterizzato dall'insieme dei servizi nazionali, regionali e locali con adeguate prestazioni in termini di qualità, frequenza e affidabilità rispetto alle esigenze sia dell'utenza sistematica sia dell'utenza turistica ed occasionale.
2. **(D)** Il riordino e il potenziamento dei servizi ferroviari locali richiede la riqualificazione delle stazioni presenti anche attraverso la valorizzazione a prevalenza ambientale delle aree ferroviarie in dismissione, con particolare riferimento alla stazione centrale di Piacenza che costituisce il sistema primario di attestazione dei traffici extraregionali.
3. **(I)** Viene in particolare individuato il Servizio ferroviario suburbano piacentino (SFSP) ovvero un collegamento capillare su tracce esistenti non compiutamente utilizzate o di nuova disponibilità, a partire dalle tratte ferroviarie appositamente contrassegnate nella tavola **I1**.

La riqualificazione riguarda prevalentemente un trasporto passeggeri cadenzato sulle tre direttrici ferroviarie: linea Alessandria – Piacenza; linea Cremona – Piacenza; linea Bologna – Piacenza – Milano in occasione della messa in esercizio della linea alta capacità (AC).

Il progetto dovrà tenere conto ed adeguarsi ai contenuti e alle risultanze dello studio, in particolare per quanto attiene alle relazioni sulla dorsale storica, del Comitato di garanzia regionale, rivolto all'aggiornamento del quadro programmatico dei servizi minimi ferroviari di interesse regionale per la definizione dell'orario ferroviario attuativo.

4. **(D)** Al fine di attivare un servizio suburbano di trasporto ferroviario (SFSP), deve essere perseguita la riqualificazione fisica e funzionale delle strutture di interscambio provinciali, sempre tenuto conto delle risultanze di studi ed approfondimenti effettuati dalla Regione.
5. **(I)** La Provincia favorisce, in collaborazione con i Comuni, nel contesto di un'offerta di trasporto pubblico unitaria e integrata ferro-gomma, la valorizzazione della rete delle stazioni e fermate ferroviarie minori. Eventuali realizzazioni di nuove fermate, interventi di modifica a stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari necessitano del preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volta ad accertare la convenienza realizzativa e la compatibilità con l'esercizio ferroviario vigente.
6. **(P)** Le fasce di rispetto da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, hanno una larghezza minima di 30 metri a partire dalla rotaia più esterna, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 753/1980 e successive modifiche.
7. **(P)** Gli interventi sull'esistente o di nuovo tracciato, specie se in rilevato, devono prevedere la realizzazione di sottopassi, ponti o cunicoli di attraversamento del corpo ferroviario per abbattere le barriere di separazione invalicabili e ricomporre la continuità eco-ambientale del territorio nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario di cui all'art. 11 della L. n. 447/1995, al D.P.R. n. 459/1998, alla L.R. n. 15/2001 e alla Direttiva regionale inerente i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15/2001, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2053/2001.

Art. 108

Servizio di trasporto pubblico locale - TPL

1. **(I)** Il PTCP promuove il recupero di competitività del trasporto collettivo e la conseguente riduzione del traffico veicolare privato attraverso:
 - l'articolazione flessibile dei percorsi ed il potenziamento dei servizi in sede propria (SFSP) integrati con le linee di autobus urbane ed extraurbane;
 - il potenziamento su tutto il territorio provinciale di nodi di scambio modale tra le reti di trasporto in sede propria, il trasporto pubblico su gomma, la rete viaria ed il sistema delle soste, la rete delle piste ciclabili e le aree a traffico limitato o pedonali;
 - l'integrazione tra tutti i servizi di trasporto collettivo (reti, tariffe, orari e cadenzamenti) per la copertura combinata di una rete efficiente e riconoscibile;
 - il potenziamento dei percorsi preferenziali per il TPL e lo sviluppo di servizi a chiamata in aree a domanda debole o svantaggiata;
 - il miglioramento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico anche con funzione di punti informativi digitali e supporto attrezzato alla mobilità.**(D)** E' compito del Piano provinciale del trasporto pubblico locale articolare e verificare le azioni programma nell'ottica di un trasporto intermodale integrato in ambito urbano, suburbano ed extraurbano (Valli Tidone, Trebbia, Nure, Arda, Ongina).
2. **(D)** L'ottimizzazione, ai fini di una corretta efficienza ed economicità dell'intero sistema di TPL offerto su gomma in ambito provinciale, viene regolata, a partire dall'analisi di *customer satisfaction*, dalla Carta dei Servizi sia per il numero e la frequenza di corse sia per i costi e le modalità di trasporto erogati, sempre in attuazione dei requisiti funzionali prefigurati nell'Intesa regionale per i servizi minimi di trasporto locale.

Art. 109**Condizioni di sicurezza stradale e mobilità territoriale**

1. **(f)** All'interno della pianificazione per la sicurezza stradale e comunque nel quadro della attività di gestione, manutenzione ed adeguamento della rete viabilistica e ciclabile di competenza, la Provincia persegue le finalità della messa in sicurezza e della risoluzione dei cosiddetti "punti critici", attivando a tale fine un sistema informativo di controllo tale da definire le cause specifiche di incidentalità ripetuta e le conseguenti azioni correttive da intraprendere.
2. **(D)** E' compito della pianificazione comunale verificare il grado di interazione tra servizi urbani (soprattutto se di accesso quotidiano a uffici, scuole, negozi di vicinato ecc.) rispetto alla distribuzione delle residenze o dei luoghi di lavoro previsti.
3. **(D)** Con la finalità di cui al precedente comma 1, i Comuni inseriscono tra gli elementi di valutazione urbanistica almeno i seguenti specifici indicatori:
 - a. la distanza media dei comparti residenziali, pesata rispetto alla popolazione residente, dai servizi primari di quartiere;
 - b. la percentuale di popolazione rispetto al totale all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico;
 - c. la percentuale, rispetto al totale, di aree che ospitano attività terziarie, commerciali e produttive ad alta densità di addetti (superiore a un addetto/100 mq) all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico.
 - d. la ripartizione degli eventi di incidentalità sulla rete locale suddivisa per tipologia di sinistro verificato.
4. **(D)** I Comuni che insistono sugli assi forti di massimo utilizzo del TPL, in sede di PSC, salvaguardano una fascia minima, anche nei centri abitati e negli ambiti periurbani, per l'eventuale inserimento di corsie specializzate o altri meccanismi atti a velocizzare significativamente l'offerta del TPL, la formazione di stazioni e/o fermate di sosta ovvero la riqualificazione e messa in sicurezza di quelle esistenti, sempre in funzione del relativo livello prestazionale assegnato dall'Ente gestore.

Art. 110**Divieto di installazioni pubblicitarie**

1. **(P)** Nelle seguenti zone ed elementi, come individuati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1**:
 - a. sistema delle aree forestali e boschive di cui al precedente Art. 8,
 - b. fasce A - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua disciplinati dal precedente Art. 11,
 - c. fasce B - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua disciplinate dal precedente Art. 12,
 - d. zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale disciplinate dal precedente Art. 15,
 - e. zone ed elementi di interesse storico-archeologico e paleontologico disciplinate dal precedente Art. 22,
 - f. viabilità panoramica disciplinata dal precedente Art. 28,
 - g. zone di tutela naturalistica disciplinate dal precedente Art. 18,è vietata, all'esterno del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, di cui all'art. 47, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 495/1992, ad eccezione dei segnali di indicazione di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 285/1992.
2. **(D)** I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione dei pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, di cui all'art. 47, commi 4, 5 e 8 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 111
Idrovia e approdi fluviali

1. **(f)** E' incentivata la navigazione fluviale in accordo con le direttive della L. n. 380/1990 e secondo le specifiche indicazioni L.R. n. 1/1989 per la gestione e la manutenzione locale della rete da parte dell'Azienda regionale navigazione interna (ARNI) con la quale la Provincia collabora nell'ambito delle proprie competenze per:
 - a. la gestione dei servizi e delle infrastrutture relative alle vie navigabili interne e al trasporto idroviario;
 - b. funzioni di controllo e di soccorso in appoggio alle esigenze della navigazione fluviale e alle attività diportistiche e sportive;
 - c. attuazione di programmi e interventi tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua.
2. **(D)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni rivieraschi del fiume Po devono adeguarsi alle indicazioni di pianificazione territoriale espresse nella tavola contrassegnata dalla lettera **I1** a favore di una fruizione corretta delle rive e delle aree di pertinenza limitrofe.

Inoltre i Comuni dovranno coordinare le loro iniziative e destinazioni d'uso in modo da far acquisire continuità e sicurezza al sistema viabilistico e ciclabile di sponda se presente da e verso le parti urbane contigue, in un'ottica di interconnessione e integrazione locale.
3. **(D)** Il rifacimento della conca di navigazione annessa alla centrale idroelettrica di Isola Serafini ed il conseguente recupero della navigabilità a monte dello sbarramento stesso sono considerati interventi prioritari.
4. **(D)** La pianificazione urbanistica dei Comuni di Villanova, Caorso e Monticelli, attraverso lo strumento dell'accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e il coordinamento della Provincia, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei territori interessati dalle funzioni portuali, di ricovero ed interscambio fluviale assegnate dal PTCP, dovrà sviluppare, oltre alla Valutazione d'incidenza, ove richiesta per la presenza di aree ricadenti nella Rete Natura 2000, adeguati elementi di analisi conoscitiva e progettuale che dimostrino la fattibilità sotto il profilo economico-finanziario, territoriale ed ambientale degli interventi. Gli stessi dovranno garantire comunque accessibilità e fruizione corretta in conformità ai limiti ed alle condizioni di mitigazione naturalistica, ambientale e urbanistica dettati dal presente Piano, assicurando una progettazione unitaria dei medesimi interventi.
5. **(D)** Il sistema della navigazione fluviale si attiva nell'ambito delle regole dettate dal Codice della navigazione (R.D. n. 327/1942) e dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005).

Apposita cartografia digitale prodotta ed aggiornata dall'ARNI, costituisce inoltre la base informativa di dettaglio sulle condizioni dell'idrovia, permettendo di ottimizzare i carichi in funzione delle profondità batimetriche disponibili con un più ampio margine di sicurezza.

Per quanto riguarda le infrastrutture, le tipologie dei natanti ed in particolare la cartellonistica tipo si assumono le specifiche descritte nel Regolamento della segnaletica delle vie di navigazione interna di cui all'Intesa interregionale in materia di esercizio sul fiume Po e idrovie collegate.

Ai fini del dimensionamento del sistema dei porti interni, approdi, attracchi e banchine portuali sono considerati i parametri definiti dal PRIT.

Art. 112
Azioni per una mobilità sostenibile

1. **(f)** Il PTCP richiede la realizzazione coordinata degli strumenti locali in grado di incidere sulla gestione globale della mobilità urbana e di orientare le modalità di frequentazione dei luoghi centrali (Piani della mobilità e dell'utenza debole, Piani urbani del traffico, Piani per la definizione degli orari e per la decongestione del traffico) in accordo alle disposizioni del presente Titolo e con particolare attenzione alle aree di maggiore densità insediativa.
2. **(f)** Al fine di attrarre utenti e consenso all'utilizzo di modalità di trasporto alternative all'uso individuale dell'auto privata, risultano determinanti lo sviluppo di politiche di gestione della domanda di mobilità attraverso la diffusione del *mobility management* per la pianificazione degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, soprattutto negli ambiti territoriali a maggiore attrazione o generazione di traffico (ambiti o poli specializzati per le attività economiche produttive, distretti scolastici e sociosanitari).

3. (D) Per una migliore qualità ambientale nelle principali aree urbane, si rende necessario un diverso e più efficace assetto della distribuzione finale delle merci anche attraverso l'inserimento di mini piattaforme integrate ed il coordinamento di misure per la regolamentazione degli accessi, per l'ottimizzazione dei viaggi (frequenze e carichi) o per la sostituzione dei mezzi circolanti con veicoli e nuove tecnologie a basso impatto.

TITOLO VII - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI

Art. 113 **Aree Programma**

1. (D) Il presente Piano, al fine di governare ed indirizzare le tendenze evolutive che interessano gli aspetti socioeconomici e strutturali del territorio provinciale, delimita le Aree Programma, come identificate nella Relazione e rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera **T2**, che comprendono Comuni e/o parte di essi caratterizzati da comuni problematiche socioeconomiche e territoriali e/o da integrazione funzionale. Sulla base degli stessi criteri, le Aree Programma sono articolate in sub aree a maggiore grado di omogeneità.
2. (D) Le Aree Programma e le relative sub aree costituiscono, anche ai sensi dell'art. A-4 della L.R. n. 20/2000, l'unità territoriale di riferimento per avviare processi di programmazione concertata e di integrazione funzionale da attivarsi quando la Provincia e i Comuni interessati riscontrino la necessità di coordinare e specificare le politiche di intervento indicate dal presente Piano.
3. (D) Per quanto concerne la programmazione della rete distributiva commerciale al dettaglio, la delimitazione delle Aree Programma coincide con quella degli Ambiti territoriali di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/1999.
4. (I) La Relazione di Piano specifica gli obiettivi e le linee di intervento per le Aree Programma ai quali devono riferirsi gli strumenti urbanistici comunali, i Programmi speciali d'area di cui alla L.R. n. 30/1996 e i piani di settore. Gli stessi possono essere attuati anche tramite gli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000.
5. (D) Nell'ambito delle conferenze di pianificazione sui documenti preliminari dei PSC, l'Amministrazione procedente è tenuta ad invitare i Comuni contermini; nel caso in cui il Documento preliminare, anche in attuazione delle previsioni del PTCP, preveda scelte oggetto di accordo territoriale riferito all'Area programma, alla conferenza di pianificazione sono invitati anche i Comuni appartenenti a quest'ultima.

Art. 114 **Strumenti di attuazione concertata del Piano**

1. (I) Per concertare l'attuazione delle previsioni del presente Piano, e più in generale per favorire il raccordo della propria azione con soggetti pubblici e privati, la Provincia si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale richiamati nel precedente Art. 4, nonché della conferenza di pianificazione rendendo permanente il confronto con i Comuni e i soggetti pubblici coinvolti nei processi di pianificazione.
2. (I) Il ricorso all'accordo territoriale è obbligatorio nei casi previsti dalle presenti disposizioni; esso è promosso su iniziativa dell'Amministrazione procedente. Nel caso di accordo territoriale per l'attuazione dei Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale, dei nuovi Poli funzionali e degli interventi relativi ai Poli funzionali esistenti, nonché per l'inserimento negli strumenti urbanistici comunali di nuove previsioni localizzative di cui al precedente Art. 93, comma 3, alla concertazione per la conclusione dell'accordo sono invitati, oltre ai Comuni contermini, anche tutti quelli appartenenti all'Area Programma di riferimento. L'attività di concertazione si conclude entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'avvio del procedimento, decorso il quale l'accordo può comunque essere stipulato. L'accordo territoriale viene stipulato tra la Provincia e il Comune che ospita l'area o, nel caso di area intercomunale, i Comuni interessati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di concertazione ovvero dallo spirare del termine perentorio come sopra disposto per tale fase.

Art. 115
Perequazione territoriale

1. **(f)** In applicazione di quanto previsto degli artt. 15, A-13 e A-17 della L.R. n. 20/2000, i Comuni e la Provincia possono prevedere, in sede di accordi territoriali, forme di perequazione territoriale al fine di favorire l'equa ripartizione, tra gli Enti interessati, degli oneri e dei benefici finanziari derivanti dall'attuazione delle scelte urbanistiche di rilievo sovracomunale. Ciò può avvenire anche mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alle scelte urbanistiche, sia per finanziare la realizzazione di infrastrutture o di altri interventi di interesse sovracomunale, sia per essere ridistribuiti tra i Comuni in ragione di benefici avuti ed oneri sopportati. A tal fine la Provincia promuove, in accordo con i Comuni, la costituzione di un fondo perequativo tramite l'utilizzo di quota parte degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alle scelte urbanistiche.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

Art. 116
Attività estrattive e indirizzi al PIAE

1. **(D)** Il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce strumento di settore del PTCP ed è redatto in coerenza con il PTCP stesso, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 17/1991 e successive modificazioni, assumendo l'obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile e il rispetto delle compatibilità ambientali e paesaggistiche.
2. **(f)** La pianificazione delle attività estrattive, provinciale e comunale, concorre alla realizzazione della Rete ecologica di livello provinciale di cui al precedente Art. 67.
3. **(D)** Le attività estrattive nei territori delle fasce A e B, esternamente alle proprietà demaniali, sono individuate dal PIAE, il quale deve garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del PTCP e del PAI.
A tal fine il PIAE deve corredare le previsioni con uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale e definire direttive, criteri e modalità per la pianificazione di livello comunale. L'adozione del PIAE deve essere comunicata alla Autorità di bacino del fiume Po che esprime un giudizio di compatibilità con la pianificazione di bacino.
4. **(f)** Il PIAE tiene conto della necessità di concorrere alla realizzazione dei bacini di accumulo idrico per il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV), all'incremento della Rete ecologica e delle fasce di pertinenza fluviale, alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, al miglioramento del deflusso dei corsi d'acqua, alla fruizione turistica o altre opere di interesse pubblico.
5. **(D)** Il PIAE definisce le modalità di sistemazione finale delle aree estrattive al termine delle escavazioni, coerente con le finalità e gli effetti del PTCP e del PAI, con attenzione alla sostenibilità della loro manutenzione e gestione e alla valorizzazione ambientale per quelle insistenti in aree protette o appartenenti alla Rete ecologica.
6. **(D)** Il PIAE, in applicazione degli obiettivi del PTA, tiene conto delle indicazioni derivanti da specifiche programmazioni in materia di realizzazione di invasi, disciplinando la realizzazione delle attività estrattive propedeutiche.
7. **(D)** Il PIAE deve assicurare l'assenza di interazioni negative delle attività estrattive nei territori delle fasce A e B con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti.
8. **(D)** Nelle fasce A e B sono ammesse le movimentazioni ed estrazioni dal demanio fluviale derivanti da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua secondo le disposizioni dell'art. 2 della L.R. n. 17/1991, degli artt. 34, 35 e 36 delle Norme del PAI, del Piano di gestione sedimenti e conformemente alle Direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume

Po; il PIAE deve essere redatto considerando, per il soddisfacimento dei fabbisogni, i quantitativi estraibili autorizzati per interventi di difesa e sistemazione idraulica.

9. (I) La Provincia ed i Comuni perseguono l'obiettivo di incentivare la delocalizzazione volontaria degli impianti di trasformazione inerti siti in fasce A, B e C, prevedendone l'ubicazione in adeguate zone produttive, e di ripristinare le aree dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali. Il PIAE individua gli impianti compatibili con l'assetto fluviale, ecologico e paesaggistico e le misure di incentivazione della delocalizzazione degli impianti non compatibili.
- In caso di delocalizzazione di impianti non compatibili ubicati in zone di tutela dei corsi d'acqua in tratti navigabili, è possibile mantenere all'interno degli argini maestri solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, escludendo comunque l'accumulo di materiale nelle aree golenali.
10. (P) Nelle more della loro delocalizzazione, gli impianti ritenuti non compatibili dal PIAE non potranno essere assoggettati ad aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori derivanti dagli obblighi di legge, ferma restando comunque la predisposizione di un Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), a cura dell'esercente ed approvato dal Consiglio comunale, che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità. Il PSQA dovrà inoltre indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto. In caso di mancata presentazione del PSQA entro 2 anni dall'approvazione del PAE, non potranno essere rinnovate le autorizzazioni ambientali previste per legge.
11. (P) Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui al precedente Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1., nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema delle aree forestali e boschive nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2, lettera g), della L.R. n. 17/1991, non sono ammesse attività estrattive.
12. (I) Il PIAE, valutato il fabbisogno non altrimenti soddisfacibile dei diversi materiali ovvero ritenuto funzionale alla valorizzazione e/o recupero dei siti il completamento di attività pregresse e della Rete ecologica ovvero in coerenza con il PTA e con il Piano di gestione sedimenti, può prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di interesse storico-testimoniale.
13. (I) I Comuni possono soddisfare quote di fabbisogno, definite dal PIAE, attraverso l'individuazione di ambiti estrattivi in aree non interessate da vincoli paesaggistici all'interno del sistema dei crinali, qualora venga dimostrata l'impossibilità di alternative nelle aree esterne a tale sistema; tali ambiti estrattivi dovranno comunque mantenere un'adeguata distanza dai crinali principali e secondari con lo scopo di evitare ogni compromissione paesaggistica.
14. (I) Il PIAE può individuare, se il fabbisogno non è altrimenti soddisfacibile, ambiti estrattivi, di tipo artigianale relativi alla pietra da taglio, per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, nelle zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 metri.
15. (P) Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui all'Art. 22, comma 2, lettere a. e b.1, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione in attuazione del R.D. n. 1443/1927, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla L.R. n. 32/1988. Sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse. Alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

Art. 117

Termini per l'adeguamento dei Piani comunali e misure di salvaguardia

1. (D) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

2. **(D)** L'adempimento di cui al precedente comma non è obbligatorio per i PSC o loro varianti adottati in conformità agli accordi di pianificazione stipulati successivamente all'adozione del presente Piano.
3. **(D)** Al presente Piano sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con decorrenza dalla data della sua adozione.